



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

INTEGRAZIONE DELLA VERIFICA DEMANIALE

**ANALISI CRITICA DEGLI ATTI RIPORTATI
NELLA VERIFICA DEMANIALE DEL 3 APRILE 2017,
RICHIESTI DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI BORBONA
CON NOTA DEL 30/04/2020, N. 2780 DI PROTOCOLLO
PER LA LOCALITÀ COLLE STORMO (già IERONIMO)
(LOTTIZZAZIONE COLLE SAN VENCESLAO)**

Roma, 31 agosto 2020

***IL PERITO DEMANIALE
Per. Agr. ALESSANDRO ALEBARDI***

SOMMARIO:

1. *Premessa, pag. 3*
2. *Precisazioni, pag. 4*
3. *Indagini catastali, pag. 7*
4. *Il territorio e cenni storici, pag. 24*
5. *Regime giuridico degli usi civici, pag. 34*
6. *Linee guida della ricerca, pag. 53*
7. *Vicende demaniali del territorio comunale, pag. 61*
8. *Considerazioni e conclusioni, pag. 90*



Panoramica del territorio di Borbona (RI)

1 – PREMESSA

Lo scrivente Perito Agrario Alessandro ALEBARDI, iscritto al Collegio dei Periti Agrari di Roma con il n. 630, iscritto nell'Elenco dei Periti Demaniali della Regione Lazio costituito ai sensi della legge regionale n. 8/86, Consulente Tecnico d'Ufficio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma, in esito alla richiesta del Comune di Borbona con nota del 30 aprile 2020, n. 2780 di protocollo (All. "A"), con la quale sono stati richiesti ulteriori accertamenti relativi all'area in località *Colle Stormo* (lottizzazione *Colle San Venceslao*) nel Comune di Borbona ad integrazione della verifica demaniale del 3 aprile 2017^[1] – anche alla luce delle indicazioni contenute nell'Analisi del Territorio usi civici del 2013^[2] redatta dallo scrivente meramente per fini urbanistici – da svolgersi con le stesse modalità con cui ho redatto la c.t.u. in sede commissariale di cui alla sentenza n. 2 del 2011, mediante l'acquisizione ed analisi critica degli atti demaniali certi, l'espletamento delle opportune indagini per l'accertamento dell'estensione, dell'ubicazione e della *qualitas soli*, ai fini della specificazione se effettivamente l'area in questione è ricompresa o meno in una delle categorie indicate dall'articolo 3 della legge n. 168/2017, essendo qualificato professionalmente sono nella condizione di attestare quanto segue.

3

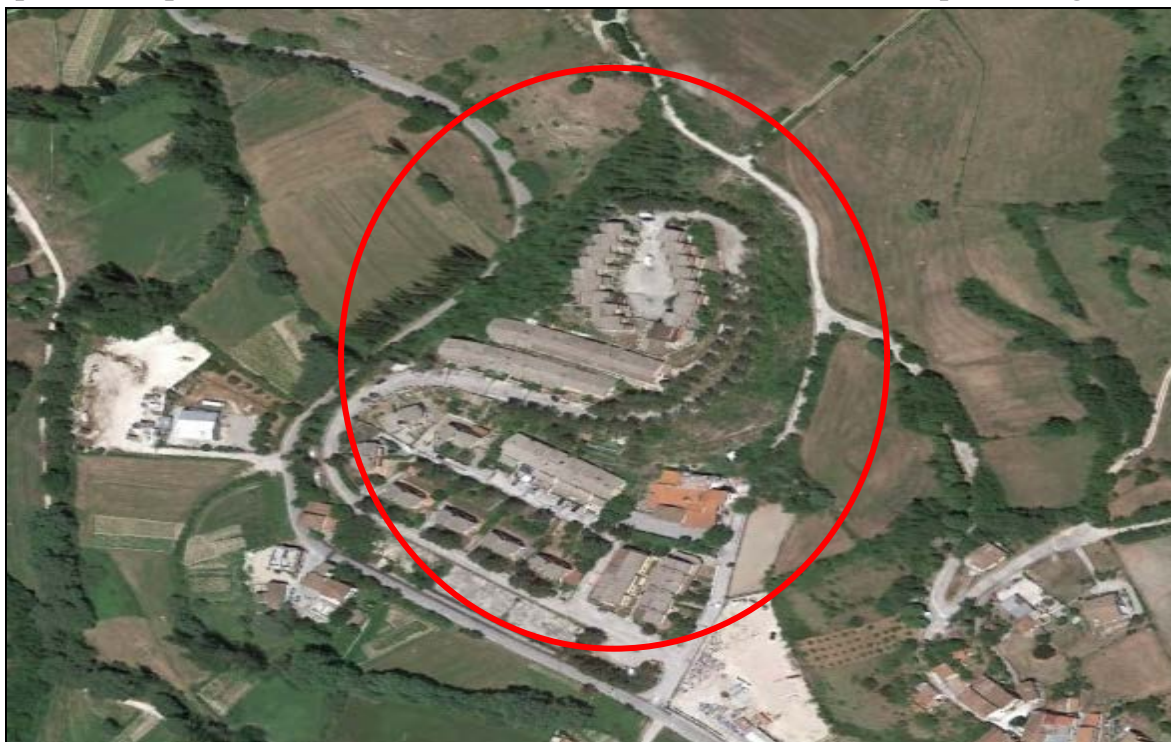


Foto aerea tratta dal sito internet: "Google Earth"

¹ Depositata presso gli Uffici comunali di Borbona il 7 aprile 2017, n. 1992 di protocollo.

² Depositata presso gli Uffici comunali di Borbona il 12 gennaio 2013, n. 147 di protocollo.

2 – PRECISAZIONI

Per prima cosa deve essere precisato che l'Analisi del Territorio usi civici, in genere, non è da confondersi con la così detta Verifica Demaniale, trattasi di un sunto e corretta interpretazione dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali emessi in materia di usi civici che hanno interessato il territorio del Comune di Borbona. Sostanzialmente, l'Analisi del Territorio è una semplice presa d'atto della natura giuridica delle terre che sono state oggetto di provvedimenti certi e definitivi adottati, a norma di legge, dalle Autorità competenti, e delle Verifiche Demaniali svolte in passato.

Detto ciò, occorre precisare che la *“Certificazione Generale”* del 1989 è stata redatta dal geom. Angelo BENEDETTI ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 – *“Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”* (B.U.R. Lazio 20 gennaio 1986, n. 2) – legge parzialmente modificata con la n. 59 del 19 dicembre 1995 – *“Subdelega ai Comuni di funzioni in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1”* (B.U.R.L. 30 dicembre 1995, n. 36) e successivamente ancora con la legge n. 57 del 17 dicembre 1996 – *“Modifiche all’art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1. Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”* (B.U.R.L. 27 dicembre 1996, n. 35, suppl. ord. N. 4), con le quali veniva attribuito all'Assessore agli usi civici il compito di attestare la natura civica delle aree di proprietà collettiva appartenenti a Comuni, frazioni e Associazioni agrarie e ciò al solo ed esclusivo fine di una corretta pianificazione territoriale. Successivamente, con Circolare dell'Assessore agli usi civici della Regione Lazio, del 3 maggio 1988, veniva disposto che gli Uffici tecnici comunali nel predisporre il certificato di destinazione urbanistica (art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47) dovevano riportare nella certificazione stessa la natura giuridica del terreno rispetto agli usi civici e che l'eventuale inesistenza doveva essere *“certificata dalla Regione Lazio, Ufficio regionale per la liquidazione degli usi civici”*. Nell'ottobre del 1991 il Commissario usi civici di Roma emetteva una sentenza, divenuta definitiva, con la quale veniva affermato che il potere di certificazione relativo ai diritti civici, in capo all'autorità regionale non esisteva, per cui le certificazioni, rilasciate dall'Ufficio usi civici o dal Comune delegato dall'Ente Regione, non avevano alcun potere certificativo e ciò

perché non era previsto da alcuna norma. Pertanto, con Circolare 1 del 3 febbraio 1993, n. 1483 di protocollo, indirizzata ai Collegi Notarili del Lazio, ai Comuni ed agli Ordini e Collegi professionali, l'Assessore usi civici disponeva, con effetto immediato, l'abolizione del rilascio a privati di certificati attestanti l'esistenza o meno di usi civici e che nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dai Comuni, non dovevano più essere certificati eventuali usi civici e ciò in quanto la Regione aveva carenza assoluta di poteri in materia di certificazione di diritti civici.

Si deve anche precisare che nella verifica demaniale che ha preceduto l'Analisi del Territorio del 12 gennaio 2013, quella del 1996^[3], integrata dalle cartografie del 28 dicembre 2000, nella quale veniva dichiarata la verifica di tutti gli atti demaniali (tra i quali, ad esempio, la reintegra decisa del 1905 dal Commissario Ripartitore), con tutta evidenza, la stessa conteneva interpretazioni sommarie o superficiali. Cosa che è poi stata puntualmente rilevata dallo scrivente perito in sede di redazione della verifica demaniale redatta nel 2017 (come sopra detto, è un documento avente natura e scopi diversi dall'Analisi del Territorio del 2013), che ritiene di avere interpretato ed inserito correttamente tutti gli elementi raccolti, i cui esiti hanno dato luogo a risultati in alcuni casi differenti rispetto a quella del 1996, circa l'identificazione delle terre appartenenti ai domini collettivi. In altre parole, il perito che redige una nuova verifica demaniale, non può e non deve appiattirsi sui risultati ottenuti e rappresentati dai periti che lo hanno preceduto, ma deve, nel ripercorrere tutte le vicende demaniali accadute nel territorio in esame, leggere, interpretare e riportare rigorosamente e correttamente tutti gli atti che ne hanno rilevato le vicende storiche e demaniali. Tale atteggiamento può portare ad ottenere risultati diversi rispetto agli elementi contenuti in precedenti ed analoghi elaborati peritali. Deve essere ancora una volta precisato che le Analisi del Territorio, trattandosi di mera attestazione redatta esclusivamente sulla base degli studi precedentemente svolti e pubblicati a norma di legge, senza possibilità di effettuale verifiche di alcun genere, non possono contenere indicazioni differenti da quelle contenute nelle precedenti Verifiche Demaniali. Sostanzialmente, l'Analisi del Territorio deve essere considerata alla stessa stregua di un inventario aperto delle terre appartenenti ai beni collettivi, così come classificati dalla legge n. 168 del 2017.

³ Pervenute al Comune di Borbona il 16 gennaio 2001, n. 183 di protocollo.

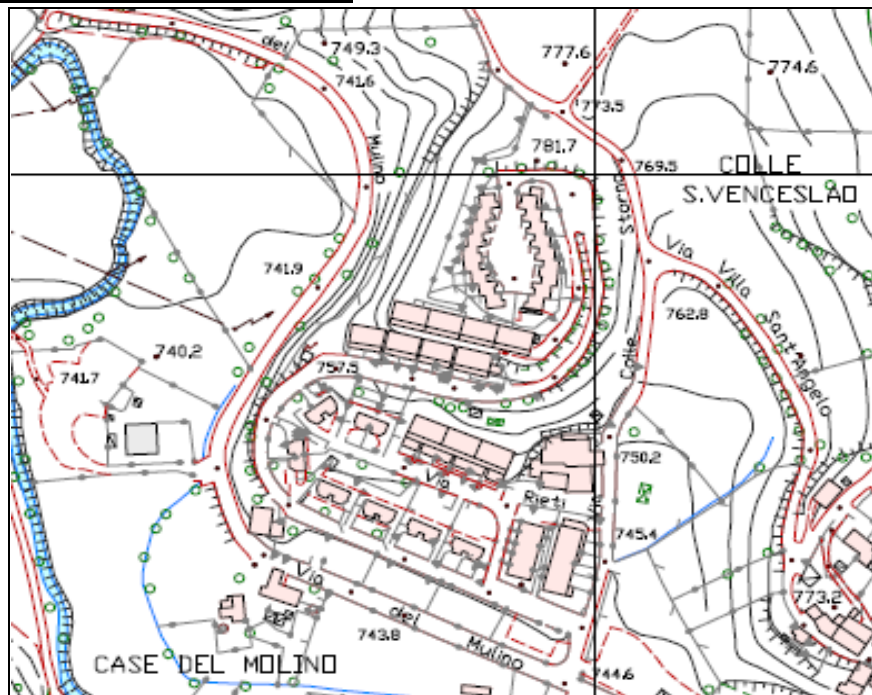
Nel presente lavoro, svolto in forma assolutamente gratuita, lo scrivente, su richiesta specifica dell'Amministrazione comunale, considerata l'importanza precipua della questione, ha proceduto ad effettuare ulteriori approfondimenti, consistiti nell'analisi critica degli stessi elementi che hanno dato luogo agli esiti della propria verifica demaniale del 2017, in perfetta analogia con l'attività svolta per gli incarichi commissariali, in occasione della cause demaniali per l'accertamento della *qualitas soli*. Nello specifico, ho condotto l'attività di cui con la presente si riferisce analogamente alle operazioni peritali svolte in occasione della consulenza tecnica d'ufficio poi posta alla base della sentenza commissariale n. 2 del 2011, che ha riguardato il territorio comunale di **Borbona**. Attività peritale consistente nell'analisi critica che va oltre le possibilità di pedissequo accertamento che ha il perito in sede di verifica demaniale, la quale può portare sia alla conferma dei risultati ottenuti con la verifica e sia, a fronte delle opportune evidenze tecniche, alla correzione e/o integrazione degli stessi, con la conseguente successiva correzione dell'Analisi del Territorio precedentemente redatta.

3 – INDAGINI CATASTALI

Sulla base delle indicazioni fornite dalla committenza e nello specifico delle cartografie catastali tratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate – SISTER, l'area oggetto della presente integrazione della verifica demaniale del 2017 è sita nel territorio del Comune di Borbona nella località anticamente denominata *Colle Ieronimo*, oggi catastalmente denominata *Colle Stormo*.



Estratto del Quadro d'Unione del Nuovo Catasto Terreni



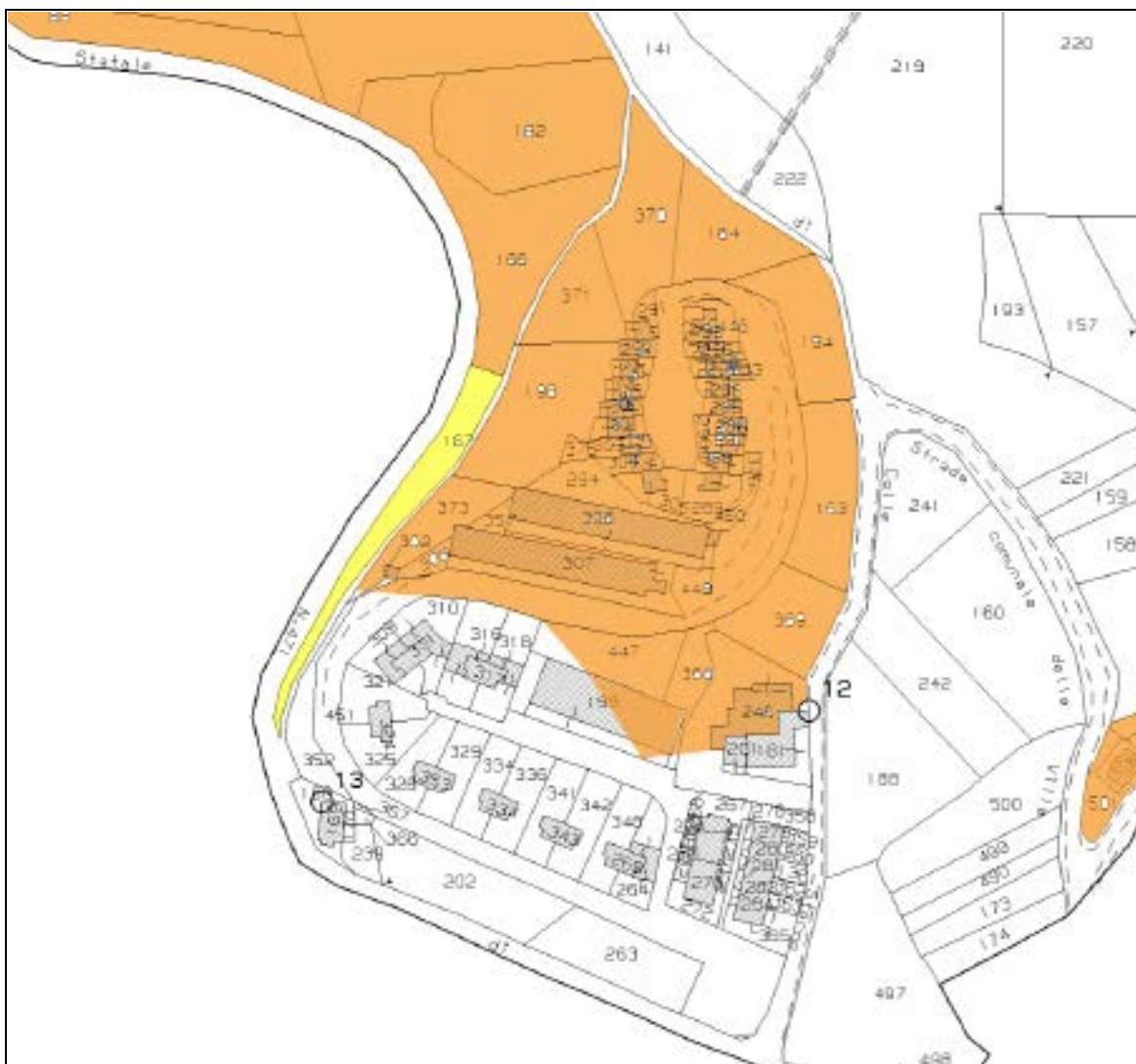
Estratto della Carta Tecnica Regionale n. 348062 – Borbona



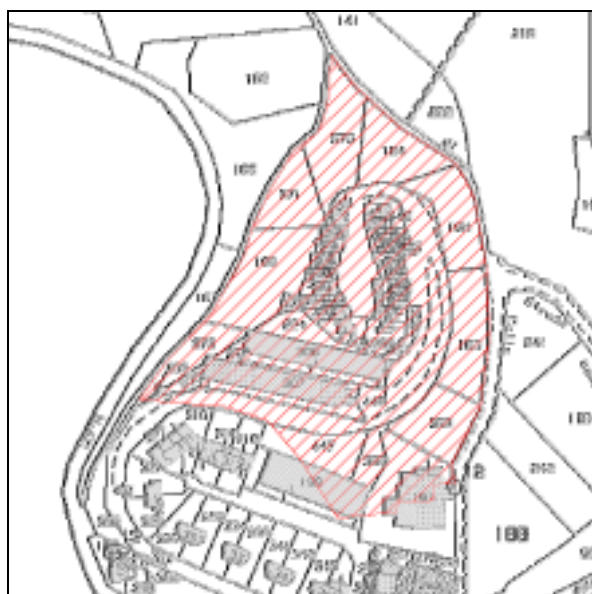
Foto aerea della porzione di terreno – dal sito internet “Google Earth Pro”



Veduta dell’area oggetto della presente relazione di perizia



Verifica demaniale: Estratto della mappa catastale n. 4



La zona in evidenziata in rosso è oggetto della presente analisi critica

L'area in esame sita nella località catastale *Colle Stormo*, è identificata nel *Catasto Terreni* del Comune di Borbona (Codice: A981), della superficie complessiva di 2,4 ettari circa, così come riportato nella seguente Tabella "A":

Tabella "A"			
Foglio	Particelle	Superficie Ha.	Intestazione catastale
4	163	0.13.40	"SRL BORBONIA"
4	164	0.12.55	"SRL BORBONIA"
4	194	0.10.35	"SRL BORBONIA"
4	198	0.19.15	"MANNOCCI BRUNO nato a ROMA (RM) il 28/01/1938"
4	199 parte	0.05.50 circa	"ANZIDEI VITTORIA nata a ROMA (RM) il 12/01/1941; BONALDI GIANCARLO nato a ROMA (RM) il 31/03/1941; DI MARIO NAZZARENA nata a BORBONA (RI) il 11/06/1941; PASQUALUCCI BRUNO nato a ROMA (RM) il 03/05/1930; ANZIDEI SILVANA nata a BORBONA (RI) il 15/05/1955; DI MARCO FRANCESCO nato a AMATRICE (RI) il 15/07/1951; PASCALI MARIA LUCIA nata a LATERZA (TA) il 24/09/1952; BERTOLDI ALBERTA nata a RIVA DEL GARDA (TN) il 16/07/1942; DI MARIO GIORGIO nato a BORBONA (RI) il 08/04/1937; BORBONIA S.R.L. con sede in ROMA (RM); LAUCCI BERNARDINO nato a BORBONA (RI) il 23/07/1958; TAOFILI MARIA nata a ROMA (RM) il 14/10/1964; RANIERI ELVIRA nata a BORBONA (RI) il 03/06/1930; RANIERI LUIGI nato/a a BORBONA (RI) il 05/02/1918; RANIERI MAURIZIO nato/a a ROMA (RM) il 13/02/1952; VALZECCHI PATRIZIA nata a ROMA (RM) il 19/10/1959; TEOFILI FEDERICA nata a ROMA (RM) il 22/12/1970; TEOFILI PIO nato a BORBONA (RI) il 05/05/1941; TEOFILI SILVIA nata a ROMA (RM) il 16/04/1967; POLVERINI CLAUDIA nata a FRASCATI (RM) il 25/06/1957; RANIERI LUIGI nato a BORBONA (RI) il 05/02/1928; RANIERI UBALDO nato a ROMA (RM) il 21/10/1955; BERARDI ITALIA nata a BORBONA (RI) il 30/08/1941; TEOFILI ENRICA nata a ROMA (RM) il 29/03/1970; TEOFILI FRANCESCO nato a ROMA (RM) il 12/11/1966; BERARDI DARIO nato a BORBONA (RI) il 10/06/1948; GUADAGNI MARIA nata a NEROLA (RM) il 04/07/1951; ANTINORI IDA nata a ROMA (RM) il 29/07/1928; SPURIO POMPILI CARLA nata a ROMA (RM) il 03/11/1952; SPURIO POMPILI GIANFRANCESCO nato a ROMA (RM) il 06/02/1951; SPURIO POMPILI MARCO nato a ROMA (RM) il 16/07/1963; Ciascuno per i propri diritti"
4	246 parte	0.11.80 circa	"BERARDI ITALIA nata a BORBONA (RI) il 30/08/1941; TEOFILI ENRICA nata a ROMA (RM) il 29/03/1970; TEOFILI FRANCESCO nato a ROMA (RM) il 12/11/1966; Ciascuno per i propri diritti"
4	285	0.01.00	"ANZIDEI MAURO nato a L'AQUILA (AQ) il 23/11/1984"
4	286	0.00.97	"TOCCHIO CARLO nato a BORBONA (RI) il 04/11/1950".
4	287	0.00.96	"BASILI GIANCARLO nato a MONTECCHIO (TR) il 04/11/1942; BERARDI ANNITA nato/a a BORBONA (RI) il 06/01/1950; Ciascuno per i propri diritti"

Foglio	Particelle	Superficie Ha.	Intestazione catastale
4	288	0.01.15	“TEOFILI FEDERICA nata a ROMA (RM) il 22/12/1970; TEOFILI PIO nato a BORBONA (RI) il 05/05/1941; TEOFILI SILVIA nata a ROMA (RM) il 16/04/1967; Ciascuno per i propri diritti”
4	289	0.03.21	“DI MARIO TERESA nata a BORBONA (RI) il 23/03/1948; RICCONI SERGIO nato a ROMA (RM) il 22/03/1939; Ciascuno per i propri diritti”
4	290	0.00.67	“SRL BORBONIA”
4	291	0.01.60	“LA MICHELANGELO - S.R.L. con sede in ROMA (RM)”
4	292	0.01.00	“TOCCHIO FRANCESCO nato a BORBONA (RI) il 29/11/1959”
4	293	0.01.00	“MONTEROMANO ELISABETTA nata a ROMA (RM) il 04/11/1971; MONTEROMANO FRANCESCA nata a ROMA (RM) il 11/09/1970; MONTEROMANO LAURA nata a ROMA (RM) il 29/01/1975; Ciascuno per i propri diritti”
4	294	0.04.80	“BORBONIA S.R.L. con sede in ROMA (RM); DONATI GIORGIANA nata a ROMA (RM) il 09/03/1968; DONATI PIER FLAVIO nato a ROMA (RM) il 29/05/1970; CIPRIANI PIETRO nato a ROMA (RM) il 08/09/1945; INTERLANDI MARIA TERESA nata a ROMA (RM) il 05/12/1948; DI MARIO ANTONELLA nata a ROMA (RM) il 21/12/1974; TOSTI PIETRO nato a ROMA (RM) il 19/09/1966; Ciascuno per i propri diritti”
4	295	0.01.45	“DI MUZIO GIUSEPPE nato a BORBONA (RI) il 09/03/1929; TROIANI MARIANTONIA nata a BORBONA (RI) il 01/10/1939; Ciascuno per i propri diritti”
4	296	0.01.00	“DANELLI MARIA MARISA nata a ROMA (RM) il 20/09/1937; PIETRANGELI CARLA nata a ROMA (RM) il 02/04/1958; PIETRANGELI FABIOLA nata a ROMA (RM) il 21/11/1969; PIETRANGELI PAOLA nata a ROMA (RM) il 19/01/1961; Ciascuno per i propri diritti”
4	297	0.01.00	“DANELLI MARIA MARISA nata a ROMA (RM) il 20/09/1937; PIETRANGELI CARLA nata a ROMA (RM) il 02/04/1958; PIETRANGELI FABIOLA nata a ROMA (RM) il 21/11/1969; PIETRANGELI PAOLA nata a ROMA (RM) il 19/01/1961; Ciascuno per i propri diritti”
4	298	0.01.00	“SOCIETA' BORBONIA S.R.L.”
4	299	0.01.00	“BALDONI DANIELA nata a ROMA (RM) il 15/01/1966”
4	300	0.01.00	“LOPEZ MARIA ANNA nata a BORBONA (RI) il 14/10/1945”
4	301	0.01.20	“TEOFILI FRANCESCO nato a ROMA (RM) il 12/11/1966”
4	302	0.00.20	“ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA con sede in RIETI (RI)”
4	303	0.01.55	“GIOVANNELLI LUCIANA nata a BORBONA (RI) il 07/07/1947; MANNOCCHI BRUNO nato a ROMA (RM) il 28/01/1938; Ciascuno per i propri diritti”
4	304	0.01.50	“DONATI GIORGINA nata a ROMA (RM) il 09/03/1968; DONATI PIER FLAVIO nato a ROMA (RM) il 29/05/1970; Ciascuno per i propri diritti”

Foglio	Particelle	Superficie Ha.	Intestazione catastale
4	305	0.01.80	“DONATI GIORGINA nata a ROMA (RM) il 09/03/1968; DONATI PIER FLAVIO nato a ROMA (RM) il 29/05/1970; Ciascuno per i propri diritti”
4	306	0.11.80	“SABBI OLIMPIA nata a GALLICANO NEL LAZIO (RM) il 07/06/1957; NERI ANNA LISA nata a ROMA (RM) il 03/07/1973; NERI CRISTIANA nata a ROMA (RM) il 25/09/1975; CATACCHIO NICOLA nato a ROMA (RM) il 23/02/1945; CASADEI SANTINA nata a ROMA (RM) il 07/11/1947; PIETRANGELI EMILIO nato a BORBONA (RI) il 24/01/1942; AMPLO ALESSIA nata a BRACCIANO (RM) il 06/04/1980; AMPLO GIUSEPPE nato a ROMA (RM) il 13/11/1974; DURANTE GIANFRANCO nato a ROMA (RM) il 23/02/1966; MONTEROMANO FRANCESCO nato/a a ROMA (RM) il 17/10/1962; ANZIDEI CARMINE nato a BORBONA (RI) il 15/03/1960; BORBONIA S.R.L. con sede in ROMA (RM); MEDORO BERNARDINO nato a BORBONA (RI) il 02/03/1958; PAGNONI STEFANIA nata a ROMA (RM) il 30/03/1959; GASPONI RITA nata a ROMA (RM) il 22/05/1953; TOFANI GIANFRANCO nato a ROMA (RM) il 04/01/1952; PADUANO ANTONIO nato a MONTECALVO IRPINO (AV) il 08/02/1949; TORQUATI MARIA nata a ROTELLA (AP) il 05/04/1950; DI MUZIO MARIA LUISA nata a ROMA (RM) il 06/08/1970; PIETRANGELI PIERINA nata a BORBONA (RI) il 11/11/1938; SCALESCIANI GINO nato a PESCARA (PE) il 18/07/1935; CIPRIANI PIETRO nato a ROMA (RM) il 08/09/1945; INTERLANDI MARIA TERESA nata a ROMA (RM) il 05/12/1948; DI MARIO ANTONELLA nata a ROMA (RM) il 21/12/1974; TOSTI PIETRO nato a ROMA (RM) il 19/09/1966; Ciascuno per i propri diritti”
4	307	0.14.00	“BECCHETTI FRANCO nato a ROMA (RM) il 13/03/1956; DI MARIO GIOVANNA nata a ROMA (RM) il 05/07/1958; COLUCCI ROSA nata a AUSTRALIA (EE) il 29/04/1968; DE FULGENTIIS ALBERTO nato a POSTA (RI) il 26/11/1955; DI MARIO ENRICO nato a ROMA (RM) il 09/01/1965; DI MARIO MAURIZIO nato a ROMA (RM) il 30/09/1970; MANCINI NELLO nato a ROMA (RM) il 09/12/1952; MANCINI PAOLA nata a ROMA (RM) il 11/08/1951; GREGORI UMBERTO nato a BORBONA (RI) il 04/06/1946; STIO NICOLINA nata a ROSCIGNO (SA) il 28/12/1949; PASQUALUCCI MARIA nata a ROMA (RM) il 23/12/1942; TROIANI GIULIO nato a BORBONA (RI) il 08/06/1937; TRUST MAMI IN PERSONA DEL TRUSTEE TOCCHIO TIZIANA con sede in ROMA (RM); LAUCCI CESARE nato a RIETI (RI) il 08/03/1965; DI MARIO GIANCARLO nato a ROMA (RM) il 02/08/1963; DI MARIO ORIETTA nata a ROMA (RM) il 13/04/1966; BORBONIA S.R.L. con sede in ROMA (RM); GENITRINI SILVIO nato a ROMA (RM) il 08/05/1947; SINIBALDI DANIELA nata a ROMA (RM) il 18/06/1949; QUERCIA VITTORIO nato a ROMA (RM) il 30/03/1954; SAVELLONI MARIA nata a ROMA (RM) il 25/03/1955; CESARONI VALERIA nata a ROMA (RM) il 08/03/1950; TADDEI RENZO nato a ROMA (RM) il 28/03/1943; GOROWSKA TERESA nata a REPUBBLICA DI

			POLONIA (EE) il 26/09/1965; Ciascuno per i propri diritti”
Foglio	Particelle	Superficie Ha.	Intestazione catastale
4	308	0.01.50	“GENTILI MAURO nato a ROMA (RM) il 19/12/1949”
4	357	0.01.00	“GENTILI MAURO nato a ROMA (RM) il 19/12/194”
4	368 parte	0.03.60 circa	“BERARDI ITALIA nata a BORBONA (RI) il 30/08/1941; TEOFILI ENRICA nata a ROMA (RM) il 29/03/1970; TEOFILI FRANCESCO nato a ROMA (RM) il 12/11/1966; Ciascuno per i propri diritti”
4	369	0.11.75	“BERARDI ITALIA nata a BORBONA (RI) il 30/08/1941; TEOFILI ENRICA nata a ROMA (RM) il 29/03/1970; TEOFILI FRANCESCO nato a ROMA (RM) il 12/11/1966; Ciascuno per i propri diritti”
4	370	0.14.90	“LA MICHELANGELO - S.R.L. con sede in ROMA (RM)”
4	371	0.10.10	“LA MICHELANGELO - S.R.L. con sede in ROMA (RM)”
4	373	0.07.50	“GENTILI MAURO nato a ROMA (RM) il 19/12/1949”
4	375	0.01.10	“MANNOCCHI BRUNO nato a ROMA (RM) il 28/01/1938”
4	376	0.00.45	“TEOFILI FEDERICA nata a ROMA (RM) il 22/12/1970; TEOFILI PIO nato a BORBONA (RI) il 05/05/1941; TEOFILI SILVIA nata a ROMA (RM) il 16/04/1967; Ciascuno per i propri diritti”
4	446	0.01.44	“BORBONIA S.R.L. con sede in ROMA (RM); DI MUZIO GIUSEPPE nato a BORBONA (RI) il 09/03/1929; TROIANI MARIANTONIA nata a BORBONA (RI) il 01/10/1939; Ciascuno per i propri diritti”
4	447 parte	0.05.50 circa	“ANZIDEI SILVANA nata a BORBONA (RI) il 15/05/1955; DI MARCO FRANCESCO nato a AMATRICE (RI) il 15/07/1951; Ciascuno per i propri diritti”
4	449	0.00.19	“ANZIDEI CARMINE nato a BORBONA (RI) il 15/03/1960; BORBONIA S.R.L. con sede in ROMA (RM); Ciascuno per i propri diritti”
4	450	0.01.69	“DI MARIO TERESA nata a BORBONA (RI) il 23/03/1948; RICCIONI SERGIO nato a ROMA (RM) il 22/03/1939; Ciascuno per i propri diritti”
4	451 parte	0.50.00 circa	“SRL BORBONIA”
4	503	0.01.00	“DANELLI MARIA MARISA nata a ROMA (RM) il 20/09/1937; PIETRANGELI CARLA nata a ROMA (RM) il 02/04/1958; PIETRANGELI FABIOLA nata a ROMA (RM) il 21/11/1969; PIETRANGELI PAOLA nata a ROMA (RM) il 19/01/1961; Ciascuno per i propri diritti”

Trattasi di porzioni di terreno, tutte incluse nel RUOLO GIUSTINI del 1903, poste in località di bassa collina immediatamente a ridosso della strada statale e nelle vicinanze della riva destra del fiume *Ratto* e del centro storico del paese, un tempo interessate dalla presenza di vigneti e produzioni seminatrici, oggi per la gran parte urbanizzate, e per questo motivo la qualità catastale risulta *Ente urbano*, le parti residue risultano seminatrici.

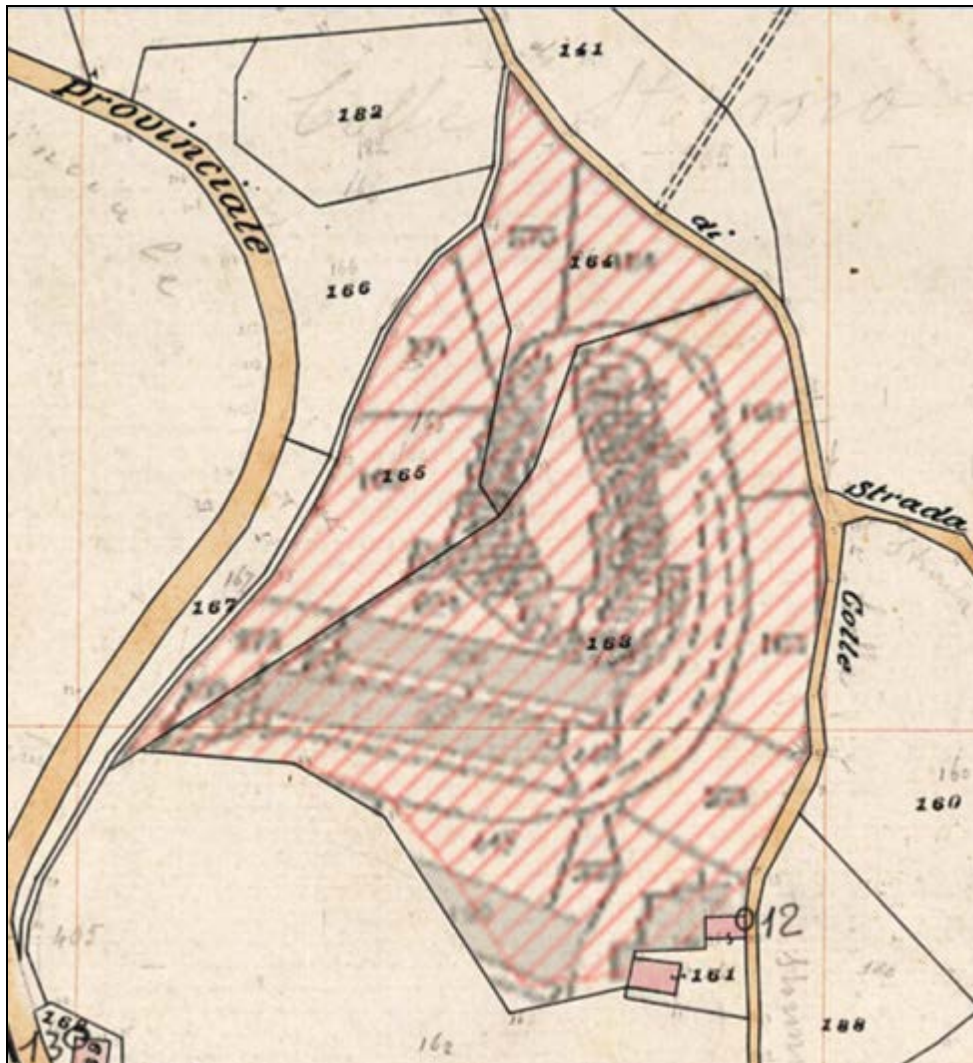


Estratto del foglio d'impianto n. 4

Successivamente, per le aree del Foglio 4 oggetto della presente integrazione istruttoria della verifica demaniale, sono state eseguite le necessarie operazioni di corrispondenza tra le evidenze del vigente *Catasto Terreni* con quelle dell'impianto del *Nuovo Catasto Terreni* del Comune di Borbona (entrato in conservazione il 1° luglio 1928), i cui risultati sono riportati nella relativa Tabella “B”:

Tabella “B”	
Particelle attuali	Particelle d’impianto
163, 194, 199 parte, 246 parte, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293 parte, 294, 295, 296, 297, 298, 299 parte, 300 parte, 301 parte, 302 parte, 303 parte, 304, 305, 306, 307, 308, 357, 368	163

parte, 369, 375 parte, 376, 446, 447 parte, 449, 450, 451 parte, 503	
164, 291, 292 parte, 370 parte, 451 parte	164
198, 292 parte, 293 parte, 299 parte, 300 parte, 301 parte, 302 parte, 303 parte, 370 parte, 371, 373, 375 parte	165



All'impianto del *Nuovo Catasto Terreni* del Comune di Borbona (entrato in conservazione il 1° luglio 1928 – impianto meccanografico del 1° luglio 1975), le aree del Foglio 4 oggetto della presente integrazione della verifica demaniale erano riportate a *Partite* intestate a soggetti privati e, quindi, non riportate alla *Partita* n. 305 intestata al “*Comune di Borbona*”, vedere gli estratti della Tavola censuaria (Allegato “B”) .

Mascheria Lancia	1	114	Rosso ceduo	19.50	12.150	11.12
Shut di Bagnone		115	Rosso ceduo	10.80	12.40	3.58
Mista		197	Rosso ceduo	1.20	34.40	7.08
idem		215	Stivile		21.90	-
idem		221	Rosso ceduo	1.32	19.40	6.53
Stivile	6	80	Stivile		23.60	-
Latta Arancio		91	Rosato	11.48	88.30	1.58
idem		137	Rosato	1.02	11.40	2.7
Villa Corba		131	Rosato	12.00	15.40	4.6
frutti trifoglio	5	117	Discollo produttiva	10.01	01.30	0.1
idem		118	Stivile arancio	13.51	03.90	9.2
idem		132	Stivile arancio		00.08	-
Springette	6	61	Rosato	15.30	22.90	1.48
Cupo		134	Rosso ceduo	12.18	61.90	12.06
idem		160	Rosato	165.92	9.610	1.19

Estratto della Partita n. 305 intestata alla ditta "Comune di Borbona"

Presso l'Archivio di Stato di Rieti ho consultato il “*Catasto Murattiano*”, anche conosciuto come il “*Catasto Provvisorio Terreni*”, il quale è rimasto in vigore nelle provincie *laziali* appartenute al *Regno di Napoli* fino al 30 giugno 1928, fino all'entrata in vigore del nuovo catasto italiano per il Comune di Borbona avvenuta il 1° luglio 1928.

La nascita del “*Catasto Murattiano*” – disposta con il decreto n. 335 del 1809^[4] – nelle intenzioni dei francesi doveva rappresentare, anche se affrettata e imperfetta, la transizione dell'antico *Catasto Onciario*, ormai superato e non più rispondente ai tempi, a un nuovo e più preciso catasto, dotato, in futuro, anche di mappe. In definitiva, il “*Catasto Murattiano*” o “*Catasto Provvisorio*” mirava a colmare un vuoto e la sua natura transitoria è testimoniata anche dal suo allestimento a tempo di record, visto che nel 1815, quando veniva meno fine il dominio francese, la sua attuazione era stata quasi completata. Più che di catasto, trattasi di un inventario di beni patrimoniali che si fonda sul territorio piuttosto che sulla popolazione dello Stato; in esso tutti i contribuenti venivano trasformati in proprietari e posti allo stesso livello: nobili, ecclesiastici, cittadini e benestanti.

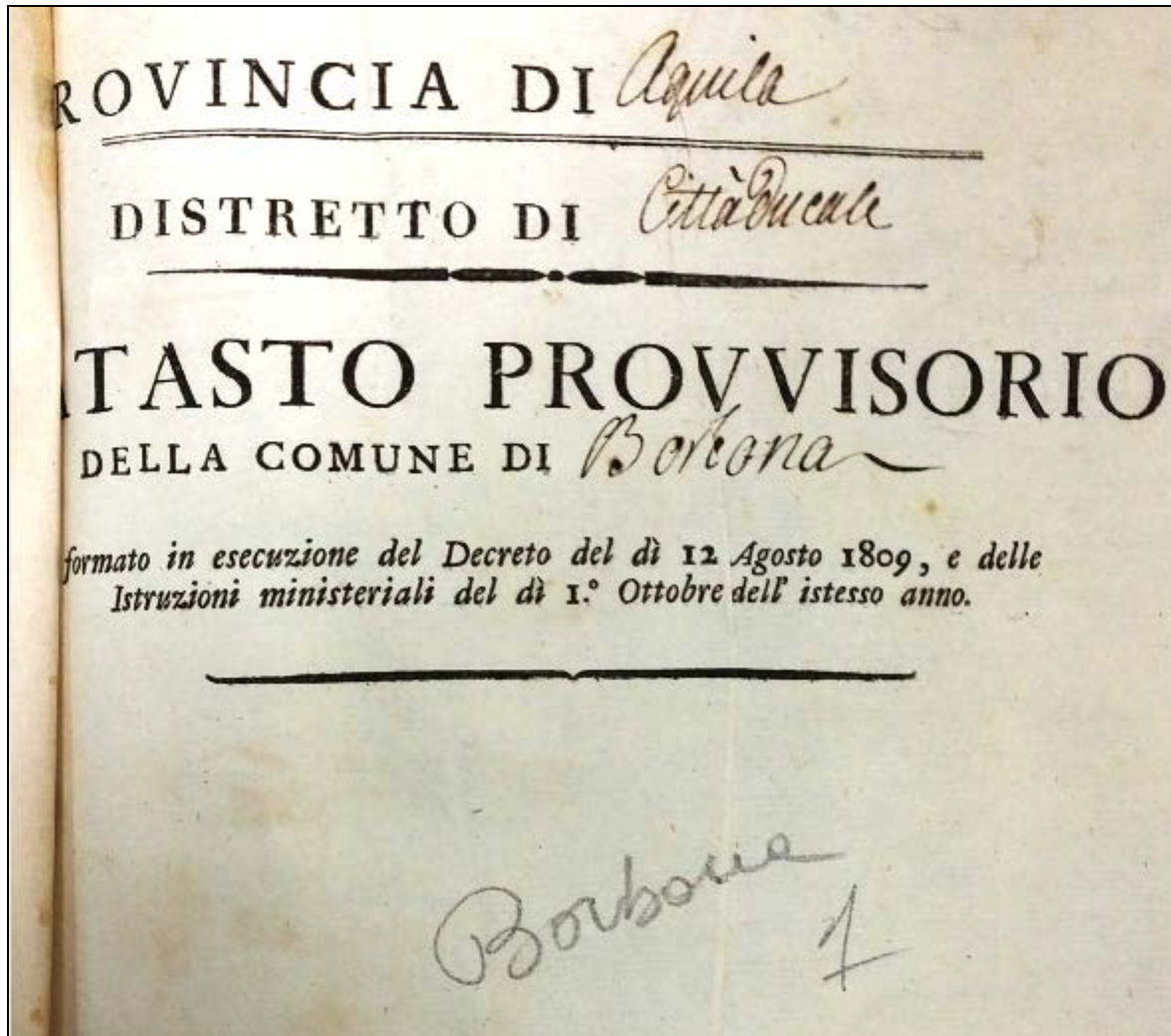
Per quanto affrettato e temporaneo, il “*Catasto Provvisorio*” mirava ad essere uno strumento fiscale basato su indicatori territoriali e non più sulla situazione patrimoniale delle famiglie, che in seguito al riformismo del decennio “*francese*” perdeva la tradizionale staticità, divenendo notevolmente più dinamica. Infatti, il mercato dei beni immobili aveva conosciuto in questo periodo una grande mobilitazione grazie all'eversione della feudalità e alla soppressione degli ordini monastici; riforme queste che avevano l'obiettivo di ridistribuire gran parte della proprietà fondiaria ed auspicavano la nascita di una borghesia forte e dinamica; cosicché nessuno più rimaneva vincolato, almeno in teoria, alle sue condizioni d'origine.

Il “*Catasto Provvisorio*”, perciò, oltre che a fotografare la situazione patrimoniale delle famiglie in un preciso momento, permetteva di aggiornarla per variazioni sempre più frequenti. Era di tipo esclusivamente descrittivo, privo di mappe censuarie, e presentava solo i cosiddetti “*Stati di sezione*” e i “*Registri*

⁴ Decreto 4 aprile 1809, n. 335:

«Decreto con cui vien creata una Commissione temporanea, incaricata di rivedere tutto ciò che riguarda lo stabilimento e riscossione delle imposizioni dirette; di prender cognizione de' reclami su' di esse; di proporre al Ministro le disposizioni più atte a procurar l'eguaglianza della loro ripartizione; e d'occuparsi per la formazione d'un Catasto Provvisorio del regno».

dei trasporti”, dalle risultanze dei *Partitari*^[5], e ciò anche per rispondere celermente all'emergenza di rastrellare entrate necessarie principalmente per sostenere economicamente la politica estera della Francia napoleonica.



Il “*Catasto Provvisorio*” nasceva dunque come catasto descrittivo, avendo pur sempre come suo presupposto la ripartizione del territorio, ma senza il rigore di un catasto geometrico, perché sfornito di un qualsivoglia supporto cartografico. E, in un’economia prettamente rurale, non poteva che essere denominato “*Catasto Terreni*”, anche se, in realtà, venivano censite le case rurali, quelle di abitazione ed i fabbricati d’industria.

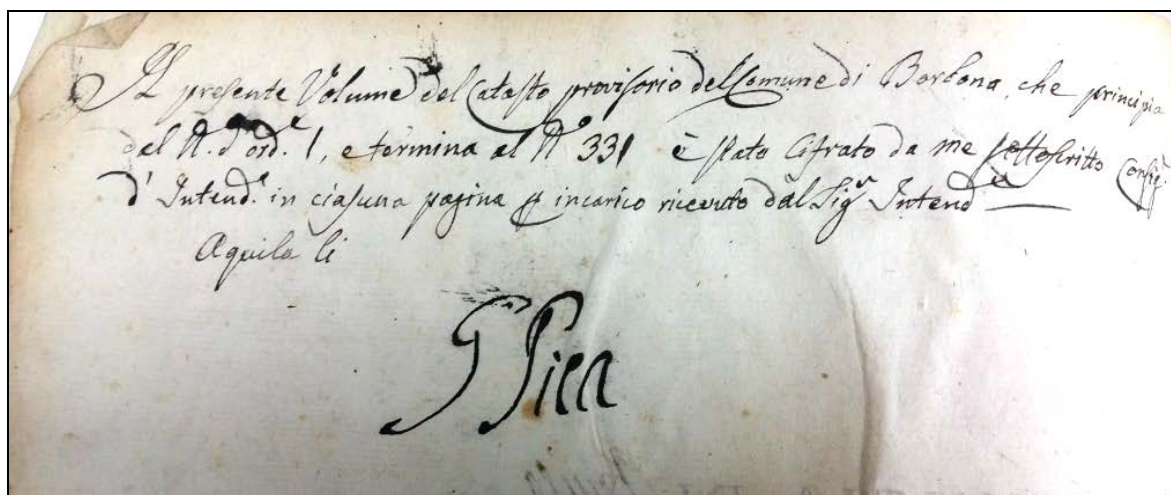
⁵ I *Partitari* riepilogano le diverse proprietà di un medesimo contribuente, raggruppate sotto un numero di partita (o “*chiamata*”) progressivo, con indicazione della località, degli elementi di rilevanza fiscale (natura, classe, estensione, rendita), registrando i “*trasporti*”, ossia le modalità di acquisizione e cessione, con i nomi dei cedenti e degli acquirenti e i relativi atti.

La provvisorietà era nell'intenzione dei francesi, che, ravvisando l'urgenza d'approntare un nuovo e moderno strumento catastale, ne allestirono in fretta e furia uno esclusivamente “descrittivo”, riservandosi di sostituirlo il prima possibile con un catasto geometrico-particellare. A tale proposito non veniva dato seguito né dai francesi e né dai BORBONI, una volta tornati al potere dopo la restaurazione, che invece ne riconoscevano la validità. Esso rimaneva in vigore per più di un secolo e, fino al 1870, comprendeva anche i fabbricati, anno in cui veniva realizzato il “*Catasto Fabbricati*”.

Va annotato, circa i risultati della catastazione, che ai sensi dell'art. 148 del decreto del giugno 1817, gli estratti del “*Catasto Provvisorio*”

«... *potran servire di prova nelle questioni di possesso, e di compra di un fondo, per quanto riguarda la sola estensione descritta. ...*».

In definitiva, il “*Catasto Provvisorio*” forniva la prova del possesso del bene e non della proprietà; l'aggettivo provvisorio, con cui i francesi avevano voluto sottolineare la provvisorietà di quel catasto, se per un verso rispondeva ad una scelta imposta dalle circostanze (mancanza di addetti, soprattutto tecnicamente preparati, e la necessità di far presto, in attesa di procedere alla compilazione di un catasto geometrico-particellare), dall'altro definiva il momento storico di transizione fra vecchio e nuovo regime.



Effettuate le visure presso l'Archivio di Stato di Rieti, è stato possibile, per ciò che riguarda i terreni di che trattasi, accertare che in località *Colle Ieronimo* il Comune di Borbona (*Articoli 173 e 174 – Allegati “C” e “D”*) non risulta

assolutamente che possedeva terre, contrariamente a quanto affermato nella “*Ordinanza di reintegrazione demaniale*” del 13 giugno 1905^[6].

Dal RUOLO compilato dal GIUSTINI nel 1903 (vedere l’estratto – Allegato “E”), invece, emerge chiaramente che la porzione di terreno indicata con il n. della pianta 178 in località *Colle Jeronimo*, iscritta ai nn. 99, 100, 101, 102 e 103 del *Catasto Provvisorio*, ritenuta dal suddetto Agente demaniale posseduta illegittimamente da un soggetto privato, non era intestata al Comune di Borbona, ma invero a soggetti privati, oltre al fatto che la stessa risultava coltivata, di cui alla “*natura del terreno*” indicata quale seminativo e vigna.

⁶ Da pag. 26 dell’Ordinanza del Commissario Ripartitore di Aquila:

«... Dal catasto provvisorio istesso rilevasi che all’art. 173, in testa al Comune di Borbona, dove sono riportate le 8 quote demaniali che per la forte pendenza non furono assegnate, sono segnati anche i terreni in contrada Vaglio adiacente alla contrada Fratta (che era bandita demaniale comunale come negli atti), anche essi in catasto alla sez. C num. 2484, 2485, 2486, 2487, **il terreno comunale demaniale in contrada Campo in catasto ivi al num. 698 sez. A come sono riportati a catasto quello a Collo jelimo, e Fosse di moglie ecc. ...**

Contrade queste di Vaglio, Campo, Colle jerolimo, Fosse di moglie, che nemmeno si trovano nello stato del 1809, eppure erano e sono terreni demaniali comunali. ...».

Nell'anno 1753 il territorio del *Regno di Napoli* fu interamente riportato nel *Catasto Onciario*^[7] di Borbona (*Abruzzo ultra*). I voluminosi libri che lo

⁷ È stato il precursore degli odierni catasti, con cui si avviò quella che sarebbe stata la più grande riforma dell'età moderna se solo fosse stata attuata puntualmente ed adeguata ai bisogni del regno. Tale catasto rappresenta l'attuazione pratica delle norme stabilite dal re Carlo III di Borbone per un riordino fiscale del Regno di Napoli, istituito con *Real Dispaccio* del 4 ottobre 1740 ed andato in vigore con il Concordato Ecclesiastico del 2 giugno 1741. Il nuovo strumento fiscale, in pratica, andò a sostituire l'ormai antiquata e poco redditizia vecchia *gabella*, garantendo un più facile controllo fiscale ed una maggiore equità nella distribuzione delle tasse, fornendo, al contempo, anche notizie utili circa le zone censite.

Nonostante fosse un catasto descrittivo, poiché non prevedeva la mappatura dei luoghi, si rivelò uno strumento utile nel tentativo d'eliminare i privilegi goduti dalle classi più abbienti che facevano gravare i tributi fiscali sempre sulle classi più umili e di fatto rappresenta uno dei più brillanti esempi del tempo di ingegneria finanziaria e di ripartizione proporzionale del peso fiscale

Venne chiamato *Onciario* perché la valutazione dei patrimoni terrieri veniva stimato in once, una misura di monete molto antica corrispondente a sei ducati. È chiaro come un meccanismo volutamente semplice poteva assicurare un prelievo fiscale generalizzato ed accertamenti molto rapidi.

Per il calcolo delle imposte le persone furono distinte in diverse categorie. Una prima distinzione fu quella tra cittadini residenti e forestieri: i primi formavano i "*fuochi*" (ovvero le famiglie) dell'Università (le Amministrazioni comunali dell'epoca); i secondi erano solamente iscritti nell'*Onciario* o perché vi possedevano beni o perché vi esercitavano un'attività. Una seconda distinzione fu tra i laici e gli ecclesiastici, includendo in questi ultimi tutte le istituzioni religiose collaterali.

In tutto il regno – fatta eccezione per l'esenzione degli abitanti di Napoli e dei suoi casali del pagamento della tassa catastale – le Università furono obbligate alla "*formazione*" del catasto. Dal punto di vista tecnico e funzionale la formazione del catasto fu affidata agli amministratori, ossia ai

«... sindaci ed eletti che compongono il corpo dell'Università ...».

Furono questi a produrre, od acquisire, gli atti preliminari, bandi *status animarum* ed attestazioni varie ed a seguire tutto il complesso procedimento d'accertamento del possesso dei beni e la conseguente imposizione fiscale.

Il primo bando riguardava la formazione e l'esibizione delle *rivele*. A questo punto ne seguiva un altro, per la convocazione "*ad sonum campane*" del "*pubblico parlamento*", per l'elezione dei sei deputati

«... due del primo ceto, due del mediocre, e li restanti due dell'inferiore ...»

e di quattro estimatori "*due cittadini e due forestieri*". I sei deputati erano preposti, in un successivo momento, allo spoglio delle stesse *rivele* e alla loro discussione unitamente all'*Apprezzo*. Agli estimatori competeva, invece, la compilazione di quest'ultimo. Con ulteriore bando veniva resa pubblica la *discussione*, momento fondamentale di tutto il procedimento, durante la quale si eseguivano una sorta di controllo incrociato tra le varie tipologie documentali, mirato alla redazione del "*grande libro dell'Onciario*". Gli atti preliminari dovevano contenere le attestazioni sul "*patrimonio sacro*" di sacerdoti, gli *status animarum* acquisiti dalle parrocchie e da utilizzarsi per il controllo anagrafico delle *rivele*, le attestazioni degli amministratori riguardanti gli elenchi dei *fuochi* assenti, nonché tutti i documenti probanti la soggezione della partita catastale ad eventuali pesi. La *rivela* era invece espressa in prima persona dal diretto interessato, dal capofamiglia nel caso di nucleo familiare. In quest'ultimo caso essa conteneva tutte le generalità dei componenti il *fuoco*. Seguivano poi le dichiarazioni del capo-fuoco sulla casa di abitazione, il possesso di eventuali beni immobili, di beni mobili, animali o altri dati rilevanti, ed infine l'eventuale soggezione a pesi come censi o debiti. Erano tenuti a presentare la *rivela* tutti i capifamiglia residenti nel territorio dell'Università, cittadini o forestieri, anche se nullatenenti, gli ecclesiastici e i "*fuochi assenti*". Parimenti erano obbligati alla presentazione anche gli enti religiosi che ricadevano nel territorio dell'Università. Il secondo atto del procedimento catastale consisteva nella pubblicazione, da parte degli amministratori dell'Università, del "*Bando per la convocazione del Pubblico Parlamento per l'elezione dei sei deputati e dei quattro estimatori*". Gli estimatori erano incaricati della materiale realizzazione dell'*Apprezzo*, mentre i deputati dovevano anche provvedere allo spoglio delle *rivele* ed alla discussione delle stesse. L'*apprezzo* aveva per oggetto i soli beni immobili ad eccezione dei fabbricati, e la sua attendibilità si fondava essenzialmente sulla capacità professionale degli estimatori, agrimensori e buoni conoscitori del territorio. L'*apprezzo* aveva inizio in un punto del territorio dell'Università e proseguiva in maniera circolare fino a ricongiungersi al punto di partenza. Le annotazioni registrate quotidianamente dagli estimatori sui cosiddetti "*Squarciafogli*", venivano poi trasferite sul "*libro dell'Apprezzo*". Il terzo atto del procedimento catastale era

compongono sono conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli. Nello specifico vi si trovano gli Atti preliminari, le *Rivele* e l'*Onciario* propriamente detto (volume n. 2812).

È opportuno precisare che per il *Catasto Onciario* (1754-1818) non sono state fatte particolari verifiche, poiché, come il *Catasto Provvisorio* ed a differenza (per fare l'esempio più illustre) del *Catasto Teresiano* (1718-1760, impostato su base geometrica e particellare), può essere solo impropriamente definito un catasto agrario.

Il *Catasto Onciario* costituisce l'attuazione delle norme dettate da re CARLO DI BORBONE nella prima metà del XVIII secolo per un riordino fiscale del regno.

Nonostante fosse un catasto descrittivo, poiché non prevedeva la mappatura dei luoghi, fu uno strumento utile ad eliminare i privilegi goduti dalle classi più abbienti che facevano gravare i tributi fiscali sempre sulle classi più umili e di fatto rappresenta uno dei più brillanti esempi del tempo di ingegneria finanziaria e di ripartizione proporzionale del peso fiscale.

In realtà esso è apparentabile a una raccolta di dichiarazioni dei redditi o meglio ancora ad un censimento di persone e di beni ovvero di tutte le persone che

rappresentato dalla discussione delle *rivele* e dell'*apprezzo*. Detta discussione resa nota per mezzo di un apposito bendo, era pubblica, e si concludeva con la redazione del cosiddetto "*libro dell'Onciario*".

L'*Onciario* si presenta distinguibile in due parti, nella prima si susseguono le partite catastali, riprodotte nella loro struttura molto similmente ai risultati forniti dagli spogli delle *rivele*, ed articolate in sette possibili categorie di contribuenti: 1) cittadini abitanti e non abitanti; 2) vedove e vergini; 3) ecclesiastici secolari cittadini; 4) chiese, monasteri e luoghi pii nell'università; 5) forestieri abitanti laici; 6) chiese, luoghi pii e monasteri forestieri; 7) forestieri non abitanti laici. Nella seconda parte è riportata la cosiddetta *collettiva generale* delle once a cui seguono lo *stato discusso* ed il complesso meccanismo di determinazione delle aliquote fiscali per ciascuna categoria di contribuenti. La partita catastale si apriva con la composizione del nucleo familiare, nel quale – molto similmente alla *rivela* – di seguito destinato il pagamento. Dalla differenza tra reddito imponibile lordo ed i pesi in deduzione si otteneva al *capofuoco*, venivano indicati gli altri componenti il nucleo, prima la moglie, poi i figli ed, infine, se presenti, eventuali altri conviventi, anche non legati da vincoli di parentela. La successiva indicazione riguardava il cosiddetto *testatico*, ovvero la tassa applicata al *capofuoco*, tranne nel caso in cui questi

«... viveva nobilmente ...».

All'indicazione del *testatico* seguivano le *once di industria*, applicate ai lavoratori maschi di età superiore ai quattordici anni. In una mescolanza di persone e di beni tipica della *catastazione* borbonica, seguiva l'indicazione dei beni, iniziando dalla casa di abitazione del fuoco, esentata peraltro dalla imposizione fiscale, e, successivamente, eventuali altre abitazioni, se in possesso, gli appezzamenti di terreno, con l'indicazione approssimata dell'estensione, dei confini, della tipologia culturale ed, infine, l'estimazione della rendita, tradotta in once. Un'altra indicazione riguardava i beni mobili, soprattutto interessi derivati dalla concessione di prestiti, o anche riscossioni di censi o canoni. Venivano, inoltre, descritti i capi di bestiame, dei quali veniva specificato l'eventuale rapporto contrattuale esistente, nel caso fossero affidati a terzi, oltre che l'estimazione della rendita. La partita catastale si concludeva con l'indicazione minuziosa dei pesi, ove presenti, specificando anche la persona o l'ente cui era il reddito imponibile netto, sempre espresso in once, utilizzato successivamente per la liquidazione della tassa.

I cittadini e tutti coloro che possedevano beni in un centro abitato erano invece tenuti alla redazione della *rivela*, una vera e propria autocertificazione nella quale, oltre a riportare tutti i componenti della famiglia con le relative professioni, venivano indicati i redditi e gli eventuali pesi deducibili ai fini del calcolo della base imponibile.

dimoravano sul territorio, possidenti e non, e di tutti i beni soggetti a tassazione ubicati nel territorio.

Il termine catasto, applicato all'*Onciario* è improprio: di un catasto odierno non aveva lo scrupolo descrittivo degli immobili rustici o urbani; in compenso l'*Onciario* ci offre dei dati che un catasto attuale non presenta: la composizione della famiglia del dichiarante, la determinazione delle fonti di reddito (da terreni, da case, da lavoro, da capitale, da rendite, da animali, ecc.), dei debiti contratti, e così via; per contro, non risultano tutte e sempre presenti nella catastazione *onciaria* la proprietà dei beni della Chiesa e, in parte, le proprietà feudali esenti da imposte. La validità dell'*Onciario* quale fonte per esaminare le condizioni dell'economia e della società meridionale nel Settecento è stata evidenziata dagli iscritti del VILLANI e del VILLARI.

In definitiva, l'*Onciario* consisteva in una sorta di censimento della popolazione, nel quale era presente un riscontro sulle proprietà, anche al di fuori del Comune di appartenenza, non come risultato di una ricognizione sul territorio, ma redatto in base alla dichiarazione (*Rivela*) fatta dagli interessati. Esso era un elenco di soggetti giuridici (capi famiglia, enti e comunità monastiche) per ognuno dei quali erano riportati i dati personali (nome, cognome, paternità, professione, stato civile, età, numero dei figli e rispettiva età) e solo alla fine era indicata la consistenza patrimoniale.

Ai fini della presente analisi critica delle vicende demaniali, così come avvenuto nei passati procedimenti commissariali, i dati conservati nel *Catasto Onciario* non possono offrire alcun elemento determinante per l'identificazione dell'estensione geometrica e dell'appartenenza alle terre collettive soggette agli usi civici.

4 – Il territorio e cenni storici

Il Comune di Borbona è situato in Provincia di Rieti, prima del 2 gennaio 1927 era situato nella Provincia di Aquila ed originariamente faceva parte dell'ex *Regno di Napoli* – distretto di Cittaducale della Provincia di *Abruzzo Ultreriore Secondo* – vi s'accede dalla Strada Statale Salaria deviando al bivio di Posta e percorrendo una strada provinciale a fondo asfaltato per Km. 4 circa, si sviluppa su una superficie territoriale di poco superiore ad Ha. 4.634 e conta 668 abitanti (dati estrapolati dal sito istituzionale del Comune di Borbona).

Esso si trova nella parte settentrionale della Provincia di Rieti, in prossimità del confine con la Regione Abruzzo, fa parte della VI Comunità Montana *del Velino*, confina a Nord ed ad Ovest con il territorio del Comune di Posta, ad Est con i territori dei Comuni di Montereale e Cagnano Amiterno nella Provincia di Aquila, a Sud con il territorio del Comune di Antrodoto ed a Sud Ovest con il territorio comunale di Micigliano.

Classificazione climatica:
zona E, 2805 GR/G.

Classificazione sismica: zona 2 (sismicità media).

Il centro abitato è posto a metri 760 sul livello del mare e dista da Rieti Km. 44, il quale occupa la parte centro-settentrionale del territorio comunale ed è costituito da un nucleo originario, denominato *La Terra*, in posizione elevata e da numerosi altri agglomerati sparsi per la piana o arroccati ai piedi delle colline circostanti. Il paese principale si colloca in un'ampia conca formata dal fiume *Ratto*, la cui valle si apre sulla sinistra dell'alto corso del fiume *Velino*.



Vi sono poi le due frazioni più importanti: *Vallemare* situata a circa 1.000 m. di altitudine, distante dal centro di Borbona Km. 4,0 circa, posta in una conca naturale che s'affaccia sulla sottostante *Valle del Velino*, che si trova al confine tra i due Comuni di Borbona e Posta che, come vedremo approfonditamente in seguito, entrarono in contrasto per il possesso dell'ex *Tenuta di Vallemare*, è prevalentemente montuosa, con grandi estensioni boschive e zone dedicate al pascolo; *Piedimordenti*, collocata a 786 metri s.l.m. sulla sommità di una collina, anch'essa a ridosso della valle alta del fiume *Velino*. Pur essendo legata amministrativamente al Comune di Borbona, la frazione di *Piedimordenti* ricade interamente dentro i confini del vicino Comune di Posta. All'interno del territorio vi sono poi le contrade di *Capo La Villa*, di *Piedi La Villa*, di *Colle Marcone*, di *La Crociata* e di *Prato di Laculo*. L'economia locale è, non a caso, dedicata prevalentemente alla pastorizia ed alla raccolta del legname.

A tali risorse si è aggiunta, di recente, quella turistica, con la presenza, soprattutto nei mesi estivi, di numerosi villeggianti alla ricerca di un luogo dove passare una vacanza all'insegna della natura e della tranquillità.

Il territorio comunale è classificato totalmente montano appartenente alla *Comunità Montana del Velino*.

L'isolamento geografico ed economico di cui il paese e le sue frazioni hanno sofferto, causa anche di forte emigrazione nell'ultimo dopoguerra, ha, almeno, contribuito alla salvaguardia del suo ambiente naturale, oggi ancora ricchissimo di flora e fauna, ed al mantenimento di molte tradizioni e feste popolari.

L'ambiente è certamente una delle caratteristiche principali del territorio di Borbona, e può divenire la risorsa economica principale. Sostanzialmente integro, **il territorio comunale è piuttosto esteso e presenta tre varietà di tipologie morfologiche: la piana alluvionale, le "macchie" e la montagna.** La piana alluvionale (760 metri s.l.m.) si estende nella valle del **fiume Ratto**, ai margini della quale sorge il nucleo principale dell'abitato odierno; qui la vegetazione è costituita in prevalenza da salicacee, di cui la specie preponderante è il pioppo nero, e da ippocastani. La vasta area pianeggiante, compresa tra il fiume e l'abitato, è coltivata quasi totalmente a fagioli, oggetto della tradizionale sagra. Sono invece definite "macchie" quelle colline che raggiungono un'altezza massima di 980 metri, costituite da calcari marnosi, arenarie e sabbie, e coperte da folti boschi in cui



prevalgono castagni e querce. Questa fascia collinare occupa la parte nord-orientale del territorio comunale ed è posta a ridosso dell'abitato, quasi a proteggerlo. I suoi boschi, solcati da innumerevoli sentieri e carrarecce sono, da sempre, una risorsa importante per il paese: oltre al legno, da fuoco e da falegnameria, offrono una grande quantità di castagne,

noci e ghiande, usate nell'alimentazione di pecore e maiali, e ancora di funghi, more e fragoline. Vi è infine la montagna, zona coperta di vaste faggete che contorna il paesaggio nella parte meridionale; è costituita da rocce calcaree e raggiunge un'altezza massima di 1591 metri. La zona montuosa occupa buona parte del territorio di Borbona. I vasti boschi di faggio, sfruttati per l'uso civico del legnatico, nascondono alcuni enormi esemplari di questa specie^[8].

Tutto il comprensorio è poi ricco di sorgenti che alimentano, oltre all'acquedotto comunale, i numerosi fontanili per abbeverare le bestie al pascolo: ricordiamo, tra le più importanti, *Fonte Brignola*, *Fonte del Lago*, *La Toppa*, *Fonte Teofilo*, *Fonte Starnara* e *Fonte Palomba*^[9].

⁸ www.comune.borbona.rieti.it (*Il territorio e l'ambiente*).

⁹ www.comune.borbona.rieti.it (*Il territorio e l'ambiente*).



La risorsa economica principale di Borbona è l'agricoltura, che produce cereali, patate, uva da vino e legumi; consistente è ancora oggi il numero di artigiani (ferro, legno, edilizia) e di allevatori (ovini e bovini). Un ruolo importante riveste infine il turismo, sia esso di villeggiatura che di ritorno da parte dei nativi emigrati^[10].

L'economia, in passato più che oggi incentrata sulle attività agronomiche, silvane e pastorali, ha lasciato sparsi sul vasto territorio una miriade di casali. Diversi per dimensioni e criteri architettonici, questi edifici sono oggi più di cento (se si contano anche i ruderi ed escludendo gli edifici che ormai risultano inglobati nell'abitato, sono circa 140), moltissimi in buone condizioni, altri fatiscenti, altri ancora ridotti a poche pietre. L'utilizzo del casale era diverso in Montagna o alle *Macchie*. Il casale di montagna era usato prevalentemente in estate, quando le bestie venivano condotte al pascolo montano e la distanza dal paese costringeva i pastori a soggiornarvi essi stessi; la parte superiore del casale era, perciò, adibita ad abitazione e questo quasi sempre disponeva di un caminetto per la lavorazione del latte. I casali delle *Macchie*, più vicini al paese, erano utilizzati invece durante tutto l'anno e, quindi, il piano inferiore era adibito a ricovero per

¹⁰ www.italiapiedia.it.

le bestie mentre, in genere, quello superiore serviva da fienile. Questi casali sono la testimonianza materiale del legame plurisecolare che unisce gli abitanti di Borbona al territorio nel quale vivono, dal quale dipendono da sempre. Inoltre la realtà essenzialmente rurale di Borbona ha favorito il sopravvivere di tradizioni e usanze che, pur adattandosi al mutare dei tempi, restano comunque ben radicate nel costume popolare^[11].

Borbona situata nei pressi della Salaria, era esistente già in epoca preromana e romana, dove si presentava come un concentramento di “ville” agrarie sparse nel territorio^[12]. I resti di insediamenti di quest’epoca sono stati identificati nel 1906 e accuratamente studiati dall’archeologo Massimo FIRMANI, che ha evidenziato come l’area fosse abitata già nel neolitico, e successivamente dai Sabini e dai Romani^[13].



Secondo Bartolomeo AZZARO, autore di un saggio sul paese inserito nell’opera “*Lazio: Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo*”, la prima attestazione del toponimo Borbona è risalente al 1018 e figura nel *Regesto di Farfa*, importante opera del monaco Gregorio DI CATINO, abate del convento di Farfa, nei pressi di Rieti, composta da ben 1324 documenti aventi lo scopo di suffragare i diritti dei suoi monaci^[14].

Le altre opere consultate, invece, sono tutte concordi nell’individuare la prima testimonianza ufficiale dell’esistenza di un luogo chiamato Borbona nella bolla di

¹¹ www.comune.borbona.rieti.it (*Il territorio e l’ambiente*).

¹² B. AZZARO, *Lazio: Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo*, De Luca Editori d’arte, Roma, 2014, pag.160, volume estratto dall’*Atlante del Barocco in Italia*, a cura di Marcello FAGIOLO.

¹³ www.altavalledelvelino.com

¹⁴ B. AZZARO, cit..

ANASTASIO IV del 1154, sollecitata dal vescovo DODONE di Rieti, in cui si parla della pieve di Santa Croce in *Burbone*, una chiesa situata dove la valle del *fiume Ratto* si allargava formando una conca naturale e alla quale facevano riferimento le molte case e casupole sparse nella zona. Questa antica chiesa veniva abbandonata nel corso del XVI secolo; perso il ruolo di riferimento dell'insediamento feudale, questa assunse in seguito l'importante funzione di santuario angioino di confine^[15].

La derivazione del nome di *Borbona*, d'incerta etimologia, potrebbe derivare dal prelatino “*bordo*” (fango), con l'aggiunta della terminazione -ONA, molto diffusa nei toponimi antichi, con riferimento agli allagamenti della valle sottostante. Altre ipotesi fanno invece derivare il nome di *Borbona* dal colle sul quale è costruita la parte più antica del paese, denominato “*Burbona*”, o ancora dal nome di uno dei condottieri della nobile famiglia dei *Machilone*, avente una grande influenza nell'area fino alla fine del XIII secolo^[16].

Borbona, nel corso della sua storia, fece parte dei domini napoletani dal 1130, anno in cui veniva costituito il Regno di Sicilia, fino al 1861, anno dell'unità d'Italia, vivendo le varie vicende che interessarono quella parte d'Italia in oltre otto secoli di storia. Amministrativamente, dal 1233 al 1273, il paese *borbontino* fu parte integrante del Giustizierato d'Abruzzo, e dal 1273 al 1806 *dell'Abruzzo Ultra* (o *Ulteriore*), entrambi i distretti furono creati dal governo napoletano. Durante il periodo napoleonico *Borbona* venne inserita nell'*Abruzzo Ultra II* (1806-1861), nel distretto di Cittaducale, con capoluogo L'Aquila. Nel 1927 il paese, che faceva parte della provincia dell'Aquila, in Abruzzo, veniva accorpato alla provincia di Rieti, nel Lazio^[17].

Si ritiene che *Borbona*, corrispondente all'attuale abitato, sia stata edificata verso il 1292, due anni dopo la distruzione del Castello di *Machilone*^[18]; infatti in seguito all'abbattimento del potere locale dei signori di *Machilone* – operato dagli aquilani sul finire del XIII secolo, con il castello che veniva assediato per

¹⁵ F. PALMEGIANI, *Rieti e la regione sabina*, Secit editrice, Rieti, 1988, pag.415-416.

¹⁶ F. PALMEGIANI, cit..

¹⁷ www.wikipedia.org

¹⁸ F. PALMEGIANI, cit..

nove settimane, salvando solo le donne dalle uccisioni – le ville sparse nella zona si riunirono definitivamente in un vero e proprio centro organizzato^[19].

Inoltre, le genti che abitavano nel feudo di *Machilone*, in seguito alla sua distruzione, si sparsero in tutto il territorio andando ad insediarsi anche tra le case e le ville preesistenti, oppure ne costruirono di nuove, facendo accrescere l'estensione del nuovo centro urbano in breve tempo^[20].

Le prime case di **Borbona** venivano costruite probabilmente in legno e non dovevano essere in origine più di cento fuochi; nel 1326 un grave incendio distruggeva completamente il paese, ma ciò non fece scoraggiare gli abitanti che ricostruivano nuove abitazioni in muratura, elevando anche una rocca per difesa^[21].

La parte più antica dell'abitato sembra essere la cosiddetta "*Lama*" o "*Terra*", piccolo agglomerato urbano costruito su un alto sperone di roccia, allo scopo di dare maggiori possibilità difensive da attacchi nemici o da alluvioni del fiume, oppure per garantire maggiore salubrità rispetto alla paludosa zona sottostante^[22].

Borbona, agli inizi del XIV secolo, per concessione del re di Napoli CARLO II D'ANGIÒ fu annessa alla contea di **Aquila** (era uno dei 99 castelli di **Aquila**), della quale condivise le vicende storiche fino all'inizio del XVI secolo. In pratica la contea di **Aquila** era una confederazione di comunità, ognuna delle quali conservava la propria individualità e il proprio patrimonio o demanio. La Città aquilana costituiva la parte accentrata di tutti i castelli sparsi nel territorio che erano, per così dire, tutti assieme una città-regione, soggetta ad un unico Capitano regio. A testimonianza di questo periodo storico è presente una preziosa croce processionale conservata nel paese; la croce processionale di **Borbona**, databile al 1320-1330 circa e sbalzata in lamina d'argento dorato a fuoco e decorata da smalti traslucidi, è uno dei più straordinari capolavori d'arte della regione^[23].

Nel 1423 **Borbona**, facente parte dei domini angioini, veniva coinvolta nella guerra tra angioini e aragonesi, come racconta il suo cittadino più illustre, il cronista e umanista quattrocentesco Niccolò DA BORBONA, nella sua *Cronaca*

¹⁹ G. ARALDI, *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, LAVEGLIA Editore, Salerno, 2006.

²⁰ www.altavalledelvelino.com

²¹ F. PALMEGIANI, cit.

²² www.altavalledelvelino.com

²³ www.comune.borbona.rieti.it/storia.

Aquilana (1363-1424), cospicuo filone storiografico e letterario, prevalentemente medievale, che si concentrò sulla narrazione delle vicende della storia civica di *Aquila*^[24].

Nel corso del '500 l'antico *castrum* difensivo, che sorgeva nella parte alta del paese, denominata "*Lama*", veniva potenziato con una rocca, andata poi distrutta^[25].

Nell'anno 1527, a seguito della campagna militare condotta da CARLO V in Italia, larga parte della penisola cadde sotto il dominio diretto della Corona Imperiale ed in Italia meridionale veniva formato il Vicereame di Napoli alle dipendenze della Corona di Spagna.



Il 4 gennaio 1534 l'*Università di Posta* donava, con atto GONFALONIERI, al feudatario Domino Ferdinando CARNESIO HISPANO il territorio della tenuta o *bandita di Vallemare*, denominata anche diruta *Villa di Laculo*. Al CARNESIO succedette il figlio Giambattista ed a questi la sorella Eleonora, la quale, nell'anno 1562, vendeva Posta e la tenuta di *Vallemare* a MARGHERITA D'AUSTRIA. Nello stesso anno l'*Università di Posta* ratificava, confermava e prendeva atto della vendita avvenuta^[26].

Nel 1536 il vicere di Napoli vendeva Borbona al Capitano spagnolo D. Pietro DI TOLEDO (o Pedro YIOIS HICI), al detto Pietro succedeva il figlio Giovanni avuto

²⁴ www.altavalledelvelino.com

²⁵ B. AZZARO, cit..

²⁶ L. GIUSTINIANI, Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli, 1802.

dalla moglie Maria IGLIANES, che a sua volta nel 1570 la cedeva per 4500 ducati a Donna MARGHERITA D'AUSTRIA – Da rilevare che abbastanza vasti nella zona erano i possedimenti di MARGHERITA D'AUSTRIA. Infatti, figurava proprietaria, di Città Ducale, Montereale, Leonessa, Posta, Borbona, Cantalice, Vazia e Canestra – Il paese, così, entrava a far parte dei cosiddetti Stati farnesiani d'Abruzzo, complesso di possedimenti costituito da una serie di beni feudali e patrimoniali di diversa provenienza collocati per la gran parte nella regione abruzzese e posseduti dalla famiglia FARNESE^[27]. L'annessione di Borbona nel vasto feudo di MARGHERITA D'AUSTRIA (1522-1586), figlia naturale dell'Imperatore CARLO V e moglie di Ottavio FARNESE, rappresentò il momento storico di maggior fervore per il paese *laziale*, che veniva governato con mitezza e saggezza, tanto che nel 1577 si registrava un incremento demografico eccezionale che portò fino a duemila gli abitanti del centro urbano^[28]. Nel 1580, sempre sotto il governo di MARGHERITA D'AUSTRIA, veniva restaurata la croce processionale^[29].

In seguito alla morte di MARGHERITA D'AUSTRIA, avvenuta nel 1586, i feudi da essa posseduti, tra cui Borbona, passavano in eredità al Principe di Parma Alessandro FARNESE; il dominio farnesiano nell'area s'interrompeva nel 1734 quando, vinta la guerra di successione, passarono al nuovo re di Napoli e Sicilia CARLO III DI BORBONE (1734-1759) come “*stati allodiali*”, cioè patrimonio privato della corona. Borbona rimaneva sotto il controllo della dinastia borbonica con continuità fino al 1861, ad eccezione della piccola parentesi rappresentata dalla Repubblica Napoletana (gennaio 1799 - giugno 1799) e dal dominio napoleonico (1805 – 1815), sotto il quale veniva nominato con *rescritto* reale del 19 settembre re di Napoli Gioacchino MURAT^[30].

Nel corso del XVII secolo si rafforzava la presenza francescana nella zona, con la fondazione nell'anno 1616 del convento di Sant'Anna, che dopo l'anno 1650 veniva affrescato dal celebre pittore sabino Vincenzo MANENTI con suggestive immagini rappresentanti la vita di San Francesco^[31].

Il devastante terremoto che nel 1703 radeva al suolo gran parte degli abitati della zona, distruggeva anche Borbona, il tragico evento dava luogo ad un lungo

²⁷ F. PALMEGANI, cit..

²⁸ www.altavalledelvelino.com

²⁹ www.comune.borbona.rieti.it (storia).

³⁰ B. AZZARO, cit..

³¹ www.comune.borbona.rieti.it (storia).

periodo di difficoltà fino a quando, nell'anno 1735, veniva completamente ricostruita ad opera dei BORBONI di Napoli. Con la ricostruzione l'abitato veniva diviso in dodici contrade, ancora oggi esistenti, e nel 1737 veniva riedificata la chiesa parrocchiale^[32].

³² F. PALMEGIANI, cit..

5. Regime giuridico degli usi civici

In tutti i periodi della nostra storia, a cominciare dall'età romana e successivamente *feudale*, comunale e moderna, ebbe origine ed assurse a grande importanza il collettivismo agrario, che si è perpetuato sino ad oggi nelle classiche forme degli *usi civici*^[33] e delle *proprietà collettive*.

Fin dalle epoche più remote, la necessità per le popolazioni di molte regioni di provvedersi dei mezzi di sostentamento a loro necessari, e che non avrebbero potuto trovare se non dai prodotti naturali del suolo, diede origine sulle terre *aperte* o abbandonate allo stato naturale, all'uso di pascere e abbeverare il bestiame, di raccogliere legna per uso domestico e di lavoro, di seminare mediante il pagamento di una corrisposta al proprietario, di trarre dal fondo altri frutti e altri prodotti da poterne fare commercio, e a qualche altro uso di minore importanza.

Nel periodo della Repubblica romana, infatti, le terre di pertinenza dello Stato costituiscono l'*ager publicus Populi Romani*, la cui origine risale alla conquista del territorio, alle quali, spesso, Roma si serviva quando sentiva il bisogno di distribuire terre ai cittadini poveri.

L'*ager publicus* veniva in parte assegnato ai cittadini, in piena e libera proprietà, per la colonizzazione. Il rimanente del dominio pubblico comprendeva i boschi ed i pascoli pubblici, in cui il popolo poteva far pascolare il proprio bestiame e gli *agri occupatori*, le cui terre incolte venivano dallo Stato stesso abbandonate all'occupazione dei cittadini, perché seminassero gli appezzamenti migliori, mediante il pagamento di una tenue corrisposta. Verso la metà di questa epoca gli *agri occupatori* scomparvero e dell'antico *ager publicus* non rimasero che i pascoli e i boschi.

Nel periodo imperiale di Roma i latifondi, che avevano avuto origine fin dall'epoca precedente, andarono sviluppandosi straordinariamente a spese delle terre pubbliche dello Stato e dei municipi e di quelle private. Essi vennero

³³ Guido CERVATI, Rivista Trimestrale di diritto pubblico, pagina 88, anno 1967:

«Usi civici è espressione equivoca. Si cominciò ad adoperarla qualche secolo fa nel tentativo di comprendere in un'unica denominazione diritti delle popolazioni, diversi per nome come per contenuto, aventi in comune l'utilizzazione di un fondo da parte della collettività di cittadini, ma ben presto si designò con essa sia il diritto della collettività (*universitas civum*) come il suo esercizio, e sia il diritto che l'esercizio da parte del singolo utente. In tali significati polisensu parlò di usi civici il legislatore dell'eversione napoletana; con gli stessi significati l'espressione passò quindi nella legislazione italiana. Ma forse proprio perché nella molteplicità dei significati dire usi civici era divenuta formula di comodo, nella pratica se ne è ancor più dilatato il significato, giungendosi fino a comprendervi, con la giustificazione della regolamentazione nella medesima legge, istituti che a volte con gli usi civici non hanno alcun rapporto.»

costituiti per la smisurata passione, che i ricchi romani avevano di estendere le loro proprietà, e a ciò addivennero con ogni mezzo, sia con quelli consentiti dalla legge e sia con l'usurpazione e la spogliazione. Il piccolo proprietario era spesso cacciato dal fondo; il patrimonio pubblico pastorale venne in gran parte usurpato, e le terre incolte vennero invase dal bestiame dei ricchi. I latifondisti affidarono dapprima la coltivazione dei cereali agli schiavi, ma in seguito dovettero ricorrere agli uomini liberi, ossia ai coloni, che a loro volta furono asserviti alla terra e furono obbligati al pagamento di un canone in natura, e alla prestazione di servizi personali e di trasporto con le proprie bestie domestiche.

L'economia del latifondo, costituito da sterminate estensioni di terre in gran parte incolte, era basata sulla pastorizia, e pertanto gli usi popolari e il collettivismo delle terre dovettero riprendere il primitivo sviluppo, senza ostacoli da parte dei padroni, perché tali usi erano per gli stessi una fonte di sicuro guadagno; e nel contempo davano modo alle popolazioni di trovare i mezzi di sussistenza a loro necessari, sia con la semina, che col pascolo del bestiame, pagando una corrisposta al proprietario. In questa epoca si affermò la forma di colonia perpetua per le terre che il latifondista concedeva a coltura intensiva e la forma degli usi civici, i quali, per ragioni eminentemente economico-agrarie, vennero esercitati con pieno consenso delle parti e poi sanciti dagli stessi statuti e regolamenti del fondo. In seguito il diritto al lavoro su tali terre divenne una consuetudine e lo Stato interveniva soltanto per farla rispettare.

Nel periodo delle invasioni barbariche il regime fondiario nelle regioni sottrattesi da queste, quali il centro Italia (comprendente l'attuale territorio di **Borbona**), il Mezzogiorno e la Sardegna, non subirono notevoli trasformazioni. E qui, come altrove, ebbero origine i “*benefici*” su cui, in seguito, dovette basarsi il sistema agrario feudale. Si trattava di concessioni graziose di un fondo che il “*dominus*” faceva al concessionario, il quale glielo aveva chiesto sotto forma di preghiera, ovvero delle concessioni fatte dal “*dominus*” mediante apposizione di canoni, livelli, censi, ecc..

Sistema feudale napoletano prima della sua eversione – I **Borboni**, ai quali venivano attribuiti molti meriti per aver iniziato l'opera di modernizzazione delle popolazioni a loro soggette, non agirono sostanzialmente per un'intima spinta democratica; non desideravano, infatti, inimicarsi i cittadini, come pure la nobiltà ed il clero. Questa é la ragione per cui le leggi e le riforme da loro emanate restarono per lo più sulla carta ed ebbero scarso riscontro nella realtà.

Tra le altre disposizioni dirette all'ossequio verso il sovrano, alla soppressione di alcuni privilegi e all'incentivazione delle industrie, mancò chi dovesse farle rispettare; per cui i provvedimenti fu come se non fossero mai stati emessi^[34].

Ciò accadde con Carlo di Borbone, come con il figlio Fernando. Infatti, l'istituzione della *Giunta degli abusi* non sortì gli effetti desiderati. Furono emesse disposizioni per restringere il numero degli armigeri baronali^[35]; per evitare l'illecito traffico della giustizia^[36]; per liberare le *università* da frequenti donativi e le loro amministrazioni dalle pesanti ingerenze dei signori^[37]; nonché, l'emanazione di pene pecuniarie e materiali per i baroni colpevoli di concussione e gravezze^[38] e relativa perdita dei diritti giurisdizionali^[39], per coloro che ne avessero abusato.

Tutto questo restò lettera morta in quanto l'abuso rimaneva nella norma dei comportamenti, come dire che oramai esso era di fatto istituzionalizzato.

Pertanto nel 1799, con l'avvento della repubblica partenopea nata dalla rivoluzione francese, vi fu una massiccia opposizione dei baroni affinché non fosse pubblicata la legge eversiva contro la *feudalità*. Il che avvenne tuttavia sette anni dopo.

La *feudalità* aveva acquistato tutti i caratteri del diritto successorio civile e la concessione di *feudi* ad avvocati, mercanti, banchieri e perfino a donne, in cambio di servigi ottenuti nel passato e nel prossimo futuro, non ne poteva rappresentare più il corrispettivo in quanto ogni aspetto della stessa *feudalità* aveva acquistato caratteri di commerciabilità. Il simbolismo stesso che accompagnava l'investitura si era ridotta ad una semplice carta e ad un pagamento di una tassa alla *Regia Curia*. Ogni aspetto peculiare della *feudalità* era stato tradotto in moneta.

Non vi era più differenza, ormai, tra un privato che viveva sulle rendite di un libero *allodio*^[40] ed un barone che viveva sui tradizionali benefici *feudali*. Tolto

³⁴ Da R. TRIFONE – “*Feudi e Demani, eversione della feudalità nelle provincie Napoletane*” – Milano 1909.

³⁵ Da GIUSTINIANI – “*Disposizione del 2 dicembre 1769*” – Nuova collana di prammatiche, volume III, pagina 113.

³⁶ Da GATTA – “*Disposizione del 29 febbraio 1772*” – Reali dispacci, Napoli 1777, volume VIII, pagina 349.

³⁷ Da GATTA – “*Disposizione dell'11 luglio 1772 e del 14 ottobre 1778*” – op. cit., volume VIII, pagine 352 e 355.

³⁸ Da GATTA – “*Disposizione del 20 ottobre 1775*” – op. cit., volume VIII, pagina 354.

³⁹ Da GATTA – “*Disposizione del 6 febbraio 1773*” – op. cit., volume VIII, pagina 353.

⁴⁰ “*Allodio*”: proprietà completa. Dal “*Dizionario illustrato della lingua italiana*” – Sansoni:
«Nel medioevo, bene immobile in piena proprietà, in antitesi al bene feudale.»

L'assenso sovrano, che arrivava anche dopo aver ottenuto il beneficio, niente restava di quella stabile istituzione *feudale* nata con i Normanni e con gli Svevi. L'utile rendita di beni titolati poteva essere ceduta a chiunque, purché i proventi dell'operazione giungessero alla *Regia Curia*. Chi prestava del denaro al barone poteva garantirsi pignorando ed ipotecando le rendite *feudali*.

A questo punto più che distruggere il *feudo*^[41] in sé stesso, bisognava indirizzare la lotta a tutta la classe baronale eliminando così la causa di ogni abuso e di ogni violenza a mezzo di una radicale riforma economica.

Periodo napoleonico del Regno di Napoli (1806/1815) – Cacciati i *Borboni* e non appena Giuseppe BONAPARTE veniva incoronato Re di Napoli, ricordando l'impegno che un decennio prima avevano preso i suoi connazionali, nel 1799, presentava attraverso i ministri un progetto di legge per l'abolizione della *feudalità*, il quale diveniva legge nel corso del Consiglio di Stato del 2 agosto 1806^[42]. Tale legge costituiva il primo passo verso un assetto statuale eversivo delle precedenti forme di governo ed investiva, con il trapasso dei poteri giurisdizionali dai baroni allo Stato centrale, la regolamentazione dei diritti domenicali di questi in rapporto ai diritti delle Comunità loro sottoposte. Con la eversione della feudalità la legge sanciva il diritto di condominio delle popolazioni sulle terre ex *feudali* e prevedeva la *divisione in massa* delle stesse attraverso l'attribuzione alla Comunità di una porzione dei beni di valore uguale ai diritti goduti sull'intero compendio

Di particolare interesse appaiono gli articoli 1^[43], 2^[44] e 3^[45].

⁴¹ Melchiorre DELFICO nelle sue "Riflessioni sulla vendita dei feudi" nel 1790 riferiva le proprie osservazioni:

«Se io dicessi che i feudi non esistono più, potrebbe sembrare un paradosso da doverne ridere, altri ne desidererebbero vivamente la dimostrazione: ma non mancherebbero quelli che, scorgendo un fondo di verità nella proposizione e paragonando gli estremi e rilevandone la differenza, ravviserebbero ch'essi non sono più quali furono, e lo stato politico ed i progressi sociali non permettendo di richiamarli ai loro principi ed alla loro natura si vedrebbe che i feudi, quali furono non potendo sussistere e quali sono non avendone l'indole, nemmeno debbono averne il nome, ne' quindi essere considerati nello stato attuale che come abusi contrari al verso sistema legislativo.

Questi inizi diverrebbero una dimostrazione se avessimo una storia ragionata dei feudi del regno».

Gli stessi concetti venivano esposti venti anni dopo dal ZURLO all'interno del suo "Rapporto sullo stato del Regno di Napoli dopo l'avvenimento al trono di S.M. il Re Gioacchino Napoleone per tutto l'anno 1809", presentato al re dal ministro dell'interno. In esso il ministro dimostra quanti sforzi fossero stati fatti dai precedenti governi contro la feudalità e a che cosa infine questa si fosse ridotta.

⁴² Legge 2 agosto 1806. Abolizione della feudalità - "Norme per l'abolizione della feudalità, lo scioglimento delle promiscuità, la ripartizione dei demani, ecc.".

⁴³ Articolo 1:

«La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili.»

⁴⁴ Articolo 2:

L'applicazione della suddetta legge, ai sensi dell'articolo 12^[46], veniva affidata alle ordinarie magistrature, le quali senza alcun indugio cominciarono a ricevere i reclami dei cittadini e quelli dei Comuni contro gli ex *feudatari*.

Successivamente, venivano emanati ulteriori dispositivi, che si possono dividere in due categorie: disposizioni attuative e provvedimenti circa le competenze degli oneri preposti alla gestione giuridico amministrativa.

Nello specifico, per quel periodo, le disposizioni attuative furono le seguenti:

- legge 1 settembre 1806 – “*Ripartizioni dei demani e scioglimento delle promiscuità*”. Stabiliva la divisione dei demani feudali e di quelli appartenenti a Chiese e Monasteri; incaricava il Consiglio d'Intendenza delle province di procedere all'assegnazione alle Università della parte di terreno loro spettante in compenso, nella misura di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ o parte inferiore, nella zona più vicina all'abitato. Il valore dei terreni da cedere all'Università doveva essere pari al valore dei diritti esercitati dai cittadini sul compendio delle terre da dividere. I terreni così attribuiti erano destinati ad essere ripartiti fra i cittadini dietro pagamento di canone;
- decreto 8 giugno 1807 – “*Definizione di demanio e norme sulla ripartizione*”. Il decreto stabiliva che sotto la denominazione di demani o terre demaniali dovevano intendersi compresi tutti i terreni aperti colti o incolti, qualunque ne fosse stato il proprietario, sui quali si esercitavano i diritti civili e le promiscuità;
- decreto 3 dicembre 1808 – “*Istruzioni per l'esecuzione della legge 1 settembre 1806 e del decreto 8 giugno 1807 sulla divisione dei demani*”. Il decreto disponeva le modalità di divisione di tutte le terre demaniali del regno da attuarsi dagli Intendenti delle province coadiuvati da esperti in economia agraria, entro l'anno 1809. Affidava ai “*decurionati*”, quali rappresentanti delle Università, dopo la divisione in

«Tutte le città, terre, e castelli, non esclusi quelli annessi alla corona, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo la legge comune del Regno.»

⁴⁵ Articolo 3:

«La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte e di marchese, legittimamente concessuti, rimangono agli attuali possessori, trasmissibili ai discendenti in perpetuo, con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale sino al quarto grado.»

⁴⁶ Articolo 12:

«Tutti i diritti, redditi, e prestazioni territoriali, così in denaro, come in derrate, saranno conservati, e rispettati come ogni altra proprietà. Le Università o particolari che avranno diritto dedotto, o non dedotto per contendere tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti per la giustizia (vedere i decreti 16 ottobre 1806 ed 11 novembre 1807, che determinarono i Tribunali competenti in materia). Ci riserviamo di provvedere per quei diritti, e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, col farli

massa, la ripartizione delle terre fra tutti i cittadini abitanti, d'ogni età e sesso. La misura della quota da attribuire non doveva essere inferiore ai due tomoli. Stabiliva, inoltre, che le terre così attribuite non potevano essere vendute nè ipotecate per dieci anni, pena la devoluzione;

- Decreto 10 marzo 1810 – *“Approvazione delle istruzioni ai Commissari per la divisione dei demani e lo scioglimento delle promiscuità”*. Nel decreto veniva indicata la natura degli usi, suddivisi in *“essenziali”* per l'uso strettamente personale, *“utili”* per uso personale e per l'industria e *“dominicali”* con la partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo. Nella ripartizione delle terre fra i cittadini, i Commissari dovevano tenere conto che, se il demanio ex feudale era occupato da coloni inamovibili questi andavano considerati gli aventi diritto alle terre stesse, esistendo già divisione di fatto;

I provvedimenti circa il contenzioso demaniale e le operazioni amministrative furono, invece, regolate come appresso descritto:

- Decreto 11 novembre 1807 – *“Istituzione della Commissione Feudale”*⁴⁷. La quale aveva funzioni giurisdizionali, le sue decisioni costituivano giudicato, aveva il carattere di magistratura straordinaria e considerata come emanazione diretta dell'autorità sovrana e della regia facoltà di servirsi, in casi eccezionali, di mezzi egualmente speciali e d'eccezione. Il 27 febbraio 1809 venivano firmate le sue competenze. La cura per l'osservanza delle sue decisioni veniva affidata ai procuratori generali e regi presso le corti e i tribunali del regno; l'obbligo relativo all'esecuzione e all'adempimento veniva affidato agli intendenti, sottointendenti, sindaci e *decurioni* delle rispettive circoscrizioni;
- Decreto 20 agosto 1810 – *“Scioglimento della Commissione Feudale”*. Le controversie avanti alla stessa venivano rimesse ai Tribunali ordinari ed il termine concesso alla Commissione per il completamento delle funzioni ad essa attribuite scadeva alla fine dell'anno 1808;
- Decreto 28 novembre 1808 – *“Proroga di un anno della durata della Commissione Feudale”*;

redimibili a favore dei contribuenti, colla surrogazione dei canoni in denaro, ed intanto viene espressamente proibita qualunque novità di fatto.»

⁴⁷ Articolo 1:

«Sarà da noi nominata una Commissione che nel corso dell'anno 1808 giudicherà tutte le cause introdotte avanti il 2 agosto 1806 fra le Università e i Baroni, di qualunque natura esse siano, e non ancora decise, eccettuate quelle che in virtù del nostro decreto de' 9 del presente mese debbono essere decise dalla Commissione da noi stabilita per la liquidazione degli antichi diritti feudali.»

- Decreto 16 ottobre 1809 – *“Istruzioni per la Commissione Feudale con il quale venivano fissati i termini delle azioni nascenti dalla estinta feudalità”*. Con questo decreto veniva dato termine ai baroni ed ai Comuni fino al 31 dicembre 1809 per dedurre davanti alla *Commissione Feudale* le azioni relative, e veniva dato termine fino all’11 settembre 1810 alla Commissione Feudale per portare a compimento le decisioni;
- Decreto 23 ottobre 1809 – *“Istruzioni speciali ai Commissari per la divisione dei demani”*. Ai commissari venivano attribuiti i poteri di risolvere tutte le questioni allo scopo di portare a termine le operazioni demaniali, preliminarmente in via conciliativa e, quindi, con decisioni esecutive. Venivano in sostanza conferiti ai Commissari i più ampi poteri per la divisione dei demani, sia in via bonaria che in via contenziosa. Le loro decisioni potevano essere impugnate davanti al Consiglio di Stato, non per farle revocare o modificare, ma al solo fine di ottenere, da parte del soccombente, una indennità pecuniaria;
- Decreto 3 luglio 1810 – *“Attribuzione ai Commissari per la esecuzione delle sentenze della Commissione feudale”*;
- Decreto 29 agosto 1811 – *“Fissazione al 31 dicembre 1811 del termine di cessazione delle funzione dei Commissari”*;
- Decreto 27 dicembre 1811 – *“Attribuzione agli Intendenti del compimento delle operazioni della divisione dei demani”*. Le operazioni non portate a termine dai Commissari alla data del 31 dicembre 1811, loro concesso con il decreto precedente, restava affidato agli Intendenti delle province;
- Decreto 20 gennaio 1814 – *“Fissazione del termine per la notifica delle ordinanze dei Commissari ripartitori”*.

Nello Stato napoletano, le leggi napoleoniche operarono un sostanziale rivoluzionamento, ove prima risiedeva un intendente di nomina regia, incaricato dell’amministrazione civile, finanziaria e dell’alta polizia, affiancato da un Consiglio Generale e da un Consiglio d’Intendenza. Al Sottointendente spettava di far eseguire nel distretto le disposizioni dell’Intendente e di esprimere il proprio parere su questioni a lui sottoposte. Le riforme napoleoniche investirono anche il governo dei Comuni. Con le nuove disposizioni di legge venivano abolite le consuetudini locali, ogni *Università* veniva da quel momento chiamata Comune. Così il governatore usciva di scena, il *feudatario* veniva destituito e

L'amministrazione della cosa pubblica passava dai Giudici al Sindaco che, unito a pochi consiglieri (*decurioni*), formavano il *Decurionato*. Per i nuovi amministratori, come per i precedenti, la carica durava un solo anno e il Sindaco veniva scelto dagli stessi *Decurioni*. Degna di nota è anche la riforma delle finanze dello Stato con la quale venivano ridotte numerose imposte dirette, fino allora esistenti, ad una sola chiamata *contribuzione fondiaria*. Strettamente connessa a tali provvedimenti è stata l'opera di compilazione del *Catasto provvisorio*, ordinato da Gioacchino NAPOLEONE con il decreto del 4 aprile 1809, con il quale veniva stabilito che dovevano essere annotate le quantità ed i valori dei beni immobili esistenti nei singoli comuni ed i nomi dei rispettivi proprietari, con il fine di distribuire equamente il carico fiscale.

Le leggi eversive del 13 febbraio e del 7 agosto 1807 avevano soppresso numerosi ordini religiosi, i cui beni posti in vendita incrementarono, per la maggiore dei casi, il patrimonio dell'aristocrazia e della nascente borghesia.

In tal modo si compiva la liquidazione finale dei privilegi e dei diritti che venivano esercitati sulle persone, sulle industrie e sul commercio; però, se questi diritti, fondati o infondati, trovarono la loro efficacia in una prestazione da parte dei cittadini o, per meglio dire, in un arricchimento dei *feudatari*, per effetto delle entrate da questi percepite, essi non costituirono ne' esaurirono la lunga serie di privilegi baronali.

L'eversione dopo l'anno 1815 – Il ritorno dei *Borboni* a Napoli faceva sorgere tra gli ex *feudatari* la speranza di vedere annullata l'opera riformatrice di NAPOLEONE e di vedersi, quindi, reintegrare nel possesso gli antichi *feudi*.

Uno dei primi provvedimenti del governo fu, appunto, la nomina di un'apposita *Commissione Consultiva*, la quale veniva costituita con lo scopo primario di verificare se i criteri seguiti dall'allora *Commissione feudale* fossero stati ispirati da principi di giustizia e se gli stessi fossero stati conformi all'antica giurisprudenza. Con il *Reale Rescritto* del 19 settembre 1815^[48] con tale provvedimento veniva istituita dalla restaurata monarchia borbonica una Commissione per verificare se l'operato della *Commissione Feudale*, creata dal governo napoleonico, era stato conforme alle antiche leggi ed alla giurisprudenza costante e vagliare, in caso contrario, la validità dei giudicati. Durante il corso dei lavori della nuova Commissione, i *baroni* rimettevano alla stessa una loro dettagliata memoria, con la quale cercarono di dimostrare come tutte le decisioni

⁴⁸ "Rescritto" del 19 settembre 1815 (I bis) – "Nomina di una Commissione per l'esame delle massime seguite dalla Commissione feudale".

della dismessa *Commissione feudale* fossero state ingiuste ed arbitrarie e che il compito prioritario della Commissione nominata doveva essere quello di evidenziare gli errori e, a loro modo di vedere, le ingiustizie perpetrate. La *Commissione consultiva* nel presentare il rapporto, però, non tenne in benché minimo conto le osservazioni avanzate dai baroni, ed accolse e confermò, complessivamente e sostanzialmente, i principi e le massime enunciate dalla riforma. Nei confronti di questo rapporto i baroni risposero con una loro nuova memoria nella quale, dopo avere criticato aspramente l'opera del governo napoleonico, cercarono di dimostrare l'infondatezza della giurisprudenza eversiva. Questo scritto è stato, in definitiva, l'ultimo tentativo pubblico e collettivo che la classe baronale fece con il fine di essere reintegrata nei possessi e di sovvertire, quindi, il corso della legge eversiva emanata.

Successivamente, l'articolo 9 della legge 11 dicembre 1816 confermava tacitamente l'abolizione della *feudalità* e l'altra, del 20 settembre 1817, riconosceva e confermava pienamente le molte sentenze emesse dalla *Commissione feudale*.

A seguito della riconferma dell'abolizione della *feudalità*^[49] veniva stabilito che ogni comune doveva avere le sue rendite separate da quelle dello Stato, dei privati e degli altri comuni. Veniva abolita e, quindi, vietata, ai sensi dell'articolo 154, ogni promiscuità di demanio, di rendita e di diritti. Veniva, ai sensi dell'articolo 176^[50], dichiarata abusiva ogni occupazione ed alienazione illegittima di demanio comunale a qualunque tempo poteva essa risalire. I demani comunali, ai sensi dell'articolo 182^[51], continuavano ad essere divisi fra i cittadini previo pagamento di un annuo canone a favore del comune. Le terre abbandonate, ai sensi dell'articolo 185^[52], dovevano ritornare al demanio comunale, come pure

⁴⁹ Cass. 26 maggio 1939, n. 1754 (Dir. Beni Pubbl., 1939, 658).:

«Procedutosi alla divisione in massa del feudo fra ex barone e commune, le terre a questo attribuite e non utilizzate per la quotizzazione (boschi e pascoli), anche se non risulti da un atto dell'autorità amministrativa competente che vi avesse espressamente conservato l'esercizio degli usi civici in favore dei cittadini, non perdono la caratteristica della demanialità per trasformarsi in allodio. Gli usi civici nella divisione in massa sopravvivono concentrati sulla parte assegnata alla università, finché non abbia luogo la ripartizione in quote a favore dei cittadini.»

⁵⁰ Articolo 176:

«Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del Demanio comunale è dichiarata abusiva a qualunque epoca l'una e l'altra rimonti; essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun diritto o effetto.»

⁵¹ Articolo 182:

«I demani comunali saranno divisi, ed assegnati in libera proprietà ai cittadini, mediante la prestazione di un annuo canone a favore del Comune, secondo gli stabilimenti adottati.»

⁵² Articolo 185:

quelle che, per tre anni consecutivi, erano state lasciate incolte o che prima del decennio erano state vendute od ipotecate.

Le operazioni di divisione dei demani, come pure l'esame delle controversie riguardanti lo scioglimento delle promiscuità e le usurpazioni del demanio comunale, venivano delegate agli Intendenti, i quali dovevano provvedervi nel *Consiglio d'Intendenza*, salvo approvazione del Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 177^[53] e 186^[54].

La legge aveva conferito un più stabile assetto all'esercizio degli usi civici di pascolo. Pertanto, dopo aver stabilito che questo uso doveva essere conservato sulle terre in cui esisteva, ai sensi dell'articolo 188^[55], vietava la vendita in massa dell'erba e permetteva ai comuni anche di esigere la fida. Veniva, invece, ai sensi dell'articolo 191^[56], vietata la fida sui boschi comunali adibiti agli *usi civici* di legnatico.

Successivamente, venivano emanate ulteriori norme legislative per regolare ancora meglio le suddette procedure:

- Decreto 30 giugno 1818 – “*Nomina Consiglieri provinciali per la divisione delle terre demaniali e per la esecuzione delle decisioni della Commissione feudale*”;
- Decreto 13 ottobre 1818 – “*Norme delucidative al D. 30 giugno 1815*”. Veniva stabilito che le ordinanze redatte dagli Intendenti

«Le quote demaniali abbandonate da partecipanti, a cui sono state assegnate, ritornano al Demanio comunale. S'intendono abbandonate le quote demaniali qualora si lascino incolte per tre anni consecutivi o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio dalla data di possesso.»

⁵³ Articolo 177:

«L'esame delle controversie che derivano dai due articoli precedenti è delegato agli Intendenti nelle rispettive Provincie. Essi vi provvederanno in Consiglio d'Intendenza, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente.»

⁵⁴ Articolo 186:

«Le operazioni della divisione dei Demani sono delegate agli Intendenti. Essi vi procedono in Consiglio d'Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato del Ministro dell'Interno. Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d'Intendenza ogni controversia dipendente dalla divisione dei demani, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente.»

⁵⁵ Articolo 188:

«Le terre demaniali addette all'uso civico di pascolo dovranno essere sempre riservate a quest'uso a cui non potrà in nessun caso derogarsi colla vendita in massa dell'erba. Su queste terre compete al Comune il diritto di fida, sia supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime, colle modificazioni prescritte nei seguenti articoli.»

⁵⁶ Articolo 191:

«L'uso dei boschi comunali per fuoco o altri bisogni essenziali non può essere sottoposto a fida o prestazione: può esserlo soltanto l'uso per l'industria commerciale. Quando questa parte di rendita non basta a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del Comune, senza che possa mai ripartirsene l'equivalente tra' cittadini che vi esercitano usi.»

provinciali dovevano essere eseguite dagli stessi. I Consiglieri istituiti con il precedente Decreto dovevano procedere alle operazioni loro affidate con le stesse facoltà e modalità dettate per gli Intendenti. Termine accordato: un anno;

- Decreto 1 settembre 1819 – *“Riattribuzione agli Intendenti delle operazioni demaniali”*;
- Decreto 26 settembre 1836 – *“Provvedimento che dichiarava ufficiale la collezione delle sentenze della Commissione feudale”*;
- Decreto del 6 dicembre 1852 con il quale veniva disposto che il divieto di alienazione delle quote di terreni quotizzati fosse prolungato ad un ventennio.

Nel 1860 il territorio di Borbona veniva annesso al nuovo Stato italiano. Riguardo la materia che ci interessa, a quei tempi molto sentita da tutte le popolazioni, per i territori già appartenuti all'ex *“Regno di Napoli”* venivano adottati i seguenti provvedimenti:

- Decreto legislativo 1 gennaio 1861 – *“Istituzione dei Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle province napoletane”*. Tutte le operazioni già affidate agli Intendenti provinciali venivano attribuite a speciali Commissari delegati a compierle in una o più provincie. Restavano in vigore, poiché non derogate, tutte le disposizioni esistenti sulla materia;
- Decreto legislativo 3 luglio 1861 – *“Approvazione delle istruzioni ai Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle province napoletane”*. Il Decreto attribuiva ai *Regi Commissari Ripartitori* le competenze amministrative e giurisdizionali. I Commissari venivano incaricati di procedere a due distinte operazioni: 1) lo scioglimento delle promiscuità; 2) il completamento delle divisioni in massa dei demani ex feudali; 3) le reintegre dei demani comunali usurpati; 4) la suddivisione in quote dei demani spettanti o reintegrati ai Comuni. Il tutto ai sensi delle leggi eversive del sistema *feudale*, pubblicate a far data dall'1 settembre 1806, per lo scioglimento delle promiscuità, per la ripartizione dei demani e per la esecuzione delle decisioni della *Commissione Feudale*. Le quotizzazioni dei demani, essendo operazioni puramente amministrative, dovevano essere soggette alla superiore approvazione. Le operazioni demaniali affidate ai *Regi Commissari Ripartitori* dovevano avere improrogabilmente termine entro l'anno 1861;

- Regio Decreto 16 marzo 1862, n. 503 – “*Attribuzione al Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio della suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei demani comunali, ex feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti di uso verso le popolazioni delle Province meridionali*”. Veniva, altresì, disposto l’affidamento ai Prefetti di tutte le operazioni demaniali non portate a compimento dai *Regi Commissari Ripartitori* entro il termine loro concesso con il D.L. 1 gennaio 1861;
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, riguardante il contenzioso amministrativo. Veniva disposto che i reclami contro le Ordinanze dei Prefetti e dei *Regi Commissari Ripartitori*, già di competenza della Corte dei Conti, erano affidate alle Corti d’Appello con le forme del procedimento sommario.

Beni di demanio universale e feudale – Le terre che secondo la vigente normativa possiedono la natura di *demanio collettivo* sono, *di fatto*, da distinguersi, in relazione alla loro origine e secondo la legislazione vigente nelle province ex napoletane, in *universali*, *comunali* e *feudali*. Trattasi, infatti, di *demanio collettivo universale*, quando l’uso civico collettivo o promiscuo si esercita su una terra che appartiene alla *Universitas civium*; Trattasi di *demanio collettivo comunale*, quando il bene è dell’ente pubblico *Comune*; trattasi, infine, di *demanio collettivo feudale*, quando il bene appartiene ad un privato^[57].

⁵⁷ Dalla sentenza n. 2 del 2011, emessa dal Commissario Aggiunto Dott. CATALANI del C.U.C. Roma, nella causa MANCINI c/Comune di Borbona, si legge che:

«... Il giudizio del Commissario conosce diverse forme di appartenenza fondiaria, la proprietà collettiva, la proprietà privata, la demanialità civica, la persistenza di usi civici indipendentemente dalla titolarità.

Di queste solo la proprietà privata è disciplinata dal vigente codice civile, mentre le altre tre restano estranee ed, occorre aggiungere, sono pressoché ignorate dal lessico corrente del diritto civile. Per avere una nozione legislativa degli usi civici e della proprietà collettiva occorre riferirsi alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, art. 1. Per usi civici possiamo così intendere le situazioni reali di comune godimento di fondi da parte di una collettività indipendentemente dalla spettanza dei fondi stessi, siano essi quindi di privata proprietà o di nessuno. Per proprietà collettiva si ritiene la spettanza di fondi ad una Università Agraria per cui vige il divieto relativo di alienazione, l’iususcapibilità, il godimento collettivo da parte di tutti i membri della comunità, ben distinta quindi per questi suoi caratteri della comunione prevista dal codice civile. Il civico demanio, invece, non trova una definizione legislativa attuale e la sua nozione si ricava dall’elaborazione giurisprudenziale o dalla ricerca storico – giuridica. Per demanio civico possiamo intendere la riferibilità gestionale di un territorio ad un Comune a cui fa da complemento il godimento collettivo da parte dei membri della comunità. Si tratta, pertanto, di una mera riferibilità formale corredata da alcuni poteri gestionali, pubblicisticamente regolati, come la facoltà relativa di disporre dei terreni previo mutamento di destinazione ed asseverazione regionale (art. 1. 1766/1927). Si tratta dunque di un istituto ben diverso dalla proprietà privata o dal demanio propriamente inteso. Tanto si desume anche dalla definizione legislativa del demanio civico presente nel decreto 8 giugno 1807 del Regno di Napoli,

Il Comune, come Ente autarchico, come sopra detto, sorgeva con la dominazione francese e tutti i beni che figuravano ad esso appartenenti erano da presumersi come di appartenenza della *Universitas Civium*, cioè di *demanio universale*.

Occorre evidenziare ancora che nell'Italia Meridionale, prima della dominazione francese, non esisteva il comune e, quindi, non poteva esistere il *demanio collettivo* comunale.

La materia cosiddetta degli usi civici^[58] è oggi disciplinata dalla legge del 16 giugno 1927, n. 1766, e dal relativo regolamento d'applicazione, questi fu approvato con il decreto legge (R.D.L.) n. 332 del 26 febbraio 1928.

La suddetta legge, in buona sostanza, suddivide la materia in due ben distinte realtà:

- a) *diritti collettivi* – si riferiscono a terreni d'appartenenza privata, soggetti agli *usi civici* della popolazione e oggetto di liquidazione, generalmente mediante divisione, ossia il distacco a favore della popolazione di una porzione del fondo gravato, ed eccezionalmente mediante attribuzione dell'intero fondo al proprietario ed imposizione, sul fondo medesimo a favore della popolazione, di un annuo canone corrispondente al valore dei *diritti civici*;
- b) *beni collettivi* – terre d'appartenenza collettiva (antiche proprietà collettive, pervenute ai comuni in compenso di liquidazioni di diritti su terre private o a seguito di scioglimento di promiscuità per transazioni o per acquisti ai sensi della legge n. 1766/27 e di quelle precedenti) e non beni a destinazione pubblica (strade, edifici pubblici, parchi, giardini, ecc.). Tali terre sono garantite dai vincoli dell'inalienabilità, della destinazione, dell'insuscapibilità e dell'imprescrittibilità.

A conferma di quanto affermato al punto b), si riporta il testo della recente legge n. 168 del 20 novembre 2017 – “*Norme in materia di domini collettivi*”. La quale, all'articolo 3, riaffermando i principi dettati da sempre dalla dottrina e dalla giurisprudenza che da secoli si sono occupati delle terre soggette agli *usi civici*

art. 1: “sotto il nome di demanio di terreni demaniali, si intendono compresi tutti i territori aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, sui quali abbian luogo gli usi civici o le promiscuità”. Nel giudizio commissariale, nella maggior parte dei casi, si dibatte intorno alla proprietà privata di un fondo o alla sua civica demanialità, avendo sempre ben presente che quest'ultima non consiste in un diritto soggettivo reale individuale, alla stessa stregua della prima, ma in un potere di gestione pubblicisticamente regolato. ...»

⁵⁸ *Usi civici* è un'espressione imprecisa dal punto di vista storico, *diritti e terre collettive* piuttosto che *usi civici* sarebbe l'espressione corretta da utilizzare, come ha sempre fatto notare l'illustre e compianto avvocato Guido CERVATI nel corso della Sua luminosissima carriera.

ed, in particolare, i *demani collettivi*, definisce quali sono le terre appartenenti ai *Beni Collettivi*:

«... 1. Sono beni collettivi:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
 - b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
 - c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
 - d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
 - e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
 - f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano gli usi civici.
- g) 2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. ...»

Quanto sopra detto rappresenta un'indispensabile puntualizzazione, poiché molte volte accade che si confondono quelli che sono i *diritti collettivi*, accertati e non, e quelli che sono i *beni collettivi*.

La legge 16 giugno 1927, n. 1766, per la cui applicazione è stato emanato il relativo regolamento, approvato con il Regio decreto del 23 febbraio 1928, n. 322, ha i seguenti scopi fondamentali:

- 1) La liberazione delle terre dagli usi civici e da ogni altro diritto di promiscuo godimento, preteso od esercitato;
- 2) La sistemazione giuridica definitiva e l'utilizzazione economica, tanto delle terre d'origine collettiva, quanto di quelle attribuite e da attribuire alle popolazioni mediante le liquidazioni degli *usi civici*.

Detta legge mirava, come mira, all'accertamento e alla liquidazione generale degli *usi civici*, e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione, e prevede le norme per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta, e delle altre

possedute dai Comuni o dalle Università (o associazioni agrarie), ugualmente soggette all'esercizio degli *usi civici* di cui all'art. 1 della legge.

Le occupazioni abusive e le concessioni ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, a fronte della domanda dell'occupatore, possono essere legittimate per concessione, oggi, dell'Autorità regionale, mediante l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica a favore del Comune, quando concorrono unitamente le seguenti condizioni:

- 1) L'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- 2) La zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
- 3) L'occupazione duri da almeno dieci anni.

Se la legittimazione non avviene, le terre dovranno essere restituite al Comune o alla Associazione, qualunque sia l'epoca a cui risalga l'occupazione delle stesse, e ciò provvede ora la Regione con una sua specifica Determinazione (articolo 9 della legge).

Nei terreni appartenenti ai domini collettivi, i diritti della popolazione relativi all'esercizio del pascolo, del legnatico, ecc., devono essere conservati, ma devono essere esercitati in conformità del piano economico prescritto dalle leggi forestali e il loro esercizio deve essere limitato unicamente a quanto sia necessario ai bisogni dell'utente e della sua famiglia (articolo 12 della legge e 43 del Regolamento).

È bene ricordare che con la normativa emanata con la legge n. 431/85, meglio conosciuta come *Legge Galasso*, la quale ha rappresentato una svolta *epocale* nella disciplina della progettazione urbanistica, è stato imposto ai Comuni di inquadrare nella pianificazione territoriale paesistica le terre civiche, considerandole meritevoli di tutela:

«le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici»^[59].

Essa, quindi, ha riportato prepotentemente d'attualità la materia degli usi civici, sino a farla divenire un argomento certamente non secondario all'interno della complessa disciplina urbanistica e tutela ambientale.

Infine, è utile soffermarsi sulla problematica inerente la presenza di fabbricati presenti sulle terre appartenenti al demanio collettivo della popolazione *borbontina*, per questi casi – non certamente rari – è vigente il principio dell'accessione invertita più volte affermato dal Commissario, poiché il principio

⁵⁹ Articolo 1, c. 1°, lettera "h".

dell'accessione dell'edificio al proprietario del suolo non può applicarsi al demanio collettivo.

Infatti, tutti i provvedimenti di alienazione o mutamento di destinazione d'uso temporaneo sanciti dall'Autorità competenti ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766 del 1927 e dagli articoli 39-41 del Suo Regolamento di applicazione, approvato con il R.D. n. 332 del 1928, nonché quelli emanati ai sensi dell'ex art. 8 della legge regionale n. 1 del 1986 e s.m.i., hanno riguardato, e riguardano, solo ed esclusivamente le terre appartenenti al demanio collettivo della popolazione **borbontina**, amministrate dal **Comune di Borbona**, e non certamente le strutture edilizie o simili eventualmente realizzate sugli stessi. Accertato che nei casi del genere le strutture edilizie non sono state realizzate dal **Comune di Borbona**; Preso atto del principio dell'accessione invertita più volte recentemente affermato dalla vigente giurisprudenza in materia di usi civici^{[60][61]}, e del fatto

⁶⁰ Il decreto in materia possessoria ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1766/27 emesso il 10 aprile 2015 dal Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, Dott. Pietro CATALANI, n. 72 di cronologico, nella causa R.G. 37/2005 tra il sig. Inchiappa Antonietta ed altri contro il Comune di Frascati e Casamonica Rocco, chiarisce:

«... Si tratta però del possesso del terreno su cui è edificata la palazzina. Nessuna competenza ha invece chi scrive in merito al possesso dell'edificio ed alla sua spettanza. È chiaro infatti che con l'edificazione non solo è stata di fatto mutata l'originaria destinazione agraria del fondo, ma soprattutto sono stati creati diritti soggettivi di superficie che non possono avere natura demaniale civica e rientrano pertanto nella cognizione del giudice civile ordinario. Con l'edificazione si è creata un'anomala situazione giuridica per cui l'originaria qualità demaniale civica permane sul fondo, ma non va certo ad influire sui diritti dei superficiari rispetto agli appartamenti.

La vocazione civica infatti investiva soltanto il fondo e non può estendersi all'immobile su di esso edificato.

Come stabilito, da chi scrive, in altre pronunce (cfr. sentenze n. 44/2013 del 19 giugno 2013 in causa RG 81/2013, n. 26/2014 del 19 febbraio 2014 in causa RG 3/2011, n. 71/2014 del 20 ottobre 2014 in causa RG 32/2011) il principio "superficies solo cedit" sancito dall'art. 934 del codice civile per cui qualunque costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo, non può applicarsi alla proprietà collettiva.

Il demanio civico non può ricondursi infatti alle forme di proprietà privata e pubblica regolata dal codice civile.

Si tratta di un terzo genere che se ha in comune con la proprietà pubblica le caratteristiche della non alienabilità, se non previo mutamento di destinazione, e della non prescrivibilità, ha una caratteristica peculiare nella non divisibilità che lo distingue nettamente da ogni altra forma di comunione. V'è inoltre la sua vocazione agraria che lo rende disomogeneo ad ogni utilizzazione che non sia agro-silvo-pastorale.

È però proprio l'indivisibilità assoluta del diritto civico, che ha senso solo in quanto può collettivamente ripartirsi fra tutti gli utenti ma solo sotto il profilo dell'utilizzazione pratica e mai come attribuzione di lotti di proprietà privata a seguito di divisione, che rende inapplicabile il principio di accessione.

Non v'è dubbio infatti che l'accessione valga anche per la comunione ordinaria. La proprietà comune di un terreno su cui venga costruito un edificio si espande all'edificio stesso che, però, potrà poi essere comodamente ripartito secondo le quote di spettanza del fondo e gli accordi dei comunisti.

Questo, invece, non potrà mai accadere per un edificio costruito su fondo collettivo; pertanto l'edificio, alla stessa stregua del fondo, non potrebbe mai essere diviso e sarebbe sottratto per sempre da ogni commercio. Si avrebbe così una nuova categoria di beni non commerciabili e non divisibili

non prevista dal legislatore. Il particolare statuto della non commerciabilità dei beni è invece sempre attribuito dalla legge e non può essere stabilito dalla volontà dei privati.

Infatti l'edificio sarebbe frutto dell'opera umana, e quindi di una volontà di agire, che, però, ne determinerebbe uno statuto speciale. Lo statuto speciale della non negoziabilità di un bene, però, solo il legislatore, attraverso la disciplina dei beni pubblici e dei beni collettivi, può conferirlo. V'è però che la giurisprudenza ha ammesso l'applicabilità del principio d'accessione nel caso di beni pubblici. Di talché l'edificio costruito su terreno demaniale, patrimoniale indisponibile o disponibile di un Ente pubblico va ad incrementare la proprietà pubblica di quest'ultimo, acquisendone automaticamente la relativa disciplina, quindi nel caso di demanio o patrimoni indisponibili anche la non negoziabilità.

Tuttavia occorre ancora una volta rilevare la differenza fra beni pubblici e demanio civico; i primi fanno sempre riferimento ad uno specifico Ente pubblico, il secondo invece fa riferimento ad una collettività di cui il Comune è solo l'Ente esponentiale, ma non il titolare del diritto.

Pertanto se si ammettesse l'applicabilità dell'accessione degli edifici costruiti su terreni di civico demanio si avrebbe una proprietà collettiva di edifici assolutamente non prevista dalla legge n. 1766 del 16 giugno 1927 che regola solo la spettanza di fondi, secondo la nota distinzione categoriale dei terreni boschivi e pascolativi e di quelli a vocazione agraria.

Proprio la mancanza nella legge 1766/1927 di ogni riferimento a edifici e costruzioni milita come argomento letterale per cui la proprietà collettiva o demanio civico non può concernere tali tipi di beni immobili, ma solo i fondi.

Ne consegue che non può operare per la proprietà collettiva nemmeno l'art. 934 c.c.

Inoltre, per i fondi di uso collettivo la regola è l'assoluta indivisibilità del diritto pur nella possibilità di utilizzazione differente da parte degli utenti. A seguito di un'attività umana, l'edificazione appunto, si determinerebbe un peculiare statuto giuridico del bene immobile costruito, che diverrebbe ipso facto, in forza dell'accessione, anche non commerciabile, assolutamente non riconducibile in quote, non usucapibile da terzi in buona fede. Pertanto il principio dell'accessione dell'edificio al proprietario del suolo non può applicarsi al demanio civico in primo luogo in forza dell'argomento letterale, in quanto s'è visto come l'art. 934 c.c., là dove si attribuisce l'appartenenza dell'edificio al proprietario, intende il proprietario pubblico o privato secondo la disciplina del codice civile e non le altre forme di possedere i fondi disciplinati dalla l. 1766/1927. In secondo luogo in considerazione delle conseguenze aberranti rispetto alla logica di mercato e ai principi liberistici dell'ordinamento a cui condurrebbe l'applicabilità dell'accessione di edifici a proprietà collettive in quanto si configurerebbe una proprietà edilizia indivisibile e fuori commercio.

Se pertanto nella materia che qui ci interessa non opera il principio di accessione dell'art. 934 c.c., la situazione che qui si presenta è quella di un fondo originariamente di natura demaniale civica, per essere stato di proprietà dell'Università Agraria di Frascati, poscia edificato da Inchiappa Giovanni dante causa degli attuali ricorrenti.

Nel caso in esame pertanto è chiaro che chi scrive ha competenza a decidere solo in merito al possesso del fondo, ma non in merito alla spettanza dei singoli diritti superficiali. ...»

⁶¹ Dalla sentenza n. 15/2015 emessa l'8 luglio 2015 dal Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, Dott. Pietro CATALANI, n. 199 di cronologico, nella causa R.G. 21/2013 tra i sigg. Casamonica Guerino e Casamonica Angela contro il Comune di Frascati e l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

«... Con l'edificazione si è creata un'anomala situazione giuridica per cui l'originaria qualità demaniale civica permane sul fondo, ma non va certo ad influire sui diritti dei superficiali rispetto agli appartamenti.

Come stabilito, da chi scrive, in altre pronunce (cfr. sentenze n. 44/2013 del 19 giugno 2013 in causa RG 81/2013, n. 26/2014 del 19 febbraio 2014 in causa RG 3/2011, n. 71/2014 del 20 ottobre 2014 in causa RG 32/2011) il principio "superficies solo cedit" sancito dall'art. 934 del codice civile per cui qualunque costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo, non può applicarsi alla proprietà collettiva.

Il demanio civico non può ricondursi infatti alle forme di proprietà privata e pubblica regolata dal codice civile.

Si tratta di un terzo genere che se ha in comune con la proprietà pubblica le caratteristiche della non alienabilità, se non previo mutamento di destinazione, e della non prescrivibilità, ha una caratteristica peculiare nella non divisibilità che lo distingue nettamente da ogni altra forma di

che, di conseguenza, il principio dell'accessione dell'edificio al proprietario del suolo non può applicarsi al demanio collettivo; La sistemazione nel caso d'alienazione e, quindi, la valutazione, dovrà riguardare il solo suolo e non il soprassuolo, poiché quest'ultimo rappresenta un diritto soggettivo di superficie

comunione. V'è inoltre la sua vocazione agraria che lo rende disomogeneo ad ogni utilizzazione che non sia agro-silvo-pastorale.

È però proprio l'indivisibilità assoluta del diritto civico, che ha senso solo in quanto può collettivamente ripartirsi fra tutti gli utenti ma solo sotto il profilo dell'utilizzazione pratica e mai come attribuzione di lotti di proprietà privata a seguito di divisione, che rende inapplicabile il principio di accessione.

Non v'è dubbio infatti che l'accessione valga anche per la comunione ordinaria. La proprietà comune di un terreno su cui venga costruito un edificio si espande all'edificio stesso che, però, potrà poi essere comodamente ripartito secondo le quote di spettanza del fondo e gli accordi dei comunisti. Questo, invece, non potrà mai accadere per un edificio costruito su fondo collettivo; pertanto l'edificio, alla stessa stregua del fondo, non potrebbe mai essere diviso e sarebbe sottratto per sempre ad ogni commercio. Si avrebbe così una nuova categoria di beni non commerciabili e non divisibili non prevista dal legislatore. Il particolare statuto della non commerciabilità dei beni è invece sempre attribuito dalla legge e non può essere stabilito dalla volontà dei privati.

Infatti l'edificio sarebbe frutto dell'opera umana, e quindi di una volontà di agire, che, però, ne determinerebbe uno statuto speciale. Lo statuto speciale della non negoziabilità di un bene, però, solo il legislatore, attraverso la disciplina dei beni pubblici e dei beni collettivi, può conferirlo.

V'è però che la giurisprudenza ha ammesso l'applicabilità del principio d'accessione nel caso di beni pubblici. Di talché l'edificio costruito su terreno demaniale, patrimoniale indisponibile o disponibile di un Ente pubblico va ad incrementare la proprietà pubblica di quest'ultimo, acquisendone automaticamente la relativa disciplina, quindi nel caso di demanio o patrimoni indisponibili anche la non negoziabilità.

Tuttavia occorre ancora una volta rilevare la differenza fra beni pubblici e demanio civico; i primi fanno sempre riferimento ad uno specifico Ente pubblico, il secondo invece fa riferimento ad una collettività di cui il Comune è solo l'Ente esponenziale, ma non il titolare del diritto.

Pertanto se si ammettesse l'applicabilità dell'accessione degli edifici costruiti su terreni di civico demanio si avrebbe una proprietà collettiva di edifici assolutamente non prevista dalla legge n. 1766 del 16 giugno 1927 che regola solo la spettanza di fondi, secondo la nota distinzione categoriale dei terreni boschivi e pascolativi e di quelli a vocazione agraria.

Proprio la mancanza nella legge 1766/1927 di ogni riferimento a edifici e costruzioni milita come argomento letterale per cui la proprietà collettiva o demanio civico non può concernere tali tipi di beni immobili, ma solo i fondi.

Ne consegue che non può operare per la proprietà collettiva nemmeno l'art. 934 c.c.

Inoltre, per i fondi di uso collettivo la regola è l'assoluta indivisibilità del diritto pur nella possibilità di utilizzazione differente da parte degli utenti. A seguito di un'attività umana, l'edificazione appunto, si determinerebbe un peculiare statuto giuridico del bene immobile costruito, che diverrebbe ipso facto, in forza dell'accessione, anche non commerciabile, assolutamente non riducibile in quote, non usucapibile da terzi in buona fede. Pertanto il principio dell'accessione dell'edificio al proprietario del suolo non può applicarsi al demanio civico in primo luogo in forza dell'argomento letterale, in quanto s'è visto come l'art. 934 c.c., là dove si attribuisce l'appartenenza dell'edificio al proprietario, intende il proprietario pubblico o privato secondo la disciplina del codice civile e non le altre forme di possedere i fondi disciplinati dalla l. 1766/1927.

In secondo luogo in considerazione delle conseguenze aberranti rispetto alla logica di mercato e ai principi liberistici dell'ordinamento a cui condurrebbe l'applicabilità dell'accessione di edifici a proprietà collettive in quanto si configurerebbe una proprietà edilizia indivisibile e fuori commercio. Se pertanto nella materia che qui ci interessa non opera il principio di accessione dell'art. 934 c.c., la situazione che qui si presenta è quella di un fondo originariamente di natura demaniale civica, per essere stato di proprietà dell'Università Agraria di Frascati, poscia edificato da un privato dante causa degli attuali ricorrenti.

Nel caso in esame pertanto è chiaro che chi scrive ha competenza a decidere solo in merito al possesso del fondo, ma non in merito alla spettanza dei singoli diritti superficiali. ...».

che non può avere natura demaniale, e pertanto deve essere certamente escluso dalla concessione o dall'eventuale futura alienazione, nel pieno rispetto delle leggi regolanti la particolare materia degli usi civici ed a condizione che non vi siano strutture, o parti di esse, edificate abusivamente.

6. Linee guida della ricerca

Terminata la definizione del regime giuridico degli usi civici e, più propriamente, degli *Assetti Fondiari Collettivi*, è bene precisare che la principale finalità dei presenti accertamenti istruttori, rispetto a quelli effettuati in sede di *Verifica Demaniale*, è stata quella d'individuare tutte le terre site all'interno del territorio comunale *borbontino* che sono ancora soggette al particolare regime giuridico degli usi civici sulla base dell'interpretazione critica degli atti demaniali compiuti e della storia e uso del territorio. Ciò è stato possibile, come visto nel capitolo precedente, alla luce delle leggi che sono state in vigore nei vari periodi storici, di decisioni rese definitive dell'autorità giudiziaria, quali il *Commissariato per la liquidazione degli usi civici*, prima di Aquila e poi di Roma, l'Ufficio competente della Regione Lazio ed anche il Ministero Agricoltura e Foreste (sentenze, transazioni, quotizzazioni, piani di massima, ecc.), o da verifiche demaniali pubblicate e non opposte ai sensi degli articoli n. 30 e n. 31 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, ma anche dei fatti storici avvenuti e delle pratiche consuetudinarie dell'uso del territorio, con particolare riferimento alle pratiche colturali.

La prova della demanialità collettiva di un terreno è fornita, di norma, dalla relazione storico-giuridica dei beni comuni redatta dall'istruttore demaniale e dal conseguente progetto di verifica e sistemazione dei demani, redatto dal perito demaniale, approvato e pubblicato nelle forme di legge. In difetto, si può fare ricorso alla presunzione generale della demanialità civica, sancita dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la nota sentenza 16 luglio 1958, n. 2589, per tutti i beni che all'impianto del *Nuovo Catasto Terreni* figurano intestati al comune.

La sentenza del Commissario Regionale per il riordinamento degli usi civici in *Abruzzo* del 31 maggio 1991, n. 29 di repertorio e n. 664 di cronologico, Dott. Ugo DE ALOYSIO, stabiliva un principio fondamentale:

«... Nel merito deve si ribadire che la prova della demanialità da uso civico di un terreno è fornita, di norma, dalla relazione storico-giuridica dei beni comuni redatta dall'istruttore demaniale e dal conseguente progetto di verifica e sistemazione dei demani, redatto dal perito demaniale, approvato e pubblicato nelle forme di legge.

Ove manchino ambedue tali documenti o il secondo di essi, bisogna fare ricorso alla presunzione generale di demanialità civica sancita dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la nota sentenza 16.7.1958 n. 2589, per tutti i beni che in catasto figurano intestati al Comune. Tale presunzione non è quella di

cui all'art. 2729 del Cod. Civ.; attesa la speciale natura dei demani di uso civico che sono imprescrittibili, inusucapibili, indisponibili, inespropriabili ed inalienabili, ma assume una efficacia ed una connotazione tutta particolare, che le dà il valore di vera e propria prova presunzionale, anche perché la prova che i Comuni debbono offrire non è quella della proprietà del demanio, ma solo quella della qualità demaniale del terreno. Ora fonte di tale prova sono, in mancanza di decisioni della Commissione Feudale, oltre all'esercizio in tempo antico, anche se non più attuale, degli usi civici, le risultanze dei catasti antichi e recenti e gli stati discussi delle università. Ed è risaputo che nella soggetta materia il catasto ha un valore probatorio relevantissimo – a differenza di quanto avviene per la proprietà privata – per il fatto che, ripetendo il demanio la sua origine dall'occupazione del terreno da parte delle popolazioni in epoca antichissima, non può esistere il documento comprovante la proprietà di esso. Siffatta presunzione fu sempre riconosciuta dalla Commissione feudale nel decidere la qualitas soli in rapporto a terre annotate come comunali nei catasti antichi e negli stati discussi, avendo tale commissione ritenuto che i boschi, i pascoli, le montagne e le terre in genere appartenenti all'università siano beni di uso civico, in quanto acquistati dalle collettività in virtù della primitiva occupazione, per gli usi di tutti ed a beneficio di ciascuno dei partecipanti individualmente. La stessa presunzione conserva la sua validità anche per i terreni che il Comune ha concesso a privati con il peso del pagamento del livello o coloni miglioratari, nel senso che in tali casi non si opera mai la trasformazione del demanio universale in allodio. ...»

Circa la *“La presunzione di demanialità e l'onere della prova”* mi sembra opportuno per chiarire ancora meglio i termini della questione, in relazione a questo aspetto della materia, riportare l'illustre pensiero espresso dal Prof. Fabrizio MARINELLI:

«... Di particolare rilievo all'interno del processo commissariale è il principio di presunzione di demanialità, affermato da una lontana giurisprudenza della Corte di Cassazione dei primi anni cinquanta, che tralatiziamente viene utilizzata nella prassi al fine di invertire – nella sostanza – l'onere della prova. Se a ciò si aggiunge l'applicazione del più volte citato principio “Ubi feuda, ibi demania”, si viene a realizzare di fatto un rilevante squilibrio all'interno del contraddittorio, perché è l'occupatore a dover dimostrare la legittimità del proprio titolo di proprietà o del proprio possesso quando – come è frequente – il titolo di proprietà consiste unicamente nel possesso ultraventennale. C'è dunque una chiara inversione rispetto al principio generale di tutela del possessore di buona fede, segno di un deciso favore dell'ordinamento per la demanialità civica dei beni controversi che, se da un lato può spiegarsi esclusivamente con ragioni storiche, di fatto rende i giudizi commissariali troppo spesso fondati su presunzioni prive di riscontro, quando non addirittura su veri e propri pregiudizi. ...»^[62].

Per concludere, si deve ricordare che i comuni italiani hanno acquisito molto tardi una personalità giuridica contrapposta a quella dei cittadini e sono stati considerati per secoli *Universitas civium*, a cui i beni vi appartenevano appunto

⁶² *“Gli usi civici”*, Fabrizio MARINELLI, Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, Dott. A. GIUFFRÈ editore, 277 e ss..

come *beni civici* promiscui. Pertanto, posti di fronte ad un bene comunale, lo si deve presumere secondo la sua normale e consueta provenienza, e fino a prova contraria, generalmente quale un bene originario e civico, regolato cioè dal regime giuridico proprio dell'epoca in cui si è consolidata l'appartenenza del bene alla università dei cittadini.

Il diritto napoletano introdusse una netta distinzione nella "*publica civitatum*" (proprietà pubblica). Furono chiamati "*patrimoniali*" i beni che la Pubblica Amministrazione possedeva come propria dotazione (immobili, navi da guerra, ambasciate ecc); "*demaniali*" i beni pubblici, disponibili all'uso immediato della collettività nazionale (boschi, strade, fiumi, ecc). Il termine "*demanium*", di derivazione medioevale (indicava i beni posseduti dal nobile, in quanto tale, per esprimere lo splendore della sua dignità), nella giurisprudenza napoletana (sviluppatasi fin dal XVI secolo), venne quindi a significare "*terra libera*". Furono detti demani universali quelli statali/comunali, la cui proprietà e l'uso appartenevano a ogni singolo cittadino; demani feudali quelli derivanti dalle proprietà conferite alla nobiltà per l'esercizio delle proprie funzioni. L'istituto degli usi civici del *Regno delle Due Sicilie*, garantiva il libero uso per tutti i cittadini delle terre del demanio per piantare, coltivare, pascolare greggi, far legna nei boschi.

La giurisprudenza degli usi civici è tutta propria del diritto napoletano ed è ritenuto una gloria del diritto italiano, per il suo carattere liberale che la differenziava da quella di Francia e Germania. A seguito dell'invasione napoleonica, insediatosi sul trono Gioacchino MURAT (cognato di NAPOLEONE), veniva promulgata il 2 agosto 1806 la legge per abolire la feudalità, ma non gli usi civici: le popolazioni conservarono tutti i diritti. Il 20 settembre 1836 FERDINANDO II di BORBONE, riconfermava gli usi civici con una "*Prammatica*" in cui si affermava:

«... Doversi presumere usurpato in danno del demanio comunale tutto quel territorio che non si trovasse compreso nel titolo d'infeudazione; ...»

Si doveva perciò considerare occupato abusivamente dai feudatari (e/o dai municipi) tutto il terreno non espressamente patrimoniale:

«... di doversi considerare come libera ogni terra posseduta dai privati o dai Comuni, finché non si fosse dal feudatario giustificata una servitù costituita con pubblici istrumenti; (si noti che è il feudatario, nobile o municipio, a dover

dimostrare la proprietà della terra e non il colono o chi la coltivava gratuitamente per se). ...»

Di doversi consolidare la proprietà dell'erbe e quella della semina, compensando l'ex feudatario mediante un canone redimibile ove apparisse aver egli riserbato il pascolo in suo favore. Anche questo passaggio è significativo: nel caso si fosse dimostrato che il colono coltivava terre non libere il *feudatario* non poteva scacciare coloro che le avevano coltivate impossessandosi del raccolto e delle erbe, ma poteva solo pretendere il pagamento d'un affitto.

56

La legge, in tal modo, salvaguardava il lavoro dei contadini e impediva che venissero privati, d'improvviso, dei mezzi di sussistenza. Nel diritto napoletano la salvaguardia dei diritti dei più deboli era un principio ispiratore:

«... di doversi considerare come inamovibili quei coloni che per un decennio avessero coltivate le terre feudali, ecclesiastiche o comunali, e come assoluti proprietari delle terre coloniche sulle quali è loro accordata la pienezza del dominio e della proprietà senza poter essere mai tenuti a una doppia prestazione ...»,

cioè i coloni che per un decennio avessero coltivato terreni patrimoniali di feudatari, enti religiosi o municipi non potevano essere rimossi, scacciati o costretti a prestazioni servili e dovevano esserne considerati come legittimi proprietari). Nel 1860 giunsero i piemontesi e la "*festa*" finì: i terreni demaniali furono venduti ai privati, per rastrellare il risparmio del Sud e trasferirlo altrove. Si crearono nel contempo improduttivi latifondi. Terre, boschi, pascoli e frutteti finirono in mano ai liberali borghesi non "*compromessi*" con i BORBONE. Migliaia di famiglie finirono, dall'oggi al domani, alla fame, senza più alcun sostentamento. Iniziò la più grande diaspora della storia italiana: quella meridionale, che ha costituito, e continua a costituire, una risorsa enorme per le casse erariali italiane e una fonte di manodopera a basso prezzo per il nord. Perciò è sempre fomentata. Ma questa è un'altra storia!

Quando si è di fronte a problematiche che riguardano gli usi civici e le terre collettive, il primo pregiudizio da sfatare è che ci si trova di fronte dei relitti storici o con semplici residui *feudali*. Se si fa riferimento spesso alla storia, non è perché sono diritti del passato ai quali si vuole per forza dare nuova vita, ma perché occorre provarli ed inquadrarli nel significato storico che effettivamente ebbero in quel momento e che diede loro l'ordinamento nel quale furono formati.

Oggi gli usi civici, in senso stretto, hanno certamente perduto la grande importanza che rivestivano nel passato, però, si deve ricordare che tali diritti hanno fin dalla notte dei tempi garantito la sopravvivenza delle collettività.

Lo stesso pascolo, là dove è ancora in esercizio, che è il diritto più antico e certamente il più importante, è ridotto al pascolo naturale per usi personali. Ma ciò non vuol dire certamente che siano cessati i diritti delle popolazioni. Diritti che, per la maggior parte delle volte, anche se denunciati, in osservanza prima del regio decreto legge n. 751/24 e poi della legge n. 1766/27, devono essere ancora accertati nella loro reale estensione, al fine di procedere alla loro liquidazione anche mediante l'eventuale scorporo, ossia all'attribuzione d'altre terre al patrimonio collettivo delle popolazioni.

57

La fase operativa della presente ricerca si è svolta verificando i provvedimenti adottati dal *Regno di Napoli* e dallo Stato italiano, ai sensi della normativa riferita alle provincie già appartenute al primo, nonché quelli adottati, ai sensi della legge n. 1766/27, dal *Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana*, dalla Regione Lazio, successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, dal Ministero Agricoltura e Foreste (sentenze, transazioni, quotizzazioni, piani di massima, ecc.) e desunti dalle verifiche pubblicate e non opposte ai sensi degli articoli n. 30 e n. 31 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

I provvedimenti verificati riguardano le terre che rientrano nell'attuale territorio del Comune di Borbona in Provincia di Rieti⁶³, anche in relazione ai diritti, ove esistenti, dei comuni limitrofi, quali quelli di Posta, di Antrodoto e di Micigliano, e di Montereale e di Cagnano Amiterno nella Provincia di Aquila.

La ricerca documentale, quindi, per l'individuazione all'interno del territorio del Comune di Borbona delle terre eventualmente ancora soggette al regime giuridico degli usi civici – sia quelle gestite direttamente dall'Amministrazione comunale e sia quelle gestite eventualmente dai frazionisti – limitata a quella che ha interessato l'antica località *Colle Jeronimo*, si è svolta mediante la descrizione più puntuale possibile e l'analisi critica della documentazione di cui appresso si dirà.

La ricerca è stata completata con la ricostruzione dell'area in questione all'interno del territorio comunale, debitamente contrassegnata con la relativa situazione giuridica rispetto agli usi civici, mediante il confronto avvenuto tra i catasti

⁶³ Nel 1927 è stata istituita la nuova Provincia di Rieti, e di conseguenza i Comuni di Posta e Borbona vi sono stati aggregati.

antichi descrittivi ed il vigente *Catasto Terreni*, appena “*elevato*” e poi passato in conservazione per il territorio comunale il 1° luglio 1928 ed, infine, anche attraverso il confronto con gli eventuali provvedimenti che hanno comportato variazioni territoriali e la presenza di diritti di altre collettività o su altri territori comunali.

Sono stati verificati i provvedimenti adottati dopo l’emanazione del r. decreto legge n. 751/24^[64] e della legge n. 1766/27^[65], dai Commissari agli usi civici e dalla Regione Lazio ai sensi dell’articolo n. 66 del D.P.R. n. 616/1977:

- È stato verificato il Registro Generale delle denunce degli usi civici, elenco speciale, custodito presso il *Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana* con sede in Roma, in cui sono riportate per competenza di territorio tutte le denunce d’esistenza di diritti civici ai sensi dell’articolo 2 Regio Decreto legge n. 751/24 e dell’articolo 3 legge n. 1766/27^[66];
- Sono stati verificati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali emessi dal *Commissariato per la liquidazione degli usi civici*, prima di Aquila (presso gli Archivi di Stato di Aquila e di Rieti) e poi di Roma, nel tempo competenti per territorio;
- Sono stati verificati i provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello^[67], dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale Amministrativo Regionale;
- Sono stati verificati i provvedimenti d’autorizzazione all’alienazione, al mutamento di destinazione d’uso, alla permuta di terre di *demanio collettivo* e all’acquisto di terreni, emessi dal Ministero Agricoltura e Foreste fino all’entrata in vigore dell’articolo 66 del Decreto Presidente

⁶⁴ “R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. Riordinamento degli usi civici nel Regno”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1924, n. 122.

⁶⁵ “Legge 16 giugno 1927, n. 1766. Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1927, n. 228.

⁶⁶ Articolo 3 legge n. 1766/27:

«Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all’articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al Commissario istituito ai sensi dell’art. 27. Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovansi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici».

⁶⁷ La legge n. 1078 del 10 ottobre 1930 affidò alla Sezione Speciale Usi Civici della Corte d’Appello di Roma la cognizione dei reclami contro le decisioni dei Commissariati regionali.

della Repubblica n. 616/77, che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le competenze amministrative in materia degli *usi civici*^[68];

- È stato verificato l'archivio della Regione Lazio – *Ufficio Diritti Collettivi ed Usi Civici*, che con l'entrata in vigore del Decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 (*“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”*), articolo 66^[69], è divenuto responsabile delle funzioni amministrative prima svolte dal Commissariato^[70].

⁶⁸ Tra le competenze in materia agricola trasferite con l'articolo 66 – commi V e VI – vi sono comprese «... tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazione, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione dei loro compensi.»

⁶⁹ Articolo 66 DPR n. 616 del 24 luglio 1977:
«... sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, lo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ...».

⁷⁰ Le funzioni amministrative relative agli *“usi civici”* in forza del D.P.R. n. 616/1977 sono state trasferite dalla competenza del Commissario Usi Civici alle Regioni. Tenuto conto della confusione circa l'attribuzione delle competenze ritengo opportuno riportare alcuni illustri pareri: A) Il Consiglio di Stato, con proprio parere espresso in data 11 febbraio 1981, n. 1277/79, ha confermato che l'attività di esecuzione delle decisioni, fino ad allora esercitate dai Commissari, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 legge n. 1766/1927, ha natura amministrativa ed è, pertanto, di competenza regionale. B) La Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 29 della legge n. 1766/1927, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario per la liquidazione degli *“usi civici”* d'esercitare d'ufficio la propria giurisdizione, pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo, per controversie e/o cause su specifiche questioni relative alla sussistenza di *“usi civici”* o *“demani civici”* sul territorio comunale, e pertanto con detta sentenza interpretativa ha affermato una *“provvisoria legittimità”* della situazione, nell'attesa di un intervento definitivo del legislatore. C) Il Ministero di Grazie e Giustizia – Direzione Generale degli Affari civili e delle delibere professioni – con la Circolare n. 5/97 dell'8 maggio 1987 avente per oggetto: *“individuazione delle Autorità competenti ad emettere i provvedimenti di legittimazione dell'occupazione e di approvazione della stessa”*, così chiariva:

«... L'art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra l'altro, disposto il trasferimento di tutte le funzioni amministrative riguardanti la liquidazione degli usi civici, lo scioglimento delle promiscuità, la verifica delle occupazioni e la destinazione delle terre di uso civico e di quelle provenienti dalle affrancazioni. La Suprema Corte, da parte sua, con sentenza n. 12158 del 10 dicembre 1993, seguita da molteplici pronunce dello stesso segno, ha chiarito che in seguito all'entrata in vigore del già citato D.P.R. n. 616 del 1977, *“al procedimento di legittimazione resta estraneo il Commissario, il quale perde ogni funzione amministrativa in precedenza attribuitagli e mantiene solo il potere giurisdizionale”*. Non ignora, questo Dicastero, che con sentenza n. 46 del 20 febbraio 1995, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo, ma si ritiene che tale pronuncia non espliciti alcuna rilevanza in tema di legittimazione delle occupazioni. Da rilevare, peraltro, che con la stessa citata sentenza la Consulta non si è pronunciata, previa dichiarazione di inammissibilità, sulla proposta eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 9 e 10 della L. n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, nella parte in cui escludono ogni competenza del Commissario nei procedimenti di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici. Allo stato, pertanto, bisogna ritenere che, in tema di legittimazioni, al Commissario non residuino poteri, per essere stati, gli stessi, demandati alle

Inoltre, ho acquisito dalla consultazione degli archivi, con il fine di ricostruire più correttamente possibile i comprensori di demanio collettivo, tutti i dati e le notizie possibili relative alle eventuali operazioni demaniali fino ad oggi compiute. Quali, ove esistenti: *Piani di Massima* ed *Assegnazioni a Categoria*; *Decreti di chiusura* delle operazioni demaniali; Contenziosi esauriti od ancora in atto presso il *Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana* con sede in Roma; Istruttorie e Verifiche demaniali; Esistenza d'Università, o d'Associazioni agrarie e o d'Amministrazioni Separate per la gestione dei beni civici.

60

Infine, ai fini delle opportune verifiche circa l'accertamento degli attuali terreni appartenenti agli *Assetti Fondiari Collettivi* soggetti all'esercizio degli usi civici e di quelli residui di natura allodiale, sono state esperite dettagliate ricerche attraverso i vari catasti succedutesi nel tempo. Sono stati consultati prima quelli descrittivi, l'*Onciario*, unico catasto considerato probatorio, il *Provvisorio* e poi quelli vigenti particellari geometrici (non probatori), quali il N.C.T. e gli attuali *Catasti Terreni e Fabbricati*.

Regioni, le quali, di conseguenza, sono le sole legittimate alla pronuncia dei relativi provvedimenti. ...».

7. Vicende demaniali del territorio comunale

Per ciò che riguarda l'individuazione dell'esatta *qualitas soli* delle terre per cui è stata richiesta l'integrazione della verifica demaniale, presso gli archivi deputati alla custodia degli atti demaniali ho consultato la documentazione compiuta relativamente al territorio comunale di **Borbona**, con particolare riferimento a quella riguardante la zona denominata un tempo *Colle Jeronimo* situata in prossimità del centro urbano. Dallo studio di tale documentazione, ho potuto ricavare il seguente riepilogo cronologico delle fasi che hanno interessato quel territorio.

Il 2 agosto 1806 veniva emanata la legge con la quale veniva abolita la feudalità. NAPOLEONE, all'indomani della conquista del *Regno di Napoli*, vi insediava prima il fratello Giuseppe e poi, quando questi nel 1808 veniva chiamato sul trono di **Spagna**, il marito della sorella Elisa, Gioacchino MURAT. Uno dei primi atti che veniva adottato dal MURAT è stata l'abolizione di tutte le imposte dirette e la determinazione delle norme per un tributo unico, l'imposta fondiaria (leggi dell'8 agosto e dell'8 novembre 1806). Successivamente, con il decreto 4 aprile 1809, ordinava la formazione di un catasto *Provvisorio*, anche detto *Murattiano* (oggi conservato presso l'Archivio di Stato di **Rieti**). A detto decreto ne seguirono due, rispettivamente del 12 agosto e del 9 ottobre dello stesso anno, che impartirono istruzioni per la formazione del catasto, il quale si proponeva di intraprendere una misurazione geometrica di tutto il regno, per poi procedere ad un accatastamento delle proprietà. La mancanza di misurazioni attendibili e l'interesse dei proprietari a celare le proprie rendite furono la causa principale del carattere approssimativo di tale catasto, che, solo intorno all'anno 1825, pur sempre nella sua provvisorietà, veniva considerato ultimato. Tale catasto, lungi dall'essere effettivamente *Provvisorio*, rimaneva in vigore fino ai primi decenni del ventesimo secolo, e precisamente fino al 30 giugno 1928.

Dalla consultazione dei registri d'impianto del *Provvisorio*^[71], si è rilevato che la superficie territoriale del **Comune di Borbona**, suddivisa in sei sezioni, ascendeva a *coppe*^[72] 52.799, corrispondente ad Ettari 3.263; gli appezzamenti di terreno censiti (articoli dello stato di sezione) ascendevano a 5.821. Inoltre, la superficie complessiva delle terre iscritte alla ditta Comune risultava di *coppe* 29.606, corrispondente ad Ettari 1.830 (circa il 56,07% della superficie territoriale). Da

⁷¹ Matricola Possessori, rr 85-87; Registri Partitari, rr 88-97; Stato di Sezione r 98.

⁷² Unità di misura corrispondente per Borbona a mq. 618, dato rilevato dallo Stato di Sezione del catasto *Provvisorio*.

tale verifica emerge che i dati acquisiti presso l'A.S.Ri non trovano riscontro alcuno con quelli riportati nel vigente catasto. Infatti, la superficie territoriale attuale ascende ad Ettari 4.634 e le terre riportate, alla data d'impianto del *Nuovo Catasto Terreni*, alla ditta intestata al Comune di Borbona ascendono ad Ettari 1.804 (circa il 38,93,21% della superficie territoriale).

Un'indagine accuratamente condotta dai CC.TT.U. nominati dal Dott. CATALANI nella causa commissariale R.G. 665/1995, ha fatto rilevare che i dati del *Catasto Provvisorio* risultano parziali, contraddittori e generici, in quanto non consentono d'individuare alcun compendio terriero oggetto di provvedimento circoscritto in confini definiti e ciò riguarda sia le sentenze, emesse dalla *Commissione feudale*, che le ordinanze che seguono le stesse.

I risultati emersi, a prima vista così inspiegabili, generano dubbi circa l'attendibilità dei risultati della catastrazione delle terre con il *Catasto Provvisorio*, sia per quanto riguarda la superficie territoriale che per le terre iscritte in catasto alla ditta Comune. I motivi di tale inaffidabilità sono certamente diversi: l'impostazione descrittiva e possessoria, e non geometrica e particellare, del fatto che fin dall'inizio veniva ritenuto transitorio o *Provvisorio*, il criterio fiscale che aveva comportato un'attenzione minore alle misure di superficie rispetto alla rendita, fattori geografici e fisici, l'assenza di viabilità idonea per i necessari spostamenti, l'esistenza di vaste estensioni di boschi e di pascoli difficilmente censibili rispetto alle terre coltivate, la morfologia più o meno accidentata influente anch'essa all'accessibilità dei luoghi e, per ultimo, la notevole presenza di proprietà pubbliche. Riguardo quest'ultime sarebbe interessante, ma molto difficile, accertare quali, quante e a che titolo parti delle stesse sono state impropriamente iscritte nel *Catasto Provvisorio* in capo a privati nel periodo 1811-1929, ovvero dalla data del suo impianto fino all'attivazione del *Nuovo Catasto Terreni*; accertamento questo i cui elementi possono essere rintracciati negli atti notarili del tempo: compravendite, testamenti, ecc..

Negli anni 1810-1811 veniva effettuato l'accertamento e la quotizzazione di quella parte del demanio comunale – che all'epoca sembrava comprendere una larga parte dell'intero territorio comunale – il quale era stato ritenuto meritevole di essere sottoposto a coltura agraria e, pertanto, il Decurionato d'allora decideva di ripartire tra le famiglie dei naturali meno abbienti di Borbona e *Vallemare*.

Il 17 settembre 1810 il *Decurionato* di Borbona, sulla scorta di operazioni peritali svolte dell'Agente Demaniale sig. Odoardo MARINI^[73], deliberava la quotizzazione di un comprensorio terriero di natura demaniale. In quell'occasione venivano formate sessanta quote, di cui, però, con il successivo sorteggio ne furono assegnate soltanto cinquantaquattro:

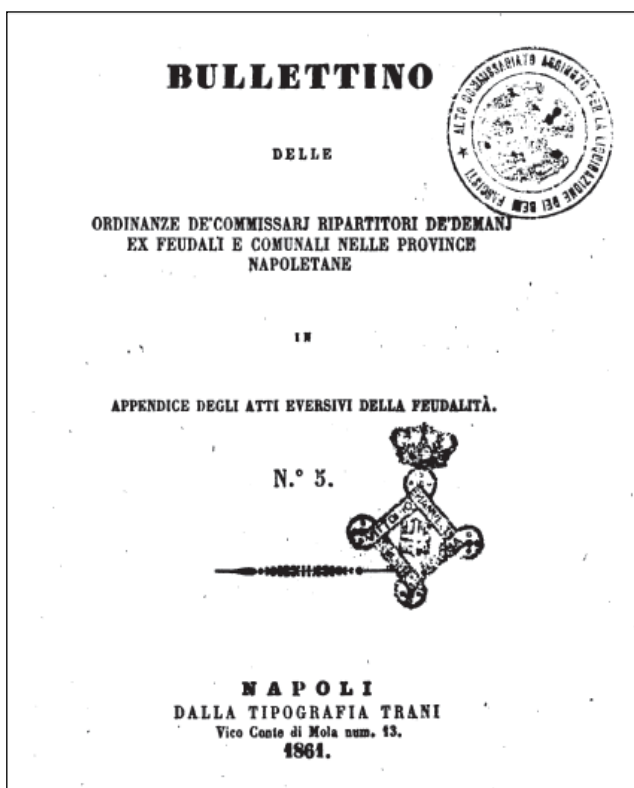
«... Copia estratta dall'incartamento relativo a' demani di Borbona esistente nell'Archivio provinciale di Aquila.

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere Archiviario di questo Comune di Borbona, come avendo perquisito il registro delle sedute demaniali, ho in esso trovato la seduta radunatasi sotto il dì 17 del corrente settembre 1810, e fra le altre cose in essa proposte e risolte vi è la seguente num. 7.

Si propone dall'Agente

Demaniale sig. Odoardo Marini doversi procedere al sorteggio degli offerenti alle porzioni del demanio di questo Comune. Quindi essendosi formati i biglietti corrispondenti al numero di essi, dietro la discussione de' medesimi e delle porzioni delle quali nesono stati tolti n. 5 perché ridotti a coltura colle cesinazioni esistenti in luoghi erti e lamosi, ed un'altra perché permutata colla deliberazione decurionale fin dal 4 andante col sig. Giuseppe Marinucci; che si torna ad approvare perché vantaggiosa ed utile al Comune; ed essendosi pure formati i numeri corrispondenti alle quantità delle porzioni, che ascendono alla quantità di 54, si sono posti i biglietti nominativi in

un'urna, ed i biglietti numerativi in un'altra, alla presenza di tutti quelli offerenti che sono intervenuti alla sezione, e coll'assistenza del Vice Parroco si è incominciato il sorteggio, facendosi estrarre i biglietti nominativi per prima del detto Parroco, e quindi i biglietti numerativi dagli stessi offerenti, se gli hanno voluti estrarre, ed in caso di rifiuto dallo stesso vice-Parroco.



⁷³ Dal "FATTO" dell'ordinanza di reintegrazione demaniale del 1905 emanata dal Regio Commissario Ripartitore dei Demani Comunali della Provincia di Aquila degli Abruzzi:

«... L'Agente Demaniale sig. Odoardo Marini fece nel 1810 e 1811 l'accertamento e la quotizzazione di quella parte di esso demanio universale che si ritenne suscettibile di coltura agraria e che il Decurionato di allora ritenne potersi ripartire. ...».

NUMERO d' ordine	NOMI E COGNOMI de' sorteggiati	NUMERO delle porzioni
1	Francesco Fidelia	17
2	Domenico Corgentile	42
3	Antonio Anzidei	30
4	Pietro di Alessandro Lopez	23
5	Giacinto Mancini	6
6	Domenicantonio di Gius. Pietrangeli	5
7	Vincenzo di Giuseppe Pietrangeli.	55
8	Vincenzo di Bonifacio Lopez	43
9	Antonio Canomille	31
10	Felice Focchio	19
11	Gioacchino Focchio	44
12	Marziano Lopez	45
13	Gennaro Cortese	11
14	Giuseppe Matrezi	10
15	Pasquale Durante	7
16	Domenico Anzidei	24
17	Felice Ramiri	37
18	Vincenzo di Domenico Pasqualucci	3
19	Simone Marinucci	27
20	Domenicantonio di Santo Lopez	28
21	Felice Diofebo	49
22	Antonio Passacantanno	41
23	Vincenzo Cortese	18
24	Francesco Focaroli	35
25	Domenico di Giovanni Mancini	59
26	Domenico Diofebo	1
27	Angelantonio Cortese	21
28	Marzio Cerasoli	32
29	Andrea Pietrangeli	2
30	Giuseppe Pultrelli	25
31	Luciano di Marco	40
32	Alessandro Marinucci	18
33	Carlantonio Gregorio	58
34	Lorenzo Focchio	39
35	Francesco Focchio	14
36	Carlo de Gaspare	50
37	Giammaria Focaroli	12
38	Giuseppe di Bene	34
39	Nicola Blasi	16
40	Silvestro Pietrangeli	4
41	Antonio di Bonifacio Lopez	51
42	Pietrantonio Lopez	33
43	Carmine Cortese	60
44	Giuseppe Pierluigi	57

45	Francesco Rossi	15
46	Gio. Santo Lopez	29
47	Ferdinando Cortese	54
48	Antonio Forte	8
49	Paolo Lopez	26
50	Domenico d'Odoardo	36
51	Costantino Pietrangeli	22
52	Alessandro di Pasqualucci	20
53	Giosafatte Mancini	9
54	Giandomenico Marinucci	38

Onde per la verità ne ho fatto il presente, in fede ec. Borbona 21 settembre 1840, Antonio Pasqualucci Cancelliere Archiviario. Aquila 13 luglio 1860 – Per copia conforme – Il Segretario generale – firmato – D'Ausilio.»^[74]

Il Cavaliere Giuseppe DE THOMASIS Relatore al Consiglio di Stato, Commissario del Re per la divisione dei demani, il 7 dicembre 1811, relativamente alla divisione delle terre demaniali del Comune di Borbona, allora in Provincia di Aquila, dopo avere premesso:

«... Nell'agro del Comune di Borbona non vi è altro demanio che il comunale, il quale è della estensione di moggia 4300. la parte culta e su coltivabile di coltura è di moggia 272 in circa. Tutto il dippiù non ammette alcuna coltivazione, perché boscoso, ripido, sassoso e montagnoso, da cui il Comune ritrae per la vendita dell'erbaggio estivo circa annui duc. 240. Le terre colte sono state classificate e divise in 54 quote, le quali, preceduto lo stabilimento del canone, sono state ripartite mediante sorteggio fra altrettanti cittadini della classe degli indigenti. Quindi questa Commissione visti gli atti compilati sulla enunciata ripartizione. ...»;

così ordinava e dichiarava^[75]:

«... 1. Le terre ripartite a' cittadini indigenti del Comune di Borbona restano loro concesse a perpetuità a' sottoscritti partecipanti col peso dell'annuo canone di ducati quattro per ogni quota pagabile a beneficio del Comune nel mese di agosto di ogni anno, ed affrancabile in ogni tempo alla ragione del cinque per cento a' termini dell'art. 36 del Real Decreto de' 3 dicembre 1808.
2. Resta vietato a' concessionari di vendere o ipotecare le suddette terre per lo spazio di dieci anni decorrendi dalla data di oggi, e questa proibizione deve aver luogo, allorché il reddito in detto tempo sia stato ricomprato.
3. Niun creditore per qualunque titolo potrà sperimentare e far valere la sua azione di credito sulle dette terre, né pe' debiti che i partecipanti si trovassero aver contratti prima del presente provvedimento, né per quelli che contraessero fra dieci anni da oggi infrascritto giorno. Potranno però i creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti delle medesime a termini dell'art. 31 del citato Real Decreto.

⁷⁴ Dal "Buletto delle Ordinanze de' Commissari Ripartitori de' Demani ex feudali e comunali nelle Provincie Napoletane" – Appendice degli atti eversivi della feudalità – n. 5, C. 791, pag. 298 e ss..

⁷⁵ Dal "Buletto delle Ordinanze de' Commissari Ripartitori de' Demani ex feudali e comunali nelle Provincie Napoletane" – Appendice degli atti eversivi della feudalità – n. 5, C. 791, pag. 301 e ss..

4. *Avrà luogo la devoluzione di dette terre in beneficio del comune nel solo caso di reddito non pagato per un triennio, e la riconcessione del fondo devoluto si farà ad altro concessionario a' termini dell'art. 32 e 33 del detto Real Decreto.*

5. *Copia del presente provvedimento sarà letto in pubblico decurionato a tutti i concessionari.*

6. *Il ruolo de' cittadini partecipanti delle terre divise, vidimato da questa Commissione, che si rimette agli Amministratori comunali, sarà esecutivo, e sarà conservato presso l'architetto comunale.*

Le terre insuscettibili di coltura sono riserbate a' soliti usi del Comune e de' cittadini.

Fatto in Chieti oggi 7 dicembre 1811.

Ordiniamo e comandiamo a tutti gli usceri di porre in esecuzione la presente ordinanza: a tutti i Procuratori Regj Generali; a' Procuratori Regj presso i Tribunali di prima istanza; a' Comandanti ed uffiziali della forza pubblica, quando saranno legalmente richieste.

I partecipanti sono i seguenti – 1. Francesco Fidelia – 2. Domenico Corgentile – 3. Antonio Anzidei – 4. Pietro d'Alessandro Lopez – 5. Giacinto Mancini – 6. Domenico di Giuseppe Pietrangelo – 7. Vincenzo di Giuseppe Pietrangelo – 8. Vincenzo di Bonifacio Lopez – 9. Antonio Camilli – 10. Felice Tocchi – 11. Gioacchino Tocchi – 13. Marziano Lopez – 13. Gennaro Cortese – 14. Giuseppe Malvezzi – 15. Pasquale Durante – 16. Domenico Anzidei – 17. Felice Ranieri – 18. Vincenzo di Domenico Pasqualucci – 19. Simone Marinucci – 20. Domenicantonio di Santo Lopez – 21. Domenico Diofebo – 22. Antonio Passacantanno – 23. Vincenzo Cortese – 24. Francesco Focaroli – 25. Domenico di Giovanni Mancini – 26. Domenico Diofebo – 27. Angelantonio Cortese – 28. Marzo Cerasoli – 29. Andrea Pietrangeli – 30. Giuseppe Petrella – 31. Luciano di Mario – 32. Alessandro Marinucci – 33. Carlantonio Gregori – 34. Lorenzo Tocchi – 35. Francesco Tocchi – 26 Carlo di Gaspare – 37. Giammaria Focaroli – 38. Giuseppe di Bene – 39. Nicola Biasi – 40. Silvestro Pietrangeli – 41. Antonio di Bonifacio Lopez – 42. Pietrantonio Lopez – 43. Carmine Cortese – 44 Giuseppe Pierluigi – 45. Francesco Rossi – 46. Gio. Santo Lopez – 47. Ferdinando di Cortese – 48. Antonio Tozzi – 49. Paolo Lopez – 59. Domenico d'Odoardo – 51. Costantino Pietrangeli – 52. Alessandro Pasqualucci – 53. Giosafatte Mancini – 54. Giandomenico Marinucci – G. de Thomasi.

La presente copia è stata estratta colla omissione prescritta nel Real Decreto de' 20 dicembre 1815. Aquila 13 luglio 1860 – Per copia conforme – Il Segretario Generale – firmato – D'Ausilio. ...».

La quotizzazione veniva approvata con ordinanza del regio **Commissario Ripartitore** del 21 dicembre 1811, con le condizioni quindi che i concessionari non potevano vendere le quote entro dieci anni dalla loro assegnazione e che, qualora gli stessi non avessero pagato il canone per tre anni, i terreni dovevano ritornare al Comune.

Tale ordinanza, però, non ottenne la prescritta sanzione Sovrana.

Ma appena dopo il 1811 cominciarono da parte dei quotisti le rinunce alle terre loro assegnate ed i reclami per l'eccessiva entità dei canoni imposti, tanto che già

nel 1820 non si rileva più traccia del pagamento dei canoni^[76]. Molti dei terreni quotizzati, però, continuavano a essere occupati, con il pagamento della cosiddetta “*semina*”, con il triste risultato che alle vecchie usurpazioni nel corso degli anni se ne aggiungevano delle nuove.

Il Comune di Borbona in data 24 maggio 1813 compilava un certificato^[77], poi trasmesso al Commissario del re, Cavaliere Giuseppe DE THOMASIS, attestante la chiusura delle operazioni demaniali nel territorio comunale e l'avvenuta divisione dei demani:

«... Copia estratta dalle carte relative a' demani del Comune di Borbona esistenti nell'Archivio provinciale di Aquila.

Provincia di Aquila – Distretto di Cittaducale – Municipalità di Borbona – Processo verbale, con cui si assicura essere ultimate le operazioni demaniali.

Si dichiara da noi qui sottoscritti municipalisti del Comune di Borbona, come tutti i demani comunali che erano nel tenimento della medesima furono divisi nell'anno 1810, ed i processi verbali che ne vennero redatti dall'agente signor Odoardo Marini, sotto la direzione del signor Gioacchino Graziosi, si rimisero al già Commissario del Re. Si è quindi redatto il presente da noi sottoscritto e munito del comunale suggello. Fatto in Borbona oggi 24 maggio 1813 – Giuseppe Mancini decurione – Gio. Gaetano Pasqualucci decurione – il 2° eletto funzionante da sindaco – Annibale Annibali – Vi è il suggello.

Aquila 13 luglio 1860 – Per copia conforme – Il Segretario Generale – firmato – d'Ausilio. ...».

Il successivo 5 ottobre 1813, il Consiglio d'Intendenza di Aquila emetteva un'ordinanza di reintegra^[78], con la quale veniva stabilito che le quote concesse nel 1811 ed abbandonate dovevano tornare nel demanio collettivo in libera disponibilità del Comune di Borbona^[79].

⁷⁶ Notizie tratte dalla relazione al Consiglio Comunale del R. Commissario Straordinario Dott. Mario CACCIALUPI-OLIVIERI, 16 agosto 1913.

⁷⁷ Dal “*Bullettino delle Ordinanze de' Commissari Ripartitori de' Demani ex feudali e comunali nelle Provincie Napoletane*” – Appendice degli atti eversivi della feudalità – n. 5, C. 791, pag. 304.

⁷⁸ Dal “*Bullettino delle Ordinanze de' Commissari Ripartitori de' Demani ex feudali e comunali nelle Provincie Napoletane*” – Appendice degli atti eversivi della feudalità – n. 5, C. 791, pag. 304 e ss..

⁷⁹ Dal “*FATTO*” dell'ordinanza di reintegrazione demaniale del 1905 emanata dal Regio Commissario Ripartitore dei Demani Comunali della Provincia di Aquila degli Abruzzi.

«... Non appena dopo il 1811 incominciarono, da parte dei quotisti, le rinunce alle terre loro assegnate, i reclami, perché il canone era grave, i reclami per rivalsa fondiaria per i terreni quotizzati rilasciati al Comune; tanto che nel 1820 e dopo, si perdè ogni traccia di pagamento del canone per tutte le quote, e per la maggior parte di esse fu fatta la regolare rinuncia. Però se i terreni quotizzati furono rinunciati per non pagarvi il canone, furono, d'altra parte, seguitati in maggioranza a coltivarsi, tanto vero che per una parte di essi e propriamente per quelli posti nel territorio di Vallemare si trovano i ruoli di riscossione delle semine che anno per anno si esigevano per i terreni coltivati nell'anno. Varie quote poi, fra le quali erano le 6 non sorteggiate, stante la loro natura, non furono più coltivate e tornarono nel demanio universale mentre poi furono allibrate alla tavola catastale del Comune il quale tuttora ne paga la fondiaria. A tutte le vecchie occupazioni demaniali ritenute abusivamente, si sono in prosieguo di tempo aggiunte le altre fatte sulla parte di demanio universale non compreso nella primitiva quotizzazione, demanio che rimane nel basso e che era ed è

«... Copia estratta dalle carte relative a' demani del Comune di Borbona esistenti nell'Archivio provinciale di Aquila.

Il Consiglio d'Intendenza di Aquila.

Visti i reclami prodotti da Pietrantonio Lopez, Antonio Amidei, Mario Cerasoli, Gioacchino Cocchio, Giuseppe di Bene, Costantino Pietrangeli, Domenico di Odoardo, Felice Ranieri, Lorenzo Cocchio, Francesco Focaroli, Domenico Corgentile, Domenico Mancini di Borbona, sulla utilità delle quote demaniali rispettivamente assegnate.

Viste le verifiche praticate e gli avvisi de' municipalisti, non che del Sotto Intendente del Distretto.

Viste le lettere di S. E. il Ministro dell'Interno de' 29 gennaio 1812 e de' 13 maggio ultimo.

Considerando che la legge del 1 settembre 1806 sulla divisione de' demani non ha mai inteso di assoggettare a partaggio le terre insuscettibili di coltura.

Conisiderandosi che volendosi obbligare i cittadini poveri a pagare il canone fissato per le quote di terre ingrate, sarebbe lo stesso che agire con principi contrari a quelli della citata legge.

Considerando che le quote delle quali si tratta non sono state mai possedute da' partecipanti, o sono state da essi abbandonate, e debbano rientrare nella massa de' demani comunali indivisi.

Considerato d'altronde, che se qualcuno de' detti reclamanti ha per uno o più anni goduto il frutto delle terre assegnate alle rispettive quote deve pagare al Comune il canone corrispondente.

È di avviso.

1. Che le quote non mai godute da' partecipanti, o da essi abbandonate rientrino nella massa de' demani comunali indivisi, e si amministrino come beni del Comune.

2. Che coloro de' concessionari, i quali non hanno mai goduto le quote loro assegnate, non siano obbligati ad alcun pagamento di canone.

3. Che coloro che le hanno abbandonate, dopo averne percepito il frutto per qualche tempo, sieno esonerati dal canone dal momento dell'abbandono.

Aquila 5 ottobre 1813 – Gentileschi – Onofrj.

Aquila 13 luglio 1860 – Per copia conforme – Il Segretario Generale – firmato – D'Ausilio. ...»

L'Intendente di Aquila trasmetteva al Sotto Intendente di Cittaducale l'ordinanza di reintegra del 5 ottobre 1813^[80] per procedere all'esecuzione di tutti gli adempimenti consecutivi:

«... Copia estratta dalle carte relative a' demani del Comune di Borbona esistenti nell'Archivio provinciale di Aquila.

Aquila 6 ottobre 1813 – Al signor Sotto Intendente di Cittaducale.

Avendo rimesso all'avviso del Consiglio di questa Intendenza i reclami prodotti da varj naturali di Borbona sulla sterilità delle quote demaniali loro rispettivamente assegnate, lo ha emesso in data di ierj, ed io dopo averlo attentamente analizzato, ho

necessario pel pascolo nella stagione invernale, mentre per la natura sterile di esso è pochissimo adatto alla coltura agraria. ...»

⁸⁰ Dal "Buletto delle Ordinanze de' Commissari Ripartitori de' Demani ex feudali e comunali nelle Provincie Napoletane" – Appendice degli atti eversivi della feudalità – n. 5, C. 791, pag. 306.

trovato che merita la mia approvazione, per cui nell'annetterne a voi, signor Sotto Intendente, una copia conforme, v'incarico dell'integrale esecuzione. Essa consisterà principalmente in verificare le circostanze che riguardano i diversi casi rimarcati nel cennato avviso, e quindi applicare la corrispondente disposizione, rimettendone a me l'analogo processo verbale per la definitiva ordinanza. Questo affare signor, Sotto Intendente, non è della minore importanza; e perciò richiamo su di esso tutta la sua attenzione ed energia, facendo frattanto sospendere ogni molestia rispetto al pagamento del reddito.

Aquila 13 luglio 1860 – Per copia conforme – Il Segretario Generale – firmato – D'Ausilio. ...»

69

Infine, l'Intendente di Aquila GENTILESCHI trasmetteva al Sotto Intendente di Cittaducale l'ordinanza definitiva di reintegra del 15 maggio 1816^[81] per procedere all'esecuzione di tutti gli adempimenti consecutivi:

«... Copia estratta dalle carte relative a' demani del Comune di Borbona esistenti nell'Archivio provinciale di Aquila.

Aquila 15 maggio 1816 – Al signor sotto-Intendente di Cittaducale.

Avendo preso in considerazione i reclami di diversi naturali di Borbona per le conseguenze relative al partaggio di quei demani; ed esaminate le deliberazioni decurionali emesse sull'oggetto.

Udito il Consiglio d'Intendenza, mi sono determinato al seguente temperamento.

1. Che il partaggio di cui si tratta debba rispettarsi e garantirsi a favore de' concessionari fino a che non rilascino essi le rispettive loro quote.

2. Che verificandosi degli abbandoni delle quote, debbano riconcedersi a degli altri concessionari meritevoli.

3. Che in caso di rifiuto degli altri concessionari debbano rientrare a parte del demanio comunale, e darsi in affitto al modo che si partecipa per gli altri cespiti.

4. Che i concessionari reclamanti debbano obbligarsi al pagamento del canone pel solo tempo che hanno coltivato le proprie quote, al quale effetto il Sindaco locale debba procedere, sentiti gl'interessati, ad una esatta verifica.

5. Che pendente tale verifica da rimettersi a questa Intendenza per le ulteriori disposizioni, ne debbano i detti reclamanti concessionari essere molestati pe' canoni attrassati.

6. Che non debba affatto darsi luogo ad affitto per le terre più contese in virtù dell'indicato partaggio, come non debba né possa promuoversi altra divisione.

E voi signor sotto-Intendente nel mentre che rimanete pregato di interessarvi nel senso delle accennate mie determinazioni, avete la bontà di disporre e curarne la più integrale esecuzione, con farmene al più presto sentire i corrispondenti risultati – Gentileschi – firmato – L'Intendente.

Aquila 13 luglio 1860 – Per copia conforme – Il Segretario Generale – firmato – D'Ausilio. ...»

Il 26 maggio 1843, l'allora Sindaco del Comune di Borbona M. DE AMICIS compilava lo “Stato delle suddivisioni de' demani comunali tra' cittadini del

⁸¹ Dal “Buletto delle Ordinanze de' Commissari Ripartitori de' Demani ex feudali e comunali nelle Provincie Napoletane” – Appendice degli atti eversivi della feudalità – n. 5, C. 791, pag. 306 e segg..

Comune suddetto prima del 1831”^[82]. Da tale documento emerge che nel territorio comunale l'estensione del demanio cosiddetto “*suddiviso*” con il *Real Decreto* del 3 dicembre 1808 ascendeva a complessive *Coppe* 403 (Ha. 26,15 circa), che tale comprensorio era ancora in possesso di diciassette cittadini: Giosafatte MANCINI per *Coppe* 22 per un canone di ducati 3.20; Francesco FIDELIA per *Coppe* 27 per un canone di ducati 3.20; Gio. M. FOCAROLI per *Coppe* 22 per un canone di ducati 3.20; Antonio PIETRANGIOLI per *Coppe* 22 per un canone di ducati 3.20; Raffaele DURANTE per *Coppe* 22 per un canone di ducati 3.20; Domenico DIOFEBO per *Coppe* 22 per un canone di ducati 3.20; Simone MARINUCCI per *Coppe* 20 per un canone di ducati 3.20; Pietro LOPEZ per *Coppe* 21 per un canone di ducati 3.20; Alessandro MARINUCCI per *Coppe* 40 per un canone di ducati 3.20; Vincenzo PASQUALUCCI per *Coppe* 21 per un canone di ducati 3.20; Giuseppe PETRELLA per *Coppe* 21 per un canone di ducati 3.20; Francesco ROSSI per *Coppe* 20 per un canone di ducati 3.20; Gioacchino FOCCHIO per *Coppe* 21 per un canone di ducati 3.20; Gennaro CORTESE per *Coppe* 22 per un canone di ducati 3.20; Nicola BLASI per *Coppe* 37 per un canone di ducati 3.20; Gio. Battista ANZIDEI per *Coppe* 21 per un canone di ducati 3.20; Gennaro TOSTI per *Coppe* 22 per un canone di ducati 3.20.

Inoltre, nel paragrafo intitolato “*SE RIMANGONO suddivisioni a farsi in questo luogo*” veniva riportato quanto segue:

«Le proprietà divisibili furono tutte divise tra i cittadini in n. di 54. Nondimeno 37 di essi, attesa la sterilità dei fondi, abbandonarono le rispettive quote in coppe 872, reddenti in ogni anno duc. 3.20 per ciascuno, 118.40, per cui non è ora più possibile che vengano di nuovo suddivise. Quindi rimasero le sole 17 segnate al presente stato.»

Infine, nel paragrafo intitolato “*OSSERVAZIONI*” veniva riportato quanto segue:

«Dopo il 1831, trovandosi interamente suddivisi i demani di questo Comune, non ha avuto più luogo suddivisione alcuna. Le quote abbandonate come sopra sono rimaste incolte, ed addette per ciò al pascolo estivo.»

Per quanto sopra riportato, la verifica degli Atti demaniali ha evidenziato che il Comune di Borbona non ebbe mai modo di adire alla *Commissione Feudale*, ne deriva pertanto che per tale territorio non è mai intervenuto alcun provvedimento per la “*divisione in massa*”.

⁸² Dal “*Bullettino delle Ordinanze de' Commissari Ripartitori de' Demani ex feudali e comunali nelle Provincie Napoletane*” – Appendice degli atti eversivi della feudalità – n. 5, C. 791, pag. 308 e segg..

Dalla lettura di alcuni atti risulta che nell'anno 1870, il Consiglio Comunale del Comune di Borbona procedeva alla regolamentazione dell'esercizio degli usi civici sui beni comunali, mediante l'approvazione del primo *“Regolamento uso civico dei pascoli”*^[83].

Il Consiglio Comunale di Borbona, considerato che allora i comprensori dedicati al pascolo dei capi di bestiame non risultavano sufficienti per le esigenze territoriali, deliberava il 17 luglio 1898 l'acquisto per un prezzo superiore a Lire 800 della *Montagna di Trimezzo*, con il fine di mandare al pascolo non più di 1500 animali, di cui 500 dovevano essere dei proprietari di Borbona e 1000 dei proprietari di *Vallemare*. Poi lo stesso Consiglio deliberava il 6 agosto 1898 di proporre istanza al comitato forestale per il rimboschimento della *Macchia del Lago*. Ed ancora, il 14 agosto 1898, deliberava di acquistare dal sig. Vincenzo CANTANTE un appezzamento di terreno in località *S. Angelo*.

Per la corretta gestione dei demani,

«... Dal 1861 al 1900 il Comune ebbe ad interessarsi della questione, senza per altro poterla risolvere, fino all'ultima deliberazione consigliare del 27 gennaio 1900 con cui stabilì di fare identificare e rilevare tutte indistintamente le avvenute usurpazioni ...»^[84]

Il Comune di Borbona, come sopra detto, con la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 1900, intraprendeva una politica di recupero di tutte le occupazioni abusive accertate al demanio collettivo in libera disponibilità, tramite reintegra. A tale iniziativa, faceva seguito l'ordinanza del *Regio Commissario Ripartitore* del 28 gennaio 1902, con la quale veniva nominato l'Agente Demaniale geom. Gregorio GIUSTINI. Tale Agente (anche perito) sulla fine dello stesso anno portava a compimento gran parte del lavoro, consistente nelle operazioni d'identificazione, d'accertamento e di rilevamento di tutte le occupazioni avvenute nel demanio collettivo del Comune di Borbona.

Nello specifico, l'Agente Demaniale:

«... postosi subito all'opera, la prima cosa che fece fu quella di studiare tutti gli atti antichi riguardanti il demanio Comunale di Borbona, e portatosi poscia sopra luogo con la scorta di tali atti, del catasto antico del 1754, del catasto provvisorio del 1813, di un lavoro già fatto dal Perito Sig. Paolo Tomassi in unione al Perito Sig. Giovanni Franci, e con la guida di pratici ed onesti indicatori, accertò tutta la

⁸³ Tale deliberazione, però, nonostante la ricerca presso l'Archivio storico comunale e l'Archivio di Stato di Rieti, non è stata rinvenuta.

⁸⁴ Dalla relazione al Consiglio Comunale del R. Commissario Straordinario Dott. Mario CACCIALUPI-OLIVIERI, 16 agosto 1913.

continenza del demanio Comunale di Borbona tanto per ciò che riferiscesi alla vecchia quotizzazione, quanto per ciò che riferiscesi a quella parte di demanio basso, non compreso negli atti del 1810, 1811, ed occupato dal 1861 ad oggi, come rilevasi dagli atti stessi.

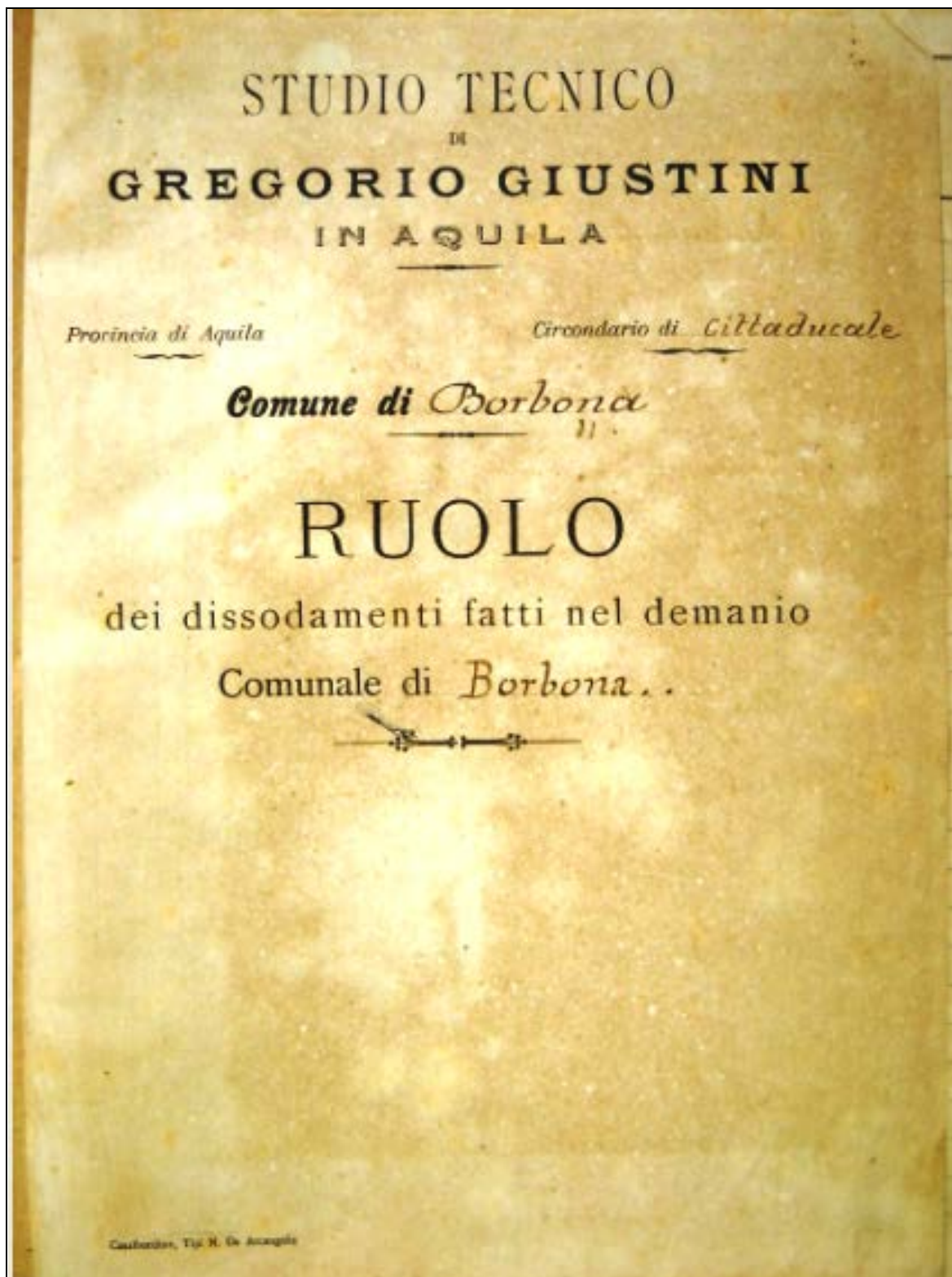
Il sig. Giustini principiò i lavori di campagna col Perito Sig. Giovanni Franci il 18 luglio 1902, nella parte riguardante il territorio di Vallemare, il quale senza eccezione è tutto appartenente al demanio Comunale, con la distinzione che per quei terreni che figurano a catasto si paga un vecchio estaglio che non può essere modificato, mentre per gli altri deve imporsi il canone o debbono essere rilasciati al Comune.

Il giorno 1° agosto l'Agente Demaniale, constatato che il Perito Sig. Franci non si ripresentò per proseguire i rilievi, stante l'urgenza del lavoro, dopo averne avvisato l'Illmo Sig. Prefetto quale R.° Commissario Ripartitore, seguì esso i rilievi che condusse a termine il 22 ottobre 1902, per quella parte di demanio Comunale per la quale potè avere indicazioni precise, lasciandone l'altra, che però non è tanto estesa, per rilevarla in seguito e dopo che questa 1° parte sarà completamente liquidata.

Come rilevasi dalla dettagliata relazione presentata dall'Agente Demaniale Sig. Giustini, la natura delle occupazioni rilevate dimostrata chiaramente tanto con gli atti antichi quanto col catasto provvisorio, e con lo stato di fatto attuale, specialmente per le occupazioni esistenti nel demanio basso le quali tuttora sono attorniate dal demanio istesso ed i detentori nessun titolo hanno potuto esibire per sostenere la loro proprietà. Anzi una gran parte di esso demanio basso come Vaglio, Colle jerolimo e Campo è riportato in catasto al Comune di Borbona che ne paga la fondiaria, mentre poi è quasi tutto occupata. ...»^[85]

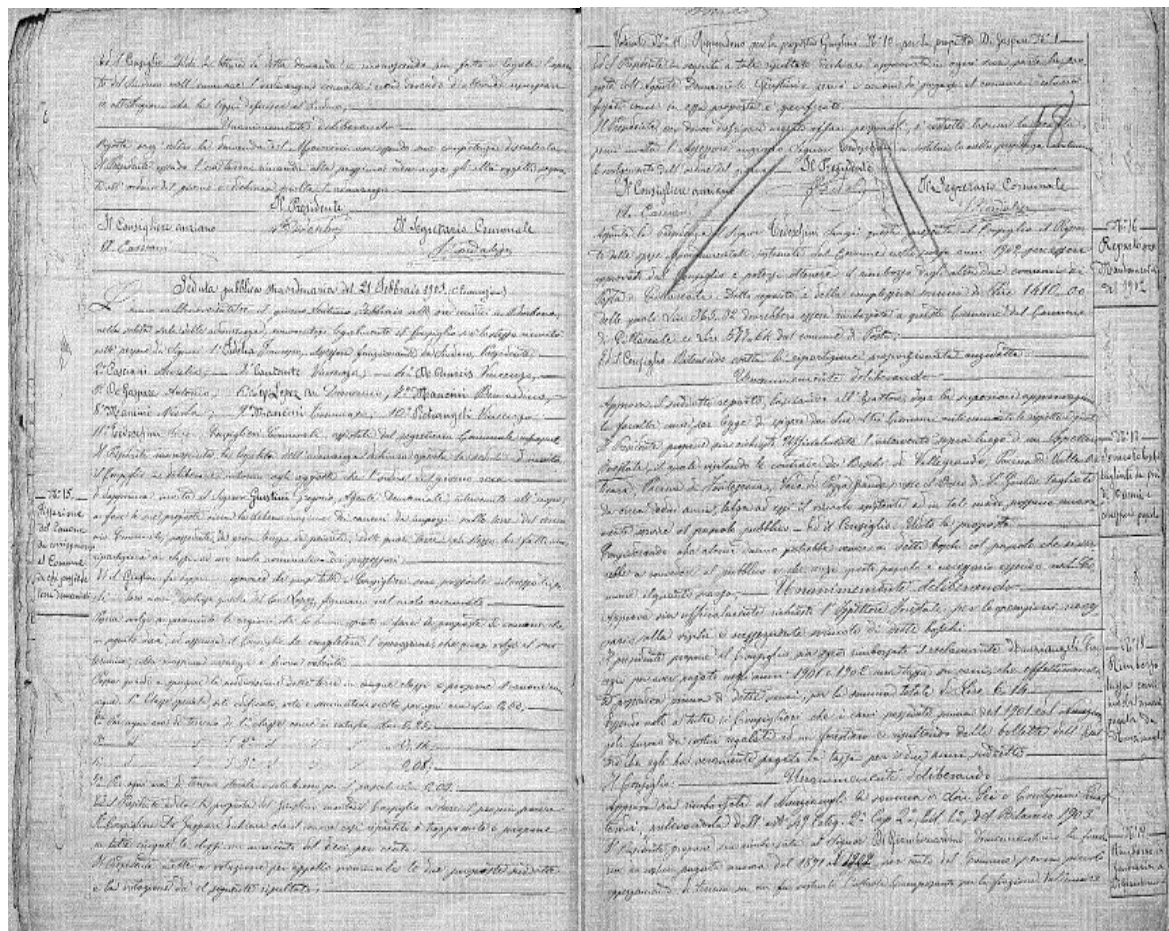
Deve essere evidenziato che, seppure esperite accuratissime ricerche in più archivi e depositi, non è stata rinvenuta copia della (preziosa) relazione del Perito GIUSTINI. Ma le parti salienti di quella relazione, venivano riportate in forma assolutamente attendibile nell'ordinanza di reintegra del 1905. Presso gli archivi del Commissariato di Roma e dell'Archivio di Stato di Rieti, sono state rinvenute le piante ed i relativi ruoli degli occupatori.

⁸⁵ Dal "FATTO" dell'ordinanza di reintegrazione demaniale del 1905 emanata dal Regio Commissario Ripartitore dei Demani Comunali della Provincia di Aquila degli Abruzzi.



Il Consiglio Comunale del Comune di Borbona proseguiva l'attività tesa alla ricognizione, accertamento e sistemazione delle terre di natura collettiva, e con la deliberazione n. 15 del 21 febbraio 1903 approvava la proposta dell'Agente demaniale Gregorio GIUSTINI, inerente la determinazione della misura del

canone da imporre alle occupazioni abusive di cui era stato possibile proporre la legittimazione del possesso. Tariffa che poi veniva approvata dall'autorità tutoria del tempo.



L'Agente demaniale Gregorio GIUSTINI, previo notifica a tutti gli occupatori rilevati dallo stesso dello demanio collettivo, residenti a Borbona, Posta, Montereale e Cagnano Amiterno, il 20 marzo 1903 dava inizio alle procedure conciliatorie per le terre di natura collettiva abusivamente occupate. Le operazioni di conciliazione – che ebbero un andamento definito al tempo “stentato”, per via del disinteresse di molti – venivano concluse il successivo 13 settembre 1903 mediante la compilazione di complessivi 119 verbali, con i quali gli occupatori accettavano il canone imposto:

«... L'agente completò poi il lavoro compilando tre elenchi: 1. elenco degli occupatori che addivennero a conciliazione circa il canone da pagare. 2. idem di quelli che fecero dichiarazione di voler lasciare i fondi occupati. 3. idem di quelli che si resero contumaci. ...»^[86]

⁸⁶ Dalla relazione al Consiglio Comunale del R. Commissario Straordinario Dott. Mario CACCIALUPI-OLIVIERI, 16 agosto 1913.

L'Agente demaniale Gregorio GIUSTINI, al termine della sua attività di accertamento e verifica, il 20 ottobre 1904 depositava negli uffici del *Regio Commissario Ripartitore* il lavoro completo inerente il demanio comunale di Borbona, comprendente la parte tecnica^[87] e quella amministrativa^[88].

Dall'esame del RUOLO compilato dall'Agente demaniale GIUSTINI ho rilevato che, limitatamente alla località (*contrada*) *Campo*, venivano riportati i seguenti "occupatori":

N.O.	N. della pianta	Occupatori Cognome, nome e paternità	Dati catastali		Estensione Are – Cent.
			Sez.	Num.	
201	175	Brugnoli Giuseppe fu Angelomaria	-	-	55,22
202	176	De Amicis Angelo e f.lli fu Francesco	D	105	33,80
203	177	Morbidelli Domenico fu Vincenzo	D	104	40,35
204	178	Pasqualucci Luigi di Ovidio	D	99 100 101 102 103	2.32,56

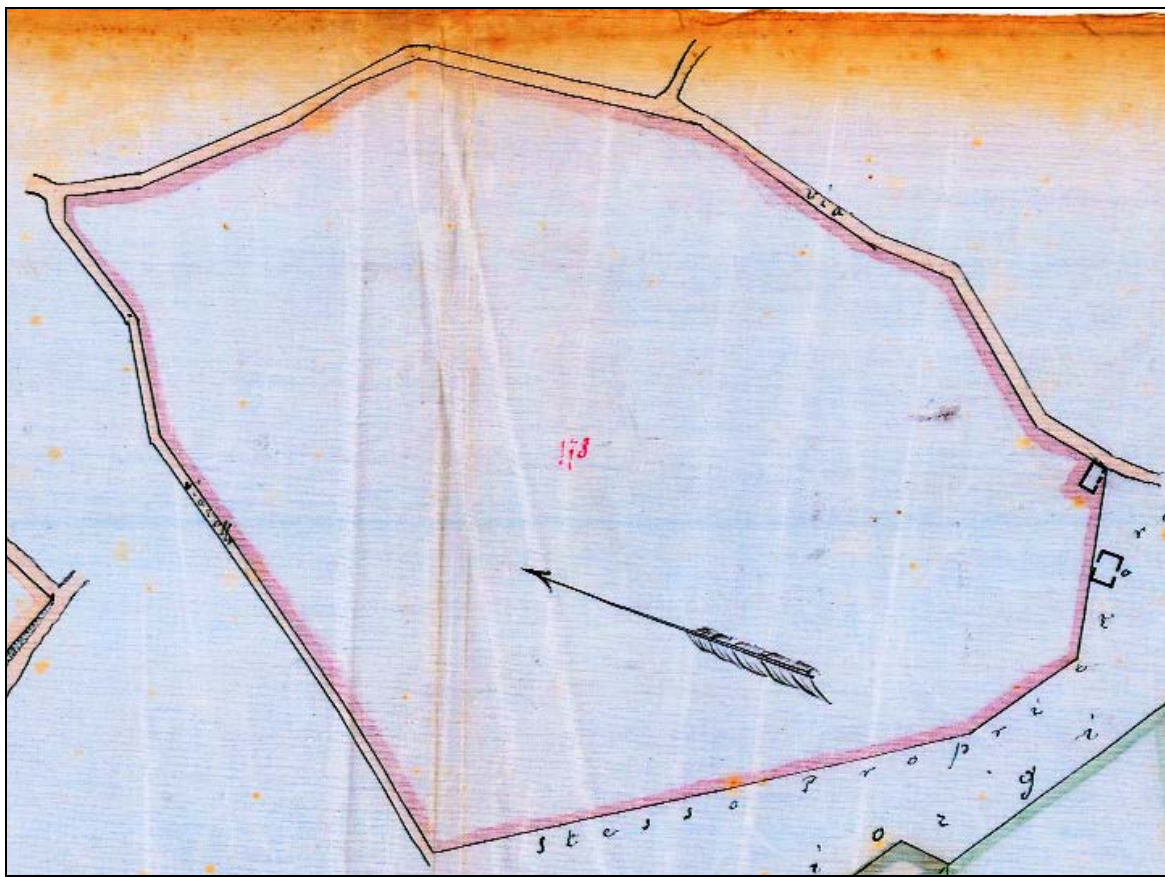
La suddetta quota 178, corrispondente all'area oggetto della presente analisi critica, risultava all'epoca in possesso del sopra indicato soggetto privato, adibita a coltivazione ("*seminativo e vigna*").

Inoltre, si deve evidenziare che le indicazioni circa le intestazioni catastali della suddetta quota 178, ritenuta occupata dall'Agente demaniale, consentono di rilevare che la stessa era contraddistinta con i nn. 99, 100, 101, 102 e 103, i quali non erano riportati nell'allora vigente *Catasto Provvisorio* del 1813 all'Articolo 173 intestato al "*Comune di Borbona*", che nella località *Colle Jeronimo* non possedeva alcun terreno.

Di seguito si riporta l'estratto della planimetria redatta dall'Agente demaniale Gregorio GIUSTINI relativa alla quota 178.

⁸⁷ Ruolo e piante dei terreni demaniali occupati, per un numero totale di 1.140 appezzamenti di terreno, i quali con tutte le enormi difficoltà del caso, per via del fatto che le planimetrie sono state redatte con i mezzi rudimentali dell'epoca e perché i ruoli, rispetto al tempo trascorso, non contengono elementi sempre esaustivi per l'individuazione dei terreni stessi, si è cercato di ricostruire nel miglior modo possibile all'interno del vigente *Catasto Terreni* di Borbona.

⁸⁸ Ruolo degli occupatori che avevano conciliato, ruolo degli occupatori che avevano dichiarato di rilasciare i terreni occupati e ruolo di coloro che si erano resi contumaci alla conciliazione.



Quota n. 178.

Facendo seguito alle definizioni delle operazioni peritali da parte dell'Agente demaniale:

«... Il 20 ottobre 1904 l'Agente Demaniale Sig. Giustini consegnò a quest'ufficio il lavoro completo fatto sul demanio Comunale di Borbona tanto per la parte tecnica, ruolo e piante dei terreni occupati, quanto per la parte Amministrativa ossia ruolo degli occupatori conciliati, ruolo degli occupatori che fecero dichiarazione di rilascio e ruolo di coloro che si resero contumaci alla conciliazione, verbali di conciliazione, bandi e originali di citazione ed una dettagliata relazione dell'opera compiuta. ...»^[89].

Il **R. Commissario Ripartitore** emetteva il 20 dicembre 1904 un'ordinanza con la quale disponeva la citazione di tutti gli occupatori che si erano resi contumaci alla chiamata dell'Agente demaniale, con il fine di tentare un bonario componimento, fallito il quale, avrebbe dovuto provvedere alla dichiarazione di reintegra di tutte le occupazioni a favore del **Comune di Borbona**. Pochi cittadini addivennero alla conciliazione proposta davanti il suddetto Commissario.

Pertanto, il Prefetto **regio Commissario Ripartitore** della Provincia di Aquila degli Abruzzi Dott. Francesco MAGGIOTTI, riunito in Collegio con i Funzionari

⁸⁹ Dalla "Ordinanza di reintegrazione demaniale" del 13 giugno 1905, pag. 16.

aggiunti, l'Avv. Gaetano NELLI, Giudice del Tribunale di Aquila, ed il Consigliere di Prefettura Avv. Francesco FLAUTI, il 13 giugno 1905 emetteva l'ordinanza nella causa di reintegrazione vertente tra il Comune di Borbona e gli eredi del sig. Antonio DE AMICIS + altri, sulla base del lavoro svolto dall'Agente Demaniale GIUSTINI e dell'espletata attività istruttoria, che per l'area del territorio di Borbona veniva così riassunta:

«... Nel termine assegnato il Sig. Avv. Antonio Tedeschini ha presentato alla Segreteria dell'ufficio demaniale le seguenti deduzioni: **Che la descrizione di tutte le terre patrimoniali e demaniali del Comune di Borbona, con relativa estensione, e confini, e le denominazioni delle contrade, si trova nello stato che fu compilato nell'anno 1809 dietro invito dell'Agente Demaniale (V. lettera 5 settembre 1809 dell'Agente Demaniale Marini al Sindaco di Borbona, e V. stato delle terre demaniali. (V. 1 dei documenti). Che su tale stato fu basata la quotizzazione che fu eseguita nel 1809-1811, ed a tale stato si riferisce l'ordinanza del Commissario Ripartitore De Thomas del 7 dicembre 1811, nella quale è detto tra l'altro, che il demanio Comunale di Borbona è dell'estensione di circa moggia 4300. Che finalmente nessun'altra terra, all'infuori di quelle descritte nel suddetto stato può dirsi demaniale** – Ciò posto, nell'interesse dei suddetti suoi rappresentati, accetta il ruolo formato dall'Agente Demaniale Sig. Giustini, limitatamente però a quella parte che è conforme allo stato suddetto, e vi fa opposizione per tutto il resto, impugnando formalmente la natura demaniale di tutti i terreni che nel ripetuto stato non sono compresi – Quindi sono sei soltanto i proprietari che accettano, ma solo in minima parte, il ruolo formato dal Sig. Giustini e cioè: 1° L'Arciprete di Borbona per i seminatori a Valle Statana e Pozzo dell'orso. 2° Blasi Carmine fu Vincenzo per il seminario a Valle sassosa. 3° Cantante Vincenzo e fratelli per i seminatori a Valle Statana e Piana di campo gelato. 4° Durante Pietro fu Emidio per i seminatori nelle contrade Collacchi di Costa Rosata e fonte secca. 5° Giorgi Berardino fu Giovanni per il seminario in contrada Vallelunga. 6° Teofili Filippo fu Francesco per il seminario in contrada Prato marino. Questi però già pagano al Comune per i suddetti terreni; e perciò la loro accettazione è subordinato al fatto che essi posseggano una estensione maggiore di quella che dovrebbero possedere e resta limitata alla sola eventuale eccedenza. Però il Sig. Avvocato Tedeschini non si è mai presentato per fare tale conciliazione. ...».

Le motivazioni poste alla base dell'ordinanza del 1905, relativamente al territorio di Borbona, cioè escluse le zone promiscue con i comuni limitrofi, sono le seguenti:

«... L'origine del demanio comunale di Borbona è antichissimo mentre il demanio comunale di Vallemare risale al 1792 quando il Comune di Borbona acquistò dagli eredi di Madama d'Austria la tenuta Bannita di Vallemare.
Gli elementi che affermano la esistenza del demanio comunale di Borbona anche prima del 1809 sono siffattamente chiari che non ammettono dubbi.
Infatti nella descrizione che l'Agente demaniale Sig. Marini Oduardo fa coi verbali 17 settembre 1810 rilevasi che:
“L'università di Borbona possiede un demanio confinante a levante colle pertinenze di Fano, Cesaprobe e Gabbia. Ad occidente con li territori di Posta e S. Quirico, a

mezzogiorno con li territori di Cagnano, di Favisco e di S. Quirico, a tramontana con li territori di Posta, di Cittareale e Montereale.”

Dalla quale descrizione risulta in modo evidente ed indiscutibile che il demanio comunale era sparso su tutto il territorio del Comune di Borbona, perché i detti confini sono precisamente quelli del Comune istesso.

E quando si rifletta che, come da nota 11 settembre 1809 dell'Agente demaniale predetto ai periti signori Bonifazio Buffoni Arcangelo Durastante e Melchiorre Guardì, incaricati di misurare le terre suscettibili di coltura per dividerle in quote, furono stabilite le contrade sulle quali potevano scegliersi le terre istesse in questo modo:

“Vi descrivo i locali compresi nello stato formatosi dal Decurionato: Bandita di Ferrizzo, Valle statana, Vallelunga, Prato marino, Costa rosata, Piano di fonte secco o Piano del lago, Valle orticara, ecc. ...”; bisogna ritenere che tutte queste contrade riportate poscia nello stato suddetto e del quale parla l'avv. Tedeschini, non sono che quelle in cui trovavansi le zone da dividersi, mentre sul restante demanio comunale quel Decurionato non credè conveniente o possibile veruna occupazione per dissodamento e coltura ordinaria.

Il catasto provvisorio che fu compilato nel 1813, ossia 2 anni appena dopo la quotizzazione, anche se dimostra che altre zone demaniali oltre quelle comprese nello stato, o Budget, possedeva Borbona.

Dal certificato dell'Archivio Provinciale rilasciato, su quelle pochissime misure che il controlloro ordinò per verificare e saggiare l'estensione rilevata dagli interessati, rilevasi che i terreni a Piedi piaggie, Cimarro, Piedi il Pacone, la Cona, Fosso delle mogli, Casali focaroli, Moglie, esisteva il demanio comunale, eppure tali contrade non sono riportate nel ripetuto stato.

Dal catasto provvisorio istesso rilevasi che all'art. 173, in testa al Comune di Borbona, dove sono riportate le 8 quote demaniali che per la forte pendenza non furono assegnate, sono segnati anche i terreni in contrada Vaglio adiacente alla contrada Fratta (che era bandita demaniale comunale come negli atti), anche essi in catasto alla sez. C num. 2484, 2485, 2486, 2487, il terreno comunale demaniale in contrada Campo in catasto ivi al num. 698 sez. A come sono riportati a catasto quello a Colle jerolimo, e Fosse di moglie, ecc. ...

Contrade queste di Vaglio, Campo, Colle jerolimo, Fosse di moglie, che nemmeno si trovano nello stato del 1809, eppure erano e sono terreni demaniali comunali.

La deliberazione del Consiglio comunale di Borbona del 27 maggio 1864 con la quale si voleva accogliere la domanda dei fratelli Mancini fu Giosaffatte, che chiedevano di censire un territorio demaniale del Comune in contrada Corvellaro e Prato cortese, lati la via il jus Patronato Ricci e l'altro demaniale intersecato dalla proprietà del detto jus patronato, dimostra anche essa che detti terreni, che sono propriamente quelli riportati ai num. 108 a 118 del ruolo dell'Agente demaniale, erano appartenenti al demanio comunale di Borbona.

Le deliberazioni dello stesso Consiglio comunale del 25 aprile 1869 e 5 giugno stesso anno, prese sulle occupazioni commesse in danno del Demanio comunale di Borbona dai Signori Pasquale e D. Bernardo Fidelia, padre l'uno e l'altro zio dell'attuale Francesco Fidelia, nelle contrade Costa francuccia, Piedi il pago, Macchia carrozza e Cupo o Sommatine, assodano in modo ineccepibile che i terreni occupati nelle dette contrade sono demaniali e che perciò nelle stesse trovansi il demanio comunale. Eppure Corvellaro, Castelluccio, Macchia carrozza, Piedi il

pago, Costa francuccia, Sommatine non sono riportate nello stato del 1809 mentre facevano, come fanno parte, del demanio comunale.

In ultimo a dimostrare la demanialità di quelle contrade non riportate nel ripetuto Budjet vi è lo stato attuale di fatto e le piante dei terreni rilevati, dalla quale risulta che essi terreni confinano o ad ogni lato o a parte di essi, col Demanio comunale; come vi è la identifica fatta dall'Agente demaniale, identifica non impugnata, che dimostra che i terreni rilevati o non sono a catasto o lo sono a catasto al Comune, e fanno parte del Demanio comunale di Borbona.

Quando poi si riflette che nell'anno 1810 l'Agente demaniale nel suo verbale del 4 settembre, dichiara: non vi sono terre appadronate che nulla pagano, ciò che significa che tutti i terreni di privata proprietà pagavano la fondiaria; quelli che non pagavano tale peso quindi non erano appadronati, e per conseguenza logica, non essendo di privata proprietà, non facendo parte di colonie, come risulta dallo stesso verbale, dovevano assolutamente far parte del Demanio comunale.

Stante tutte queste risultanze di fatto bisogna ritenere che il Demanio comunale di Borbona non è solo quello riportato nello stato del 1809, che altro ve ne era e che una parte di questo è stato occupato abusivamente da individui i quali non hanno potuto presentare verun titolo o documento per dimostrare la loro proprietà, e che infine tutti i rilievi fatti dall'Agente Demaniale si riferiscono a zone demaniali comunali occupate abusivamente.

... (omissis) ...

Per tutti gli altri di cui è parola in testa della presente ordinanza e non comparsi di persona né rappresentati con le surriferite procure, perché tutti essi sono stati regolarmente citati, deve dichiararsi la contumacia.

A causa della conciliazione che attende la sovrana sanzione devono dichiararsi estranei alla presente causa i seguenti individui:

... (omissis) ...

Il Comune di Borbona è contumace al presente giudizio, ma ciò però non è di ostacolo a che sia emessa l'ordinanza di reintegrazione dei terreni in esame a favore dello stesso Comune contumace, perché a differenza dei giudizi civili innanzi ai magistrati ordinari, nei giudizi innanzi al Regio Commissario Ripartitore dei Demani comunali, il Comune contumace può riportare vittoria, perché la procedura di reintegrazione dei Demani comunali è messa in moto non dalla istanza del Comune che ha subito la spoliazione del Demanio comunale ma dal Regio Commissario Ripartitore, che è giudice nell'interesse pubblico e che, senza la istanza del Comune spogliato e ad onta delle possibili riluttanze del Comune istesso, ha dalla legge sui Demani comunali per le Provincie dell'ex Reame di Napoli il potere di procedere ex officio alla reintegrazione del Demanio comunale usurpato, e, nella specie, di tale potere si è servito il Prefetto di Aquila nella qualità di commissario del Re per la ripartizione dei Demani comunali, quando con il provvedimento, in atti del 20 dicembre 1904, ha ordinato che si fosse iniziata la procedura per la integrazione in esame.

Il rendiconto dei frutti dal giorno dell'illegittima occupazione è la logica e giuridica conseguenza dell'ordine di reintegrazione del Comune di Borbona nei suoi Demani comunali abusivamente occupati. Le spese seguono la soccombenza. ...».

Per i motivi sopra espressi, il Commissario disponeva la reintegra a favore del Comune di Borbona di terreni ritenuti usurpati da 362 occupatori:

«... Nella contumacia del Sindaco del Comune di Borbona, nonché nella contumacia di tutti gli occupatori specificati in testa alla presente ordinanza e né comparsi né rappresentati con le dette procure: riconosciuto fallito l'esperimento di conciliazione, provvede come appresso:

1. *Dichiara estranei alla presente causa: il Sig. Sindaco di Cagnano Amiterno, facendogli salvo di proporre ex integra il giudizio per la rivendica delle zone di territorio contestate:*

Di Mario Isidoro fu Barardino, Anzidei Giuseppe fu Domenico, Paone Pasqua fu Cipriano, Di Mario Antonio fu Giuseppe per i figli Aurelio e Pasquale, Paone Pasquale fu Sante, Ludovici Felice pel padre Ferdinando, Paone Gennaro per la madre Zarra Angela, Di Gregorio Benedetta pel marito Di Pietro Sante e Di Pietro Loreto pel padre Nicola.

2. *Ordina e dichiara che il Comune di Borbona sia reintegrato nei Demani comunali illegittimamente occupati dai detentori qui appresso menzionati e condanna i medesimi, ciascuno per la sua parte, a rilasciare a beneficio dal detto Comune, le zone demaniali detenute: li condanna inoltre al rendiconto dei frutti indebitamente percepiti dal giorno dell'illegittima occupazione, ed insieme ai detti dichiarati estranei alla presente causa, alle spese del presente giudizio da liquidarsi. ...»*

Seguiva poi l'elenco delle n. 362 ditte reintegrate, dal cui attento confronto con il RUOLO dell'Agente demaniale GIUSTINI, emerge che al n. d'ordine 192 vi era riportata la ditta **"Pasqualucci Luigi di Ovidio"** per i seguenti terreni:

- 1) contrada **Capo Croce** di Ha. 0.63,88;
- 2) contrada **Corvellaro** di Ha. 0.54,32;
- 3) contrada **Castelluccio** di Ha. 0.66,00;
- 4) contrada **Castelluccio** di Ha. 1.95.30;
- 5) contrada **Castelluccio** di Ha. 1.02.95;
- 6) **contrada Colle jerolimo di Ha. 2.32.56;**
- 7) contrada **Cona** di Ha. 0.04.38;
- 8) contrada **Orto alla terra** di Ha. 0.08.30;
- 9) contrada **Costa Francuccia** di Ha. 0.49.70.

Ed, infine, ordinava all'agente Demaniale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza.

Per tutte le altre occupazioni comprese nel Ruolo GIUSTINI, precedentemente interessate dalla stipula di una conciliazione sottoscritta innanzi all'Agente demaniale, non risulta che sia mai intervenuta l'approvazione sovrana prevista dalla legge per la relativa definizione.

Notificata l'ordinanza, alcuni occupatori decidevano di restituire spontaneamente le terre riconosciute usurpate.

Altri cinque gruppi di soggetti reintegrati, invece, proponevano reclami alla Corte di appello – in particolare, per ciò che riguarda la zona che qui ci occupa, il

reclamo del 15 ottobre 1905 presentato da Giuseppe TEOFILI ed altri 75 cittadini di Borbona – sostenendo soprattutto l'incompetenza del Regio Commissario Ripartitore:

«... lo studio serio accurato della questione che a me per il tempo ristretto e per la mancanza di documenti, di cui non furono conservate in municipio le copie, non fu dato di poter compiere, si impone perché possa il Municipio tornare in possesso di tutte le terre illegittimamente occupate e perché le terre ritenute e per le quali si fecero le conciliazioni si possa costituire a favore del Comune una rendita certa che sarà una vera risorsa per il bilancio, dopo avere regolarizzato in conformità di legge le conciliazioni medesime, e confido che vorrete diligentemente occuparvi dell'interessante argomento. ...»^[90]

81

Dall'11 al 24 novembre 1905, presso la Casa comunale di Borbona, per incarico ricevuto dal Commissario Ripartitore a seguito dell'ordinanza del 13 giugno 1905 di reintegra delle occupazioni fatte nel demanio comunale di Borbona, l'Agente demaniale Gregorio GIUSTINI procedeva alle operazioni di rilascio delle stesse e la conseguente immissione in possesso del Comune. Durante tali operazioni, si presentavano alcuni dei soggetti interessati dalla suddetta ordinanza (di cui alcuni anche sottoscrittori di reclamo presentato alla C. d'A. di Aquila), che dichiaravano spontaneamente di voler *“ritenere sempre con l'approvazione del Regio Commissario Ripartitore”* le quote di terreno occupate e di voler pagare il relativo canone annuo. **Dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello degli Abruzzi del 1907**, di cui dopo si dirà diffusamente, **è provato che tra i soggetti che avevano conciliato vi era il sig. Luigi PASQUALUCCI di Ovidio.**

Successivamente all'emissione dell'ordinanza di reintegra del 1905, il citato Agente demaniale riceveva ulteriori 164 verbali di conciliazione, mediante i quali formava un ruolo che, fino agli anni 1925/27, ha consentito al Comune di Borbona di riscuotere regolarmente i canoni imposti ai singoli occupatori del demanio collettivo illegittimamente occupato.

In particolare, il sig. **Luigi PASQUALUCCI di Ovidio in data 4 gennaio 1906**, nei locali della Regia Prefettura, innanzi all'Agente demaniale Gregorio GIUSTINI, conciliava e **dichiarava:**

«... di voler ritenere le seguenti estensioni di terreno demaniale Comunale 1° Cerreto a Corvellaro di are 26 riportato al N° 123 di pianta 2° Prato a Castelluccio di are 53,00 al N° 130 di pianta 3° Sterile a Castelluccio Ettari 1.00.00 al N° 149 di pianta 4° Castagneto ivi di are 15,20 riportato al N° 150 di pianta 5° Prato scelto

⁹⁰ Dalla relazione del R. commissario Straordinario Mario CACCIALUPI-OLIVIERI al ricostituito Consiglio Comunale di Borbona del 16 agosto 1913 (Archivio di Sato di Rieti, Archivio storico comunale, busta 6).

*alla cona di are 4,28 al N° 461 di pianta, Sterile a Colle Jerolimo di are 63,56 al N° 178 di pianta, 7° Orto alla Terra di are 8,30 al N° 1077 di pianta 8° Seminario a Capocroce avuto da Troiani Paolo e Giuseppe reportato al N° 89 di are 35,84. 9 Seminario ivi a macchia Carrozza di are 10,32 al N° 93 di pianta; e si obbliga di pagare al Comune l'annua canone di £. 2,08 pel 1°, £. 4,24 pel 2°, £. 3,00 pel 3°, £. 3,20 pel 4°, £. 2,50 pel 5°, **£. 1,90 pel 6°**, £. 2,00 pel 7°, £. 2,85 per l'8° e £. 0,80 pel 9° terreno. Il Prato alla Cona dichiara di non volerlo conciliare perché gli va dato in compenso della Via Provinciale. ...»*

La Regia Corte d'Appello degli Abruzzi con la sentenza 23 giugno/12 luglio 1907^[91] dichiarava inammissibili indistintamente tutti i ricorsi presentati avverso l'ordinanza di reintegra del 13 giugno 1905 emessa a favore del Comune di Borbona dal Prefetto di Aquila nella veste di R. Commissario Ripartitore dei demani comunali. In particolare, circa il reclamo presentato il 15 ottobre 1905 da Giuseppe TEOFILI ed altri 75 cittadini di Borbona – **tra questi figura al n. d'ordine 45 il sig. Luigi PASQUALUCCI di Ovidio** – rappresentati dall'Avv. Antonio TEDESCHINI la Corte “*In diritto*” affermava:

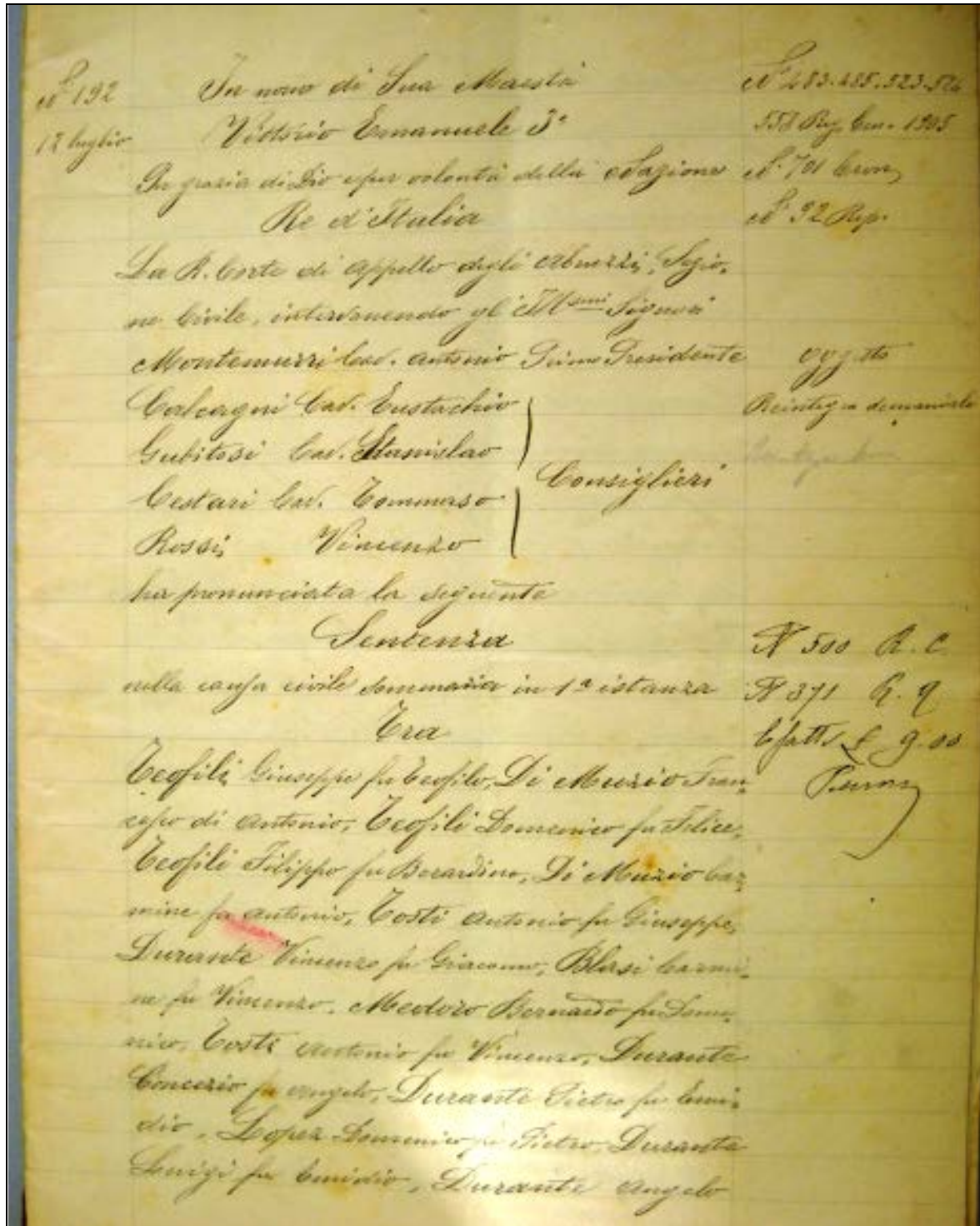
«... Atteso ché per tutti quelli che dopo aver reclamato, hanno chiesto di ritenere i terreni demaniali occupati, con obbligo di pagare un annuo canone al Comune, come dai verbali formati dall'Agente demaniale Sig. Gregorio Giustini nei giorni 11 a 24 novembre 1905, non possa dubitarsi che abbiano con ciò fatto atto di acquiescenza all'ordinanza 13 giugno 1905 e quindi essendo, per essi, cessata la materia del contendere, il loro reclamo debba dichiararsi inammissibile. Ne dicasi che pur taluni di costoro le conciliazioni non siano state accettate dal Comune, né approvate dal Commissario ripartitore, perché simile eccezione sarebbe data nell'interesse del Comune, in rappresentanza del quale le conciliazioni avrebbero avuto luogo, salvo sempre l'approvazione superiore, non già di chi poteva liberamente contrattare od in altro modo compromettere i suoi diritti. In ogni caso l'obbligo assunto ancorché condizionale in dipendenza dell'ordinanza, benché esecutiva di per sé, include l'accettazione della medesima, e per conseguenza la rinuncia al gravame prodotto, il quale non può non essere dichiarato inammissibile (art. 465 ult. cap. Cod. Proc. Civ.).

Attesochè l'eccezione d'incompetenza possa sussistere per quanto sia realmente messa in forse la demanialità del territorio, nell'ambito del quale sono comprese le zone, delle quali si è ordinata la reintegra. Che tra gli atti trasmessi dalla Prefettura alla Cancelleria di questa Corte trovasi il processo verbale formato dall'agente demaniale Marini, nel quale si legge: “La università di Borbona possiede un demanio comunale, confinante a levante con le pertinenze di Fano, Cesaprobe e Gabbia, ad occidente con li territori di Posta e S. Chirico, a mezzogiorno con li territori di Cagnano, di Favisco e di S. Chirico, a tramontana con li territori di Posta, Cittareale e Montereale”. Intanto con nota degli 11 settembre 1809 tre periti ebbero specialmente incarico dallo stesso agente demaniale di dividere in quote le terre suscettibili di cultura. Fu quindi formato uno stato delle terre demaniali, delle quali la parte culta era a quel tempo di circa tomoli 272, la parte boscosa di tomoli

⁹¹ Registrata ad Aquila il 27 luglio 1907 al n. 71, vol. 109 – Atti giudiziari.

1203, la parte inculta non boscosa tomoli 1639 ed il resto (circa tomoli 2000) era incoltivabile, perché tutto erto e lamoso. Della sola parte suscettiva di cultura agraria fu fatta la quotizzazione. Le quote formate furono 60 ma ne furono sorteggiate 54 solamente, siccome si desume dall'Ordinanza del Commissario Ripartitore De Thomas del 7 dicembre 1811. Se non che tale quotizzazione non acquistò mai carattere di legalità e di stabilità, sia perché le relative operazioni non furono sottoposte all'approvazione sovrana, sia perché quasi tutti i quotisti, ritenendo soverchiamente gravoso il canone stabilito rinunziarono di lì a poco alle quote assegnate. Ma poiché molti di costoro, nonostante la fatta rinuncia continuarono a detenere le terre, fu adottato l'espedito di assoggettarli annualmente, mediante ruoli, al pagamento di una prestazione in proporzione dei terreni da ciascuno coltivati. Però risulta dalla relazione fatta dall'agente demaniale Giustini, il quale fu adibito anche come perito, che le terre contenute in quello antico stato, il quale, d'altra parte, non porta neppure la firma degli autori, non corrispondono ai confini accertati del demanio comunale, e quindi indubitabilmente vi si riscontrano delle omissioni o lacune derivanti sia perché i periti si preoccuparono principalmente della quotizzazione delle terre da ridursi a coltura, sia perché a quell'epoca, quelle parti del Demanio non elencate erano utili ed indispensabili al pascolo invernale e non erano state usurpate da alcuno. Al che si aggiunge il fatto delle molte conciliazioni avvenute, e la circostanza che l'agente demaniale, indipendentemente dalle avvenute conciliazioni, si esprime così: "però debbo dichiarare che tutti sono venuti a farsi indicare gli accertamenti ascritti, e nessuno ha potuto fare la benché minima osservazione tanto sulla misura del terreno che sull'attribuzione di essa ai singoli occupatori". Ma ciò che sovra tutto secondo il concetto della Corte è prova sicura della demanialità delle zone di terreno, delle quali si è disposta la reintegra, è che nel mentre tutte le dette terre sono comprese sulla continenza del demanio accertata col verbale del settembre 1810 site nei confini del medesimo ed attorniate da terre di non controversa qualità demaniale rimaste in potere del Comune e confinanti con la stessa, consta d'altra parte che le terre reintegrate non sono punto iscritte in catasto in testa dei privati detentori, ma o non sono iscritti in nessuna maniera, o vi sono iscritte in testa al Comune di Borbona. La reintegra quindi è fondata su questi due elementi: 1° il fatto che le terre possedute dai reclamanti sono tutte situate nella continenza del demanio comunale; 2° il fatto che le terre stesse non sono accatastate in testa ai reclamanti, e ciò più distintamente rispetto ai reclamanti di Borbona.- Posti insieme questi due elementi dell'ubicazione dei fondi e della mancanza d'indicazione catastale, l'ipotesi della usurpazione apparisce l'unica possibile, specie di fronte alla nuda negativa dei possessori, che non esibiscono titoli, che provino il loro diritto. Al che si aggiunge che dal ripetuto verbale dall'Agente demaniale Marini del Settembre 1810 emerge la seguente dichiarazione, cioè che nell'agro del Comune di Borbona "non vi sono terre appadronate che nulla pagano" la quale asserzione opina la Corte debba intendersi nel senso cioè che in quello di Borbona non vi fossero stati terreni di privata proprietà non riportati nell'antico catasto onciario. Né dicasi che, dopo tutto, possedendo il Comune anche beni patrimoniali, non sia ... che le terre reintegrate siano demaniali, e non già patrimoniali del Comune, perché nella esistenza di un demanio comunale la presunzione di legge sta sempre per la demanialità, finché con titoli non si dimostri la qualità patrimoniale dei beni appartenenti al Comune. A distruggere la quale presunzione non gioverebbe neppure

invocare la loro destinazione, quella cioè di essere nel caso, se mai, stati concessi a titolo di affitto o ad altro titolo, perché da questo abuso degli amministratori comunali non potrebbe trarsi argomento per sostenere cangiato il carattere primitivo ed intrinseco dei fondi. ...»



Contro questa sentenza producevano ricorso in Cassazione con atto del 14 settembre 1907 i sigg. Felice LUDOVICI, Pasquale DI MARCANTONIO,

Bernardino ZARRA e Loreto DI PIETRO, i quali sostenevano la supposta irregolarità della composizione del collegio giudicante, contestavano l'incompetenza del Commissario Ripartitore e che la Corte non aveva tenuto conto di tutte le deduzioni sostanziali delle controparti, in considerazione del fatto che in materia di reintegra demaniale, si sarebbe dovuto dimostrare l'effettiva demanialità, atteso che l'avvenuta dimostrazione era stata discutibile.



La causa per il suddetto contestato vizio di forma nel 1908 veniva decisa sfavorevolmente al Comune di Borbona e rinviata nel merito avanti la Corte di Appello di Roma. L'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio

del 25 marzo 1908, autorizzava il Sindaco a sostenere il nuovo giudizio. Dalle ricerche effettuate negli archivi che custodiscono gli atti demaniali del Comune di Borbona – in particolare, il Commissariato usi civici di Roma, l'Archivio storico comunale e l'Archivio di Stato di Rieti – non è stato possibile accertare la compiuta definizione della vertenza. Però, dai contenuti della relazione del R. commissario Straordinario Mario CACCIALUPI-OLIVIERI al ricostituito Consiglio Comunale di Borbona del 16 agosto 1913, che riepilogava i fatti avvenuti, è stato possibile desumere le seguenti notizie da ritenersi assolutamente attendibili:

«... Affinché l'ordinanza del Commissario Ripartitore divenga esecutiva di fronte a tutti gli usurpatori del demanio comunale e si possa addivenire alla definitiva sistemazione della proprietà comunale, interessa che la detta vertenza venga risolta al più presto. Anche su tale importante questione della quale dovreste occuparvi richiamo tutta la vostra attenzione affinché nulla venga trascurato per la tutela dei diritti del Comune. ...»^[92].

Alla luce di quanto sopra riportato, circa gli atti demaniali compiuti per il territorio comunale di Borbona, con particolare riferimento alla località *Colle Jeronimo*, relativamente al copioso lavoro svolto dall'Agente demaniale GIUSTINI, culminato con l'emissione del provvedimento formale di reintegra e la sottoscrizione delle conciliazioni con i cittadini occupatori, sebbene tali operazioni demaniali occuparono per molto tempo sia l'Amministrazione comunale che l'intera collettività – come affermato dal R. commissario Straordinario Mario CACCIALUPI-OLIVIERI nel 1913 – non portarono la vicenda ad una definitiva conclusione. Però quelle indagini e quelle conclusioni sono molto importanti, poiché, riportate ai giorni nostri, costituiscono un elemento utile per l'individuazione della gran parte dei contorni relativi ai comprensori terrieri che si possono ancora ritenere appartenenti al demanio collettivo ed occupati per lo più illegittimamente.

A seguito del decesso dell'Agente Demaniale Gregorio GIUSTINI, con decreto del Prefetto del 3 ottobre 1914, nella sua veste di *R. Commissario Ripartitore*, veniva nominato quale nuovo Agente Demaniale Giuseppe BIGLIERI. Non risulta che tale nuovo perito abbia compiuto operazioni peritali di rilievo degne di nota.

Con un nuovo decreto prefettizio del 1° agosto 1922 veniva nominato quale Agente demaniale, in sostituzione del precedente non adempiente all'incarico,

⁹² Archivio di Stato di Rieti, Archivio storico comunale, busta 6.

l'Avv. Giulio DE PROSPERO. Anche per questo nuovo Agente Demaniale non risulta che siano state compiute operazioni peritali degne di nota.

In seguito alla pubblicazione del R.D.L. n. 751/1924, il Comune di Borbona in data 31 maggio 1925 presentava istanza presso il *Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Abruzzo*, con la quale rivendicava e richiedeva genericamente la reintegra al *demanio comunale* delle terre usurpate dai privati^[93]. Il Commissario di Aquila, già nella stessa giornata, con apposito decreto provvedeva alla nomina di un Istruttore Perito, nella persona del geom. Francesco FABRI^[94].

In seguito alla pubblicazione della legge n. 1766/1927, il Comune di Borbona in data 7 marzo 1928, presentava istanza presso il *Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana*^[95], con la quale rivendicava l'usurpazione di terre del *demanio comunale* (istruttoria FABRI, allora in corso) e specialmente di quelle nei Vocaboli *Macchiette di Posta, Boschi di Cupo, Spiazze, Colle di Mezzo, Colle Torto e Fosso delle Tane*. Conseguentemente il Commissario di Roma in data 21 luglio 1931 emetteva un decreto con il quale procedeva alla nomina, quale istruttore perito per l'accertamento e la sistemazione degli *usi civici* nel territorio del Comune di Borbona, del geom. Francesco FRAMMOLINI, che non produceva alcun documento degno di nota.

In data 20 gennaio 1934, il Commissario di Roma in via amministrativa emetteva un decreto con il quale veniva nominato, quale istruttore perito per l'intero territorio del Comune di Borbona, il geom. Antonio BONCOMPAGNI, poi sostituito con altrettanti decreti commissariali prima dal geom. Licurgo

⁹³ Registro delle Denunce degli usi civici, Archivio del *Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana*, n. d'o. 137 del 31 maggio 1925.

⁹⁴ Da notizie raccolte all'interno di documentazione varia presente negli archivi commissariali, è stato rilevato che il tecnico nominato geom. Francesco Fabri il 7 luglio 1926 ha prelevato dalla documentazione allora presente presso il *Commissariato per la liquidazione degli usi civici* dell'Aquila i ruoli e le planimetrie redatte dall'*Agente Demaniale* Giustini e, successivamente, avrebbe predisposto un ruolo riepilogativo e riassuntivo dei terreni oggetto di reintegra con l'indicazione, per ciascun terreno, del nominativo del possessore, della superficie, della natura e se lo stesso era stato o meno fatto oggetto di verbale di conciliazione con il citato *Agente Demaniale*. Detto ruolo privo della corrispondente ed indispensabile cartografia non risulta mai essere stato oggetto d'alcun provvedimento. Le *Ditte* interessate risultavano essere 362, per una superficie complessiva di poco più di ettari 370. tale interessante documentazione non è presente all'interno dei fascicoli negli *Atti Demaniali*.

⁹⁵ Registro delle Denunce degli usi civici, Archivio del *Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana*, n. d'o. 1216 del 7 marzo 1928.

CASTRUCCI e poi dal geom. Francesco FABIANI. Anche questi tre istruttori periti non producevano alcun elaborato peritale.

Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio il 3 maggio 1995 emetteva il decreto n. 930, con il quale provvedeva alla nomina del perito demaniale per il Comune di Borbona, nella persona dell'Arch. Marta SPIGARELLI, con l'incarico di procedere alle seguenti operazioni peritali:

«Verifica delle terre comuni o dei demani comunali nel predetto territorio, avvertendo che dovrà procedere alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base a documenti e piante, o in difetto con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali. Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, rilevi il Perito tutti i possessi privati in esso esistenti e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distingua i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime rediga uno stato indicando il nome, cognome, domicilio dell'occupatore, la estensione occupata, le migliorie introdotte, l'eventuale presenza di fabbricati precisandone il tipo, la vetustà, il rilascio o meno della licenza e/o concessione edilizia e il regime urbanistico del fondo stesso, gli elementi che comprovino il possesso ultradecennale e la non interruzione del demanio. Faccia quindi il Perito la proposta del canone da imporre sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione ed accerti, per le terre che dovranno essere reintegrate pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune o all'Associazione agraria, indicando altresì quali siano le più idonee modalità di gestione, sentito anche l'ente interessato, delle terre da reintegrare».

L'arch. Marta SPIGARELLI il 28 maggio 1996 redigeva un elaborato peritale avente per oggetto:

«Accertamento dei provvedimenti emessi in materia di diritti e terre civiche riguardanti il territorio del Comune di Borbona».

Conseguentemente, in data 16 ottobre 1996, l'allora Assessore per lo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, On. Maurizio FEDERICO, con provvedimento n. 7921 di protocollo ordinava:

«... il deposito e la pubblicazione, nelle forme di legge, della relazione istruttoria e documenti allegati, redatti dal perito Arch. Marta Spigarelli riguardante la verifica di alcuni appezzamenti di terre di uso civico del Comune di Borbona.»^[96]

Tale lavoro, però, evidentemente per via delle oggettive carenze che presentava, soprattutto, in riferimento agli elementi giustificativi dell'accertamento della demanialità dei terreni ritenuti soggetti al particolare regime degli usi civici, non otteneva grandi effetti pratici, rimanendo di fatto lettera morta, fatta eccezione per qualche provvedimento di mutamento di destinazione d'uso e di legittimazione. L'unico vero effetto che veniva ottenuto, è stata la presentazione

di numerose opposizioni. A questo proposito il tecnico comunale geom. Giuseppe GREGORI con la nota del 2 dicembre 2009, n. 7983 di protocollo (presente negli atti della causa C.U.C. Roma R.G. 60/1997), affermava:

«... Infatti, all’esito del deposito della perizia Regionale, sono pervenute n° 190 opposizioni da parte di cittadini, opposizioni trasmesse al Commissariato in data 06.12.2000 allegate alla nota prot. 4303. ...»

Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio con il decreto n. T0631 del 21 settembre 2009, revocava l’Arch. Marta SPIGARELLI quale perito demaniale del Comune di Borbona.

Infine, il Commissario Dott. Pietro CATALANI, nella causa R.G. 60/1997 tra il sig. Giovanni MANCINI ed altri, il Comune di Borbona e la Regione Lazio, avente per oggetto l’accertamento della natura giuridica di alcuni terreni ubicati nell’ex *Tenuta di Vallemare* nel territorio comunale di Borbona, il 2 marzo 2011 pubblicava la sentenza n. 2 di repertorio e n. 113 di cronologico, con la quale, sulla scorta degli accertamenti istruttori dello scrivente perito demaniale – disattendendo parzialmente la sentenza commissariale del 1965 – relativamente ai terreni identificati nel vigente *Catasto Terreni* al Foglio 23, particella 335; al Foglio 24, particelle 131, 132, 190, 198, 226 e 251; al Foglio 29, particella 29; al Foglio 33, particelle 3, 132 e 133; al Foglio 36, particelle 14, 15 e 43, stabiliva che:

«... Sulla scorta di quanto accertato grazie all’indagine storica e dagli accertamenti tecnici del C.T.U. si può pertanto affermare che tutti i terreni in oggetto non sono riconducibili alla civica demanialità di Borbona ma ricadono nella piena proprietà del ricorrente. ...»

Pertanto, definitivamente decidendo, dichiarava:

«... che i terreni di cui al foglio 23, particella 335, foglio 24, particelle 131, 132, 190, 198, 226 e 251, foglio 29, particella 29, foglio 33, particelle 33, 132 e 133, e al foglio 36, particelle 14, 15 e 43, per una superficie di Ha. 4.41.32, non sono soggetti a demanialità civica né ad usi civici in favore della collettività di Vallemare bensì sono di natura allodiale già riferibili a Tommaso Mancini, deceduto in Roma il 12 agosto 2006, dante causa di Giovanni Mancini, Nicoletta Mancini, Sabrina Mancini e Giorgina Albrizio; - ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari a cura dei suddetti Giovanni Mancini, Nicoletta Mancini, Sabrina Mancini e Giorgina Albrizio; - assegna il pagamento delle spese relative alla liquidazione del C.T.U., come da separata notula, a carico della Regione Lazio.»

⁹⁶ Pubblicazione effettuata regolarmente dal Comune di Borbona il 31 ottobre 1996 all’Albo pretorio.

8. Considerazioni e conclusioni

Preliminarmente devo specificare che gli esiti della verifica demaniale compiuta nel 2017 per il territorio comunale di **Borbona**, sono scaturiti dall'interpretazione pedissequa di tutti gli atti demaniali fino a quel momento compiuti, e che il presente elaborato peritale rappresenta un approfondimento della suddetta verifica, che è stato redatto, questa volta, dopo avere condotto un'analisi critica degli stessi atti allora pedissequamente interpretati. Ciò si è reso necessario a fronte delle richieste dell'Amministrazione comunale, per dare risposte, le più convincenti possibili, alla stessa e alla popolazione tutta, e per il soddisfacimento di tale richiesta sono state seguite le indicazioni date dai Commissari in sede di espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio. A questo proposito, devo precisare che ho effettuato i presenti accertamenti tecnici tenendo sempre presenti le seguenti linee guida indicate dai Commissari in sede di conferimento d'incarico ai consulenti tecnici d'ufficio:

«Letti gli atti di demaniali, acquisita la relativa documentazione ed espletate le opportune indagini, accerti il Perito: l'estensione, l'ubicazione e la "qualitas soli" dei terreni interessati dalla presente integrazione della verifica demaniale; specificando in quale tra le categorie indicate dall'articolo 3 della legge 168/2017 possa eventualmente farsi restare».

Premesso che la giurisprudenza in materia di usi civici e domini collettivi, prevede che i diritti possono essere accertati con ogni tipo od elemento di prova. L'esistenza dei diritti civici, come d'altronde anche la prova contraria, deve essere necessariamente dimostrata. Generalmente è possibile risalire alla natura dei terreni dalla verifica degli statuti, degli antichi catasti, degli antichi contratti ed anche dalla prova della feudalità del territorio interessato, per il famoso principio *ubi feuda, ibi demania* tale massima è valida per i *feudi* storicamente riconosciuti tali. In questa ottica, sono stati effettuati gli opportuni accertamenti. Sono stati esaminati i catasti antichi e le fonti storico giuridiche, l'archivio del C.U.C. di **Roma**, l'Archivio regionale, gli Archivi di Stato di **Rieti** e **Aquila** e l'Archivio Centrale dello Stato.

Circa i corretti principi da porre alla base per l'identificazione dei beni collettivi, o anche domini collettivi, appare, altresì, opportuno riportare le indicazioni fornite dal Prof. Vincenzo CIRULLI IRELLI in *“Proprietà pubblica e diritti collettivi”*^[97]:

⁹⁷ V. CIRULLI IRELLI, *“Proprietà pubblica e diritti collettivi”*, Cedam, 1983, pag. 62.

«... L'identificazione dei beni collettivi avviene invece esclusivamente attraverso l'individuazione della sussistenza di diritti collettivi aventi ad oggetto determinate cose immobili. È dal diritto collettivo (di cui è oggetto) che deriva la pubblicità del bene, e giammai viceversa. Ciò spiega le difficoltà che si pongono nella pratica per l'individuazione dei beni collettivi; i lunghi contenziosi in materia di usi civici; le secolari controversie demaniali, delle cui lamentele vi è traccia in tutta la dottrina; anche semplici diritti collettivi di godimento e d'uso, c. d. diritti d'uso pubblico, hanno dato luogo, sia pure in misura minore, a lunghe ed incerte controversie (basta pensare alla questione di Villa Borghese). Ché assai difficile è nel concreto l'individuazione della esistenza di diritti in capo ad una collettività; in genere fondati sulla prescrizione piuttosto che su titoli scritti (che quando vi sono, sono in genere di natura ricognitiva), in genere comunque assai antichi, d'ardua decifrazione e spesso di incerta veridicità. ...».

In esito all'incarico conferitomi dall'Amministrazione comunale di Borbona, inerente la redazione dell'approfondimento degli atti che hanno consentito la redazione della Verifica Demaniale del 2017, limitatamente alla porzione di territorio sita in località *Colle Jerolimo* nel Comune di Borbona in Provincia di Rieti, identificata attualmente nel *Catasto terreni* di detto Comune al Foglio 4 con le particelle 163, 164, 194, 198, 199 parte, 246 parte, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 357, 368 parte, 369, 370, 371, 373, 375, 376, 446, 447 parte, 449, 450, 451 parte, 503, mediante l'analisi critica della relativa documentazione e l'espletamento di ulteriori indagini, per l'accertamento dell'estensione, dell'ubicazione e della *qualitas soli*, ai sensi delle leggi n. 1766 del 1927 e n. 168 del 2017 vigenti in materia di usi civici e domini collettivi, con la specificazione se rientrante in una delle categorie indicate dall'articolo 3 della legge n. 168/2017, ho redatto il presente elaborato peritale.

- ✓ Visti gli Atti demaniali rinvenuti e dei documenti fino ad oggi compiuti, con lo scopo d'individuare, attraverso un'analisi critica, l'esatta natura giuridica delle terre che sono state oggetto di provvedimenti certi e definitivi adottati, a norma di legge, dalle Autorità competenti, attraverso l'acquisizione dei provvedimenti stessi presso gli archivi in cui sono conservati, con particolare riferimento alla puntuale ricostruzione, operata attraverso l'individuazione degli esatti confini naturali dell'area in questione ricadente all'interno del territorio comunale di Borbona, sulla scorta delle risultanze del *Catasto Provvisorio*, conservate presso l'Archivio di Stato di Rieti, e della mappa d'impianto n. 4 del *Nuovo Catasto Terreni* del Comune di Borbona entrato in conservazione nel

1928, richiamati tutti gli elementi e le considerazioni riportate nella presente relazione;

- ✓ Preso atto che il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 168/2017 specifica quali sono le categorie dei terreni rientranti nei cosiddetti beni collettivi:
- «... a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
- d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
- e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici. ...»

e che il successivo comma 2 del medesimo articolo, ha poi stabilito che le terre rientranti nelle suddette lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio civico o demanio civico;

- ✓ Sulla base della quarantennale esperienza maturata nel campo degli usi civici, sulla scorta delle indagini conoscitive e degli opportuni accertamenti tecnici e analisi critica eseguita sugli atti demaniali che hanno interessato il comprensorio *de quo*, anche con l'ausilio di utili indicatori locali, **sono nella condizione di concludere che gli esiti della verifica demaniale del 2017 sono corretti e devono essere confermati, poiché le porzioni di terreno in località *Colle Jeronimo* sono inserite nel provvedimento di reintegra del 1905. Al contempo, però, esistono elementi tali, di cui si preciserà, da far ritenere che le stesse porzioni di terreno in località *Colle Jeronimo*, effettivamente, possono essere considerate NON APPARTENENTI AI DOMINI COLLETTIVI DI BORBONA, SONO DI NATURA PATRIMONIALE.**

Quanto sopra affermato è stato desunto dai seguenti elementi probatori.

La procedura di reintegra, di cui al provvedimento del Commissario Ripartitore del 1905, non può ritenersi compiuta. A dimostrazione si richiamano i contenuti della relazione al Consiglio Comunale del Commissario prefettizio OLIVIERI CACCIAPUOTI del 1913. Pertanto, anche alla luce delle sentenze della Corte d'Appello e della Cassazione, “*non passate in giudicato*”, per evidente disinteresse delle parti che non hanno riassunto la causa, non risulta che si sia formato un giudizio definitivo circa la natura giuridica delle terre in contrada *Colle Jeronimo*, località prossima al centro del paese, rispetto al regime degli usi civici, così come indicato in sede amministrativa dall'Agente demaniale GIUSTINI. Tale circostanza rende ancora possibile l'accertamento, anche in sede amministrativa, circa l'appartenenza o meno delle terre in località *Colle Jeronimo* ai domini collettivi del Comune di Borbona.

Il Commissario Ripartitore nell'ordinanza di reintegra del 1905, sulla scorta degli accertamenti svolti dall'Agente demaniale Gregorio GIUSTINI, e, soprattutto, la Corte d'Appello di *Aquila* nella sentenza del 1907, hanno ritenuto appartenenti ai domini collettivi di *Borbona* una grande quantità di terre poste all'interno del territorio comunale, tra cui anche quelle poste nella contrada *Colle Jeronimo*, sulla base dei seguenti elementi e considerazioni:

«... Ma ciò che sovra tutto secondo il concetto della Corte è prova sicura della demanialità delle zone di terreno, delle quali si è disposta la reintegra, è che nel mentre tutte le dette terre sono comprese sulla continenza del demanio accertata col verbale del settembre 1810 site nei confini del medesimo ed attorniate da terre di non controversa qualità demaniale rimaste in potere del Comune e confinanti con la stessa, consta d'altra parte che le terre reintegrate non sono punto iscritte in catasto in testa dei privati detentori, ma o non sono iscritti in nessuna maniera, o vi sono iscritte in testa al Comune di Borbona. La reintegra quindi è fondata su questi due elementi: 1° il fatto che le terre possedute dai reclamanti sono tutte situate nella continenza del demanio comunale; 2° il fatto che le terre stesse non sono accatastate in testa ai reclamanti, e ciò più distintamente rispetto ai reclamanti di Borbona.- Posti insieme questi due elementi dell'ubicazione dei fondi e della mancanza d'indicazione catastale, l'ipotesi della usurpazione apparisce l'unica possibile, specie di fronte alla nuda negativa dei possessori, che non esibiscono titoli, che provino il loro diritto. ...»

Ebbene, per ciò che riguarda la contrada *Colle Jeronimo*, località posta nei luoghi prossimi al paese, effettuate le opportune valutazioni, non può dirsi che a quell'epoca per la stessa si siano verificate le caratteristiche affermate prima dal Commissario e poi dalla Corte per il riconoscimento della demanialità. Affermazioni che, invece, possono essere condivise e confermate per la quasi totalità del resto dei comprensori ritenuti demaniali insistenti in larga parte del

territorio comunale, in particolare quello posto nelle parti più elevate del territorio. Infatti, i terreni in contrada *Colle Jeronimo*, località posta in zona sostanzialmente valliva, nelle vicinanze del paese, che venivano ritenuti soggetti agli usi civici, ascendevano a superfici d'entità del tutto trascurabile rispetto ai vasti comprensori demaniali situati, come è nell'ordine naturale delle cose, nelle parti del territorio montuose e naturalmente soggette all'esercizio del pascolo e del legnatico, dai quali è ben lontana. La porzione di terreno in esame, com'è dimostrato dalla cartografia redatta dallo stesso Agente GIUSTINI, non confinava con il resto delle terre comunali, confinava invece con altre terre di proprietà privata, quindi non poteva dirsi che in quell'epoca si trovava compresa nella continenza del demanio accertato. Ed ancora, nel caso delle terre della località *Colle Jeronimo*, non risulta che la stessa era iscritta all'articolo 173 in testa al "*Comune di Borbona*". Infatti, l'appezzamento di terreno posto nella località *Colle Jeronimo* veniva riportato nel RUOLO GIUSTINI con il numero della pianta 178, della superficie di Ettari 2.32.56, iscritto ai nn. 99, 100, 101, 102 e 103 intestati a soggetti privati, non confinanti con il cosiddetto "*demanio comunale*", tutti di natura seminativa e vigna.

Pertanto, alla luce delle suddette analisi, vengono meno in questo caso i due presupposti enunciati dal Commissario e dalla Corte ("*dell'ubicazione dei fondi e della mancanza d'indicazione catastale*") per giustificare l'appartenenza ai domini collettivi del Comune di Borbona del terreno situato nella località *Colle Jeronimo*. Non appare di nessuna rilevanza quanto affermato dall'Agente demaniale a proposito del fatto che nessuno degli occupatori rilevati aveva avuto nulla a che dire circa gli esiti della sua verifica, in quanto, richiamata la meravigliosa produzione letteraria di Ignazio SILONE (autore abruzzese che ha narrato vicende contemporanee a quelle in esame), devono essere tenute presenti le condizioni socio economiche del periodo e del grado medio d'istruzione della popolazione rurale di quel tempo. Prova ne è che la grandissima maggioranza dei cittadini ritenuti occupatori chiamati dall'Agente demaniale a prendere atto degli esiti della verifica del 1903, con l'intento d'addivenire alla conciliazione o al rilascio dei fondi, non ha apposto la propria firma in calce ai verbali, ma si è limitata ad apporre una semplice croce!

Quanto sopra ritenuto dallo scrivente perito, in considerazione del fatto che gli accertamenti istruttori del tempo, nel caso della località *Colle Jeronimo*, risultano assai carenti o addirittura errati – tenuto conto che la suddetta località non risultava nella descrizione di tutte le terre patrimoniali e demaniali del

Comune di Borbona, con relativa estensione, confini e le denominazioni delle contrade, contenuta nello stato che fu compilato nell'anno 1809 in esito all'invito dell'Agente Demaniale – trova ulteriore conferma dalle risultanze d'impianto del *Nuovo Catasto Terreni*, di tipo geometrico-particellare, da cui s'evince che la gran parte delle terre soggette al provvedimento di reintegra del 1905, come si è visto, risultavano intestate a soggetti privati. A questo proposito giova ancora una volta ricordare la sentenza del Commissario degli Abruzzi Dott. Ugo DE ALOYSIO del 31 maggio 1991, che aveva stabilito il seguente principio fondamentale:

«... Nel merito deve si ribadire che la prova della demanialità da uso civico di un terreno è fornita, di norma, dalla relazione storico-giuridica dei beni comuni redatta dall'istruttore demaniale e dal conseguente progetto di verifica e sistemazione dei demani, redatto dal perito demaniale, approvato e pubblicato nelle forme di legge.

Ove manchino ambedue tali documenti o il secondo di essi, bisogna fare ricorso alla presunzione generale di demanialità civica sancita dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la nota sentenza 16.7.1958 n. 2589, per tutti i beni che in catasto figurano intestati al Comune. Tale presunzione non è quella di cui all'art. 2729 del Cod. Civ.; attesa la speciale natura dei demani di uso civico che sono imprescrittibili, inusucapibili, indisponibili, inespropriabili ed inalienabili, ma assume una efficacia ed una connotazione tutta particolare, che le dà il valore di vera e propria prova presunzionale, anche perché la prova che i Comuni debbono offrire non è quella della proprietà del demanio, ma solo quella della qualità demaniale del terreno. Ora fonte di tale prova sono, in mancanza di decisioni della Commissione Feudale, oltre all'esercizio in tempo antico, anche se non più attuale, degli usi civici, le risultanze dei catasti antichi e recenti e gli stati discussi delle università. Ed è risaputo che nella soggetta materia il catasto ha un valore probatorio rilevantissimo – a differenza di quanto avviene per la proprietà privata – per il fatto che, ripetendo il demanio la sua origine dall'occupazione del terreno da parte delle popolazioni in epoca antichissima, non può esistere il documento comprovante la proprietà di esso. Siffatta presunzione fu sempre riconosciuta dalla Commissione feudale nel decidere la qualitas soli in rapporto a terre annotate come comunali nei catasti antichi e negli stati discussi, avendo tale commissione ritenuto che i boschi, i pascoli, le montagne e le terre in genere appartenenti all'università siano beni di uso civico, in quanto acquistati dalle collettività in virtù della primitiva occupazione, per gli usi di tutti ed a beneficio di ciascuno dei partecipanti individualmente. La stessa presunzione conserva la sua validità anche per i terreni che il Comune ha concesso a privati con il peso del pagamento del livello o coloni miglioratari, nel senso che in tali casi non si opera mai la trasformazione del demanio universale in allodio. ...»

In ultimo si deve rilevare che nel *Catasto Provvisorio* il terreno comunale nella località *Colle Jeronimo* veniva indicato di natura *seminativa* e *vigna*, come si può constatare dalla lettura del RUOLO. Considerato che la località in questione è

situata in prossimità del paese, in un'area pressoché pianeggiante, la cui natura del terreno è parzialmente alluvionale, e che all'epoca veniva certamente utilizzata per la coltivazione di specie cerealicole e, soprattutto, leguminose, molto adatte alle caratteristiche produttive della zona, famosa da sempre per la produzione del fagiolo *borbontino* e per la coltivazione di vigneti per la produzione di vino. Pertanto, dovevano essere terre certamente “*recinte*”, ossia non “*ristrette*”, e quindi non aperte al pascolo brado di animali di qualsiasi genere e, per questo motivo, da ritenere non soggette all'esercizio degli usi civici^[98].

Relativamente a quanto sopra affermato, si trova ampia ed esauriente conferma dalla consultazione del testo “*S.O.S. Appennino*” indagine socio-territoriale in un'area interna reatina, di Giuliano ZAPPA (Franco ANGELI Edizioni Digitali, 2019). Da cui è stata tratta la seguente interessante documentazione fotografica, atta a dimostrare inequivocabilmente che le terre pianeggianti prossime al paese, prima del tipico fenomeno dello spopolamento del territorio avvenuto soprattutto nel secondo dopoguerra, erano tutte di natura seminativa ed intensamente coltivate, sottratte con tutta evidenza all'esercizio delle servitù del pascolo e del legnatico.



⁹⁸ Si richiama a tale proposito, il principio stabilito con la sentenza 9/11 settembre 1907 dalla Corte di Appello di Aquila, riguardante il territorio del Comune di Anguillara Sabazia (RM).

La piana di Borbona negli anni cinquanta

Fig. 1 - Panorama di Borbona negli anni '60



97

«... Nelle foto d'epoca, le geometrie dei terreni seminati della piana borbontina e delle pendici della sua conca appaiono sorprendenti rispetto al paesaggio inselvaticato di oggi, con il bosco che si è esteso progressivamente su tutti i terreni agricoli abbandonati. Queste immagini non sono solo la mappa della morfologia agricola di Borbona com'era due o tre generazioni fa. Esse testimoniano "la rottura" con un territorio occupato da coltivi e da boschi, in cui l'economia locale storicamente si basava sulle attività agricole e silvo-pastorali. ...»

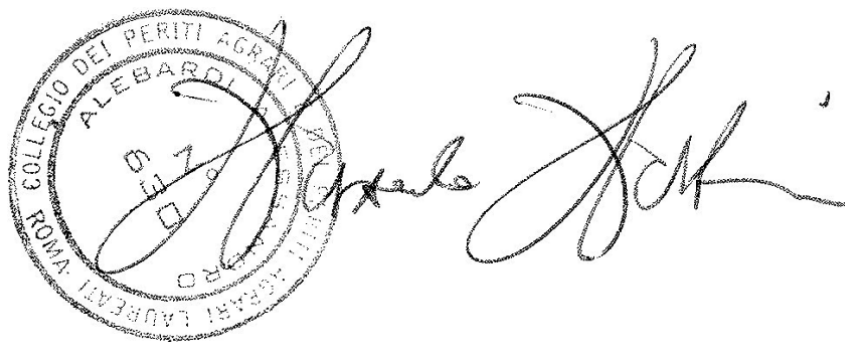


Borbona e i luoghi prossimi al paese negli anni sessanta

Ritenendo che, alla luce dei contenuti della presente analisi critica degli atti che hanno portato alla corretta redazione della verifica demaniale del 2017, è possibile integrare tale documento peritale, rilascio il presente documento tecnico per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 31 agosto 2020

***Il perito demaniale della Regione Lazio
(Perito Agrario Alessandro Alebardi)***



Allegati c.s..

ALLEGATO "A"



COMUNE DI BORBONA
PROVINCIA DI RIETI
VIA VALLICINE 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL: www.comune.borbona.rieti.it

Rif
Prot 2780
Data 30.04.2020

preg.mo P.A. Alessandro Alebardi
a.alebardi@pec.peritiagrarioroma.it
p.c. Sig. Sindaco del Comune di Borbona
SEDE

Oggetto Richiesta urgente istruttoria demaniale terreni in Borbona.

Con la presente si fa seguito agli accordi verbali intercorsi, per confermare l'incarico, senza ulteriore onere per il Comune, afferente istruttoria demaniale aggiuntiva sui terreni di cui alle allegate planimetrie su base catastale, terreni che risultarono non demaniali nell'elaborato "Analisi del Territorio" rimessoci in data 12.01.2013 prot 147, e che risultarono al contrario demaniali nella "verifica demaniale" del 07.04.2017 prot. 1992.

L'istruttoria, che dovrà accertare definitivamente la "qualitas soli" dei terreni per cui sussistono divari tra i due atti tecnici, ha carattere di assoluta urgenza, sia in considerazione delle problematiche urbanistiche che il Comune sta affrontando in fase di redazione del nuovo strumento urbanistico generale, che in considerazione dello sviluppo di pratiche edilizie sulle aree interessate: pertanto si dispone che la stessa debba essere assolto con la massima celerità al fine di evitare problemi per l'Ente.

L'istruttoria demaniale dovrà essere rilasciata con ausilio di bozze cartografiche di perizie o catasti antichi e recenti.

Si porta a conoscenza che l'Archivio di stato di Rieti ha dato la propria disponibilità ad effettuare visure ed ispezioni catastali su richiesta circostanziata, e si invita pertanto a far conoscere immediatamente eventuali necessità: si ribadisce l'estrema urgenza e si invita comunque a accedere ad eventuali atti conservati negli archivi, immediatamente al momento della riapertura degli uffici, prevista per il 18.05.2020.

Si informa inoltre che con la Determinazione di liquidazione n° 163 del 23.04.2020, lo scrivente, ricevuta la nota di storno della precedente fattura 2/2020, ha disposto il pagamento della fattura n° 5/2020 di €. 5.657,27, pagamento attualmente in carico all'Ufficio Ragioneria,
Tanto dovevasi.

tel. 0746/94.00.37
fax. 0746/94.02.85



ALLEGATO "B"



ALLEGATO "C"

Comune di Borbona									
175									
CATEGORIA della proprietà	DENOMINAZIONE della proprietà e dei luoghi in cui essa si trova	SITUAZIONE DELLA TERRE			SANCIONE MONETARIA		BILANCIO	MOTIVI DE CARICA, o DICARICO	
		1. ^a Cassa	2. ^a Cassa	3. ^a Cassa	Cassa di Cassa	Cassa di Cassa			
101	Sancto Rocco		10			1.50			
102	Sancto Rocco		10			1.50			
103	Sancto Rocco		10			1.50			
104	Sancto Rocco		10			1.50			
105	Sancto Rocco		10			1.50			
106	Sancto Rocco		10			1.50			
107	Sancto Rocco		10			1.50			
108	Sancto Rocco		10			1.50			
109	Sancto Rocco		10			1.50			
110	Sancto Rocco		10			1.50			
111	Sancto Rocco		10			1.50			
112	Sancto Rocco		10			1.50			
113	Sancto Rocco		10			1.50			
114	Sancto Rocco		10			1.50			
115	Sancto Rocco		10			1.50			
116	Sancto Rocco		10			1.50			
117	Sancto Rocco		10			1.50			
118	Sancto Rocco		10			1.50			
119	Sancto Rocco		10			1.50			
120	Sancto Rocco		10			1.50			
121	Sancto Rocco		10			1.50			
122	Sancto Rocco		10			1.50			
123	Sancto Rocco		10			1.50			
124	Sancto Rocco		10			1.50			
125	Sancto Rocco		10			1.50			
126	Sancto Rocco		10			1.50			
127	Sancto Rocco		10			1.50			
128	Sancto Rocco		10			1.50			
129	Sancto Rocco		10			1.50			
130	Sancto Rocco		10			1.50			
131	Sancto Rocco		10			1.50			
132	Sancto Rocco		10			1.50			
133	Sancto Rocco		10			1.50			
134	Sancto Rocco		10			1.50			
135	Sancto Rocco		10			1.50			
136	Sancto Rocco		10			1.50			
137	Sancto Rocco		10			1.50			
138	Sancto Rocco		10			1.50			
139	Sancto Rocco		10			1.50			
140	Sancto Rocco		10			1.50			
141	Sancto Rocco		10			1.50			
142	Sancto Rocco		10			1.50			
143	Sancto Rocco		10			1.50			
144	Sancto Rocco		10			1.50			
145	Sancto Rocco		10			1.50			
146	Sancto Rocco		10			1.50			
147	Sancto Rocco		10			1.50			
148	Sancto Rocco		10			1.50			
149	Sancto Rocco		10			1.50			
150	Sancto Rocco		10			1.50			
151	Sancto Rocco		10			1.50			
152	Sancto Rocco		10			1.50			
153	Sancto Rocco		10			1.50			
154	Sancto Rocco		10			1.50			
155	Sancto Rocco		10			1.50			
156	Sancto Rocco		10			1.50			
157	Sancto Rocco		10			1.50			
158	Sancto Rocco		10			1.50			
159	Sancto Rocco		10			1.50			
160	Sancto Rocco		10			1.50			
161	Sancto Rocco		10			1.50			
162	Sancto Rocco		10			1.50			
163	Sancto Rocco		10			1.50			
164	Sancto Rocco		10			1.50			
165	Sancto Rocco		10			1.50			
166	Sancto Rocco		10			1.50			
167	Sancto Rocco		10			1.50			
168	Sancto Rocco		10			1.50			
169	Sancto Rocco		10			1.50			
170	Sancto Rocco		10			1.50			
171	Sancto Rocco		10			1.50			
172	Sancto Rocco		10			1.50			
173	Sancto Rocco		10			1.50			
174	Sancto Rocco		10			1.50			
175	Sancto Rocco		10			1.50			

103

104

105

106

ALLEGATO "D"

Comune di Borbona
176

NATURA della colonna alle proprietà	DENOMINAZ. delle proprietà e di' luchi in cui sono situate.	ESTENSIONE DELLE TERRE			RENDITA NETTA		BILANCIO.	MOTIVI DI CARICO, • DISCARICO.
		1. Classe.	2. Classe.	3. Classe.	Colonna di carico.	Colonna di discarico.		
<i>Uso giro</i>	—	—	—	—	322.20	322.20		
						L. 73.03		
						249.17		
<i>1884-22 ottobre. Soproprio pago allo stesso per rimborsare di articolo 173</i>								
<i>Si riapre partita</i>								
<i>Uso circo</i>	—	—	—	—	322.20 322.20	322.20		
						L. 72.23		
					190.58	249.17		

*No. 11. p. soproprio per
articolo - 22 ottobre 1884*

ALLEGATO "E"

NUMERO degli occupanti della Tenuta della Piazza	CASATO, NOME E PATERNITÀ DEGLI OCCUPATORI	DOMICILIO degli OCCUPATORI	NATURA DEL TERRESCO	CONTRADA	Artista	Scrittore	Natura	Estensione
193	168 Anzidei ^{Rapporto} Giovanni fu Giuseppe	Borbone	luminati	maglie	D	121	20	5
194	169 Gregori Anna fu Felice		Stessa		D	120	4	10
195	170 Di Gaspare Innocenzo		luminati		D	119	5	10
196	171 Monti Giuseppe Vincenzo				D	117	4	10
197	172 Di Gaspare Giuseppe fu Carmine				D	117	4	10
198	173 Morinucci Giuseppe fratelli				D	117	4	10
199	174 Anzidei Giovanni fu Giuseppe				D	117	4	10
200	175 Orsinioli Giuseppe fu Angelomaria		luminati	botte Jara vittorio	D	117	4	10
201	176 De Amicis Angelofili fu Raffaele				D	105	4	10
202	177 Morbidelli Domenico fu Vincenzo				D	104	5	10
203	178 Gasqualucci Enrico di Ovidio Orsinioli				D	104	5	10

109